

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	42
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	43
GIUSTIZIA (II)	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	54
FINANZE (VI)	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	84
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	91
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	106
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	111
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	120

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	<i>Pag.</i>	121
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	122
<i>INDICE GENERALE</i>	»	123

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ».	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Sull'ordine dei lavori	4
Audizione del Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo On. Carlo Casini e del vicepresidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo On. Luigi Berlinguer (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4
ATTI COMUNITARI:	
Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini (COM (2009)262 def.) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ».

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Vincenzo MAIELLO, *Unione delle Camere penali italiane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Cinzia CAPANO (PD).

Vincenzo MAIELLO, *Unione delle Camere penali italiane*, risponde e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, sospendendo la seduta e passando, in attesa che giungano il presidente della Commissione per gli affari costituzionali ed il vicepresidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo, all'esame degli altri punti all'ordine del giorno delle Commissioni riunite.

Le Commissioni concordano.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.20.

Audizione del Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo On. Carlo Casini e del vicepresidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo On. Luigi Berlinguer.

(Svolgimento e conclusione).

Carlo Casini, *presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo*, e Luigi Berlinguer, *vicepresidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Nicola FORMICHELLA (PdL), Donatella FERRANTI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP).

Carlo Casini, *presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo*, e Luigi Berlinguer, *vicepresidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo*, rispondono e rendono ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini.

(COM (2009)262 def.).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dell'atto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Informa inoltre le Commissioni che risulta che nella seduta del Parlamento europeo di ieri sia stata approvata la risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini – Programma di Stoccolma ». Comunica che l'esame, da parte delle Commissioni riunite I e II, dell'atto comunitario in titolo dovrà concludersi entro la prossima settimana. Quindi, nessuno chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in

materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

Atto n. 142.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata trasmessa l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto in esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sull'uguaglianza di genere (12-13 novembre 2009)	6
ALLEGATO (Relazione dell'On. Amici e dell'On. Saltamartini)	7

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

Sulla missione a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sull'uguaglianza di genere (12-13 novembre 2009).

La seduta comincia alle 14.10.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che una delegazione parlamentare composta dalla deputata Amici, in rappresentanza della I Commissione, e dalla deputata Saltamartini, in rappresentanza della XI Commissione, ha partecipato, nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2009, alla Conferenza interparlamentare sull'uguaglianza di genere, che ha

avuto luogo a Stoccolma nell'ambito delle iniziative organizzate dal parlamento svedese nel corso del semestre di presidenza dell'Unione europea.

Al riguardo, fa presente che le componenti della delegazione parlamentare hanno depositato una relazione (*vedi allegato*), con la quale hanno opportunamente inteso dare conto alle Commissioni riunite degli esiti della missione e dei contenuti della Conferenza stessa.

Le Commissioni prendono atto.

Donato BRUNO, *presidente*, nel ringraziare, anche a nome del presidente Moffa, le deputate Amici e Saltamartini per il dettagliato contributo conoscitivo fornito alle Commissioni, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

**Sulla missione a Stoccolma in occasione della Conferenza
interparlamentare sull'uguaglianza di genere
(12-13 novembre 2009)**

RELAZIONE DELL'ON. AMICI E DELL'ON. SALTAMARTINI

Una delegazione della Camera dei deputati, composta dall'on. Amici, in rappresentanza della I Commissione, e dall'on. Saltamartini, in rappresentanza della XI Commissione, ha partecipato alla Conferenza interparlamentare sull'uguaglianza di genere, che si è svolta a Stoccolma il 12 e 13 novembre scorsi. Alla Conferenza, organizzata dal parlamento svedese in coincidenza con il semestre di presidenza europea, hanno partecipato i rappresentanti delle Commissioni competenti in materia di pari opportunità dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea. Tale incontro, pertanto, ha rappresentato il consueto appuntamento annuale, organizzato da uno dei due parlamenti dei Paesi che assumono – nel corso del medesimo anno – il semestre di presidenza dell'Unione europea, dedicato al confronto tra assemblee parlamentari sui temi della parità di genere e delle pari opportunità.

La Conferenza è stata strutturata in due giornate di lavoro, ciascuna delle quali dedicata ad una specifica sessione, l'una finalizzata ad approfondire il tema dell'uguaglianza di genere in politica, l'altra diretta ad affrontare la questione dell'uguaglianza di genere nel mercato del lavoro.

Le due sessioni, peraltro, sono state precedute – nella prima giornata di lavoro – dal saluto introduttivo del Presidente della Commissione Lavoro del Parlamento svedese, Hillevi Engström, che ha illustrato i principi generali della Conferenza, nonché dagli interventi dell'ex Vicepresidente del Parlamento europeo, Charlotte Ceder-

schöld, e dell'ex Segretario generale delle donne dell'Internazionale socialista, Irmitraut Karlsson, che hanno sviluppato taluni spunti di riflessione sugli argomenti all'ordine del giorno delle due sessioni di lavoro, rivolgendo, in particolare, un forte invito alle donne impegnate in politica a battersi per l'affermazione della rappresentanza di genere nell'ambito istituzionale e per l'eliminazione di ogni forma di segregazione di genere nel mercato del lavoro.

Va, inoltre, segnalato che le due sessioni nelle quali si sono suddivisi i lavori della Conferenza sono state caratterizzate da una originale e, per certi versi, singolare forma di partecipazione dei parlamentari, basata su un sistema di registrazione delle opinioni dei partecipanti alla Conferenza medesima attraverso un meccanismo elettronico di « *remote control* », con il quale i parlamentari stessi sono stati invitati a rispondere ai quesiti posti da una giornalista, moderatrice degli incontri. In sostanza, le due sessioni plenarie, piuttosto che in un classico confronto di idee mediante interventi dei membri delle delegazioni partecipanti, si sono sviluppate attraverso un meccanismo elettronico di rilevazione dei loro orientamenti, che – essendo strutturato sostanzialmente sotto forma di intrattenimento televisivo e avendo, dunque, un carattere molto « ir-rituale » – è apparso piuttosto lontano dai tradizionali schemi previsti in queste sedi di incontro interparlamentare.

Passando, quindi, alla prima sessione dei lavori, si sottolinea che essa è stata basata su una relazione tematica della

professoressa Drude Dahlerup, dell'Università di Stoccolma, che ha affrontato l'argomento delle « quote di genere » e dei sistemi elettorali che prevedono, in varie forme, meccanismi per la promozione delle pari opportunità tra sessi in politica. La relazione citata, nel fornire un inquadramento completo e interessante dei diversi sistemi esistenti (dal quale emerge, peraltro, una chiara sotto-rappresentazione delle donne nella maggior parte delle assemblee elettive), si è soffermata sull'esame delle possibili strategie da seguire per favorire l'incremento della rappresentanza femminile nei parlamenti nazionali e per eliminare eventuali forme di discriminazione, nonché per massimizzare gli effetti delle « quote di genere » – senza, con ciò, esprimere giudizi di valore in termini assoluti sulla bontà o meno di tali strumenti – nell'ottica di un innalzamento della rappresentanza femminile nelle istituzioni rappresentative. La professoressa Dahlerup ha, in particolare, indicato i differenti metodi per l'applicazione delle quote direttamente nei sistemi elettorali (fissazione di un determinato numero minimo di seggi da attribuire a candidature femminili; indicazione di quote minime di candidate da considerare elette nell'ambito di ciascuna lista; inserimento nelle liste di una quota minima di candidate, imposta per legge), nonché i casi in cui le quote sono previste dai singoli partiti politici, mediante norme dettate nei rispettivi statuti. La relatrice, inoltre, dopo avere invitato ad una riflessione sulla validità delle varie sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni predette, ha anche sottolineato taluni elementi che – a suo giudizio – favoriscono il buon funzionamento dei meccanismi basati sulle « quote di genere », segnalando in particolare che tali meccanismi agiscono con più efficacia nei sistemi elettorali di carattere proporzionale e basati su sistemi di lista bloccata.

La prima sessione di lavoro, quindi, si è conclusa con un confronto più informale all'interno di tre specifici gruppi di lavoro, costituiti dalla presidenza svedese per approfondire in una sede più ristretta le

tematiche emerse nella Conferenza plenaria. Al riguardo, peraltro, occorre rilevare che la costituzione dei gruppi di lavoro, essendo stata predefinita dagli organizzatori e non essendo rimessa alla libera valutazione delle delegazioni partecipanti, ha di fatto costretto la delegazione italiana ad incontrare esclusivamente i parlamentari dei Paesi inclusi nel proprio gruppo di lavoro, limitando il confronto e non consentendo di avviare riflessioni comuni con tutti i parlamenti presenti all'iniziativa; in tal modo, si è forse sprecata l'occasione di rendere più effettivo e libero il confronto nei gruppi di lavoro e si è finito per trasformare anche questa sede di dibattito politico in una sede poco flessibile ed efficace.

Con riferimento, poi, alla seconda sessione dei lavori, si osserva che essa è stata aperta da un saluto iniziale del Vicepresidente della Commissione Lavoro del Parlamento svedese, Berit Högman, che ha introdotto il tema dell'uguaglianza di genere e della lotta alla segregazione femminile nel mercato del lavoro, auspicando un sempre maggiore impegno dei parlamenti nazionali per migliorare la situazione esistente. La sessione si è, successivamente, sviluppata in senso opposto rispetto alla precedente, in quanto hanno avuto luogo prima le riunioni dei tre gruppi di lavoro e, successivamente, si è passati all'incontro in sede plenaria.

Nella riunione del gruppo di lavoro al quale ha partecipato la delegazione italiana, caratterizzata – come detto in precedenza – da una certa difficoltà di sviluppare compiutamente un confronto di merito, si è comunque avviata una riflessione sulle modalità per promuovere e favorire la migliore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche mediante interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e il rafforzamento della partecipazione dei padri ai congedi parentali. Nel quadro delle iniziative volte all'incremento dei servizi sociali e per l'infanzia, sono state dunque individuate alcune « sfide-chiave » per lo sviluppo di politiche capaci di fronteggiare la segregazione femminile nel mondo del lavoro;

in questo ambito, ogni delegazione nazionale partecipante ai lavori del gruppo ha potuto esporre la situazione interna al proprio Paese, indicando le misure vigenti, anche in relazione alla specifica situazione di crisi economica che sta caratterizzando l'occupazione a livello mondiale. In questo confronto con altri Stati europei, è stato peraltro possibile verificare come l'Italia possa considerarsi all'avanguardia nella legislazione in materia di tutela della maternità e della paternità, nonché sul versante delle politiche di lotta alla segregazione nel mercato del lavoro, risultando, semmai, in una posizione meno avanzata sotto il profilo dell'approccio culturale a tali tematiche e dell'attuazione concreta delle misure esistenti.

La seconda sessione, infine, si è conclusa con la relazione tematica svolta dalla professoressa Francesca Bettio, dell'Università di Siena, che è stata la coordinatrice del recente rapporto della Commissione europea sulla segregazione di genere nel mercato del lavoro. La relatrice ha, pertanto, illustrato i principali elementi di tale rapporto, dando conto alla Conferenza delle più significative statistiche sul tema. In questo ambito, particolare interesse ha destato l'inquadramento economico delle misure per la lotta alla segregazione femminile, basato su una distinzione di fondo tra politiche di lungo termine e politiche di breve/medio ter-

mine, nonché l'individuazione delle « nuove » cause della segregazione femminile, che il rapporto stesso avrebbe indicato come in grado di smentire le tradizionali teorie sui fattori condizionanti il minore impiego delle donne e la loro sotto-rappresentazione nel campo dell'occupazione. La stessa relazione della professoressa Bettio e il breve dibattito successivo hanno, infine, messo in luce le priorità di intervento e le principali tendenze in atto nel mercato del lavoro dei diversi Paesi europei e mondiali.

In conclusione, non vi è dubbio che la Conferenza sia stata certamente utile, anche se occorre sottolineare una significativa difficoltà nell'approfondire i diversi argomenti, tendenzialmente a causa delle modalità di organizzazione dei lavori, nonché di una impostazione dei temi che spesso risulta – in simili occasioni – un po' troppo « retorica » e poco centrata sugli aspetti di merito. In ogni caso, la delegazione italiana ha ritenuto di poter convenire sul fatto che sia stato importante partecipare a Conferenze come quella di Stoccolma, soprattutto per verificare che, sia pure con alcune differenze di impostazione e di metodo, la questione dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo delle pari opportunità è chiaramente sentita in tutti i Parlamenti europei e rappresenta un elemento comune di azione di tutte le assemblee legislative.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del Presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Atto n. 143.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (Pdl), *relatore per la VI Commissione*, illustra, anche a nome del relatore per la II Commissione, Vietti, lo schema di decreto in

esame, il quale reca l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2006/43/CE, essa riguarda le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.

L'obiettivo della direttiva 2006/43/CE è di operare una sostanziale, sebbene non completa, armonizzazione, degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, consentendo comunque agli Stati membri che prescrivono la revisione legale dei conti la facoltà di imporre obblighi più severi, salvo disposizione contraria della stessa direttiva.

In proposito rammenta che le direttive vigenti in materia, in particolare la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, la settima direttiva 83/349/CEE nonché le direttive 86/635/CEE (relativa ai conti annuali delle banche) e 91/674/CEE (relativa ai conti consolidati delle imprese di assi-

curazione), impongono attualmente che i conti annuali o i conti consolidati siano controllati da una o più persone abilitate ad esercitare tale controllo.

Le condizioni per l'abilitazione delle persone incaricate della revisione legale dei conti sono state invece fissate nell'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, che viene abrogata dalla presente direttiva.

Tra le disposizioni introdotte dalla direttiva 2006/43/CE, particolare rilievo assumono quelle che disciplinano i principi in materia di indipendenza ed obiettività dei revisori, gli obblighi cui sono soggetti i revisori legali dei conti e gli obblighi di controllo della qualità esterna, nonché quelle che stabiliscono l'adozione di principi di revisione internazionali da parte della Commissione e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'Unione europea e dei paesi terzi.

Secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva, la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali o dalle imprese di revisione contabile abilitati dalle autorità competenti dello Stato membro che impone la revisione legale.

Possono essere abilitati alla revisione solamente i soggetti che soddisfino i requisiti di onorabilità e le condizioni degli articoli da 6 a 10, relative ai titoli (articolo 6), all'esame di idoneità professionale (articolo 7), al controllo delle conoscenze teoriche (articolo 8) ed al tirocinio (articolo 10).

In particolare, la direttiva stabilisce che un revisore potrà essere abilitato soltanto dopo aver completato il corso di studi che dà accesso all'università o a un livello equivalente, aver seguito un corso di formazione teorica, aver effettuato un tirocinio di almeno tre anni e aver superato un esame di idoneità professionale.

Gli Stati membri dovranno altresì assicurare (articolo 13) che i revisori prendano parte a corsi di formazione continua

per mantenere conoscenze teoriche, capacità e valori professionali ad un livello sufficientemente elevato.

Ciascuno Stato membro è tenuto a designare le autorità competenti responsabili per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile. Le autorità competenti possono essere anche associazioni professionali, a condizione che siano soggette a un sistema di controllo pubblico.

Gli Stati membri dovranno assicurare (articolo 15) che tutti i revisori dei conti abilitati siano iscritti in un albo che sia accessibile al pubblico e che contenga le informazioni fondamentali sui revisori legali e sulle imprese di revisione contabile. Essi assicureranno che i revisori legali notifichino tempestivamente alle autorità competenti preposte alla tenuta dell'albo qualsiasi modifica delle informazioni ivi contenute. Gli Stati membri assicureranno che l'albo sia pienamente operativo entro il 29 giugno 2009.

Le autorità competenti degli Stati membri stabiliranno le procedure per l'abilitazione dei revisori legali già abilitati in altri Stati membri (articolo 14). Tali procedure potranno richiedere, al massimo, il superamento di una prova attitudinale, a norma dell'articolo 4 della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; tale prova attitudinale dovrà vertere esclusivamente sulla conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro in oggetto, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per le revisioni legali dei conti.

L'articolo 21 della direttiva dispone che i revisori legali e tutte le imprese di revisione contabile dovranno essere tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale, tra i quali la funzione di interesse pubblico, l'integrità e l'obiettività, la competenza e la diligenza professionali; in relazione a tali principi, la Commissione potrà adottare misure di esecuzione.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività delle funzioni svolte, l'articolo 22 stabilisce che gli Stati membri do-

vranno assicurare che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano completamente indipendenti dall'ente di cui effettuano la revisione dei conti e che non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

In particolare, la revisione legale dei conti di un ente non potrà essere effettuata qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere. Si prescrive, inoltre, che gli Stati membri adottino regole appropriate in materia di riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso quando effettuano la revisione dei conti di un ente.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 26, la Commissione potrà decidere in merito all'applicabilità nella Comunità europea dei principi di revisione internazionali di cui gli Stati membri dovranno garantire l'osservanza. Gli Stati membri potranno applicare un principio di revisione nazionale, fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia. Inoltre, gli Stati membri potranno, in casi eccezionali, stralciare parti dei principi di revisione internazionali oppure imporre procedure di revisione od obblighi supplementari, ma solo se tali obblighi derivano da obblighi giuridici nazionali specifici relativi alla portata di revisioni legali dei conti.

Per rendere più comparabili società che applicano gli stessi principi contabili, la Commissione potrà adottare uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati, a meno che a livello comunitario non sia stato adottato un principio di revisione adeguato per tale relazione.

Ciascuno Stato membro dovrà assicurare (articolo 29), che tutti i revisori legali e le imprese di revisione contabile siano soggetti ad un sistema di controllo della qualità che soddisfi determinati criteri, tra i quali l'indipendenza dei supervisori, il finanziamento sicuro e le risorse adeguate

di tale sistema, la selezione delle persone che saranno incaricate di eseguire le verifiche per specifici controlli della qualità.

L'articolo 30 prescrive l'istituzione, in tutti i paesi membri, di efficaci sistemi di indagine e sanzioni per individuare, correggere e prevenire un non corretto svolgimento di una revisione legale dei conti. Fatti salvi i regimi nazionali in materia di responsabilità civile, gli Stati dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (esse dovranno includere anche la possibilità di revoca dell'abilitazione) nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva.

Gli Stati membri saranno tenuti ad organizzare un sistema efficace di controllo pubblico dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile (articolo 32); tale sistema dovrà essere diretto da persone esterne alla professione di revisore e aventi buone conoscenze nelle materie rilevanti per la revisione legale. Gli Stati membri dovranno assicurare che gli accordi per i sistemi di controllo pubblico garantiscano un'efficace cooperazione a livello comunitario tra le attività dei sistemi di controllo nazionali. Gli accordi degli Stati membri dovranno rispettare il principio della competenza, in materia di regolamentazione e di controllo pubblico, dello Stato membro nel quale il revisore legale o l'impresa di revisione contabile siano stati abilitati e nel quale l'ente sottoposto alla revisione contabile abbia la sede statutaria.

Le autorità nazionali competenti, responsabili dell'abilitazione, dell'iscrizione all'albo, del controllo della qualità, dell'ispezione e della disciplina dovranno cooperare tra loro, scambiandosi informazioni, prestandosi assistenza e collaborando nelle indagini connesse con lo svolgimento delle revisioni legali dei conti, ogni qual volta necessario per assolvere i rispettivi compiti sanciti dalla direttiva.

L'articolo 37 stabilisce che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono essere designati dall'assemblea ge-

nerale degli azionisti o dei membri dell'ente sottoposto alla revisione contabile. Al fine di proteggere l'indipendenza del revisore, si prevede che la sua revoca sarà possibile solo se motivata da giusta causa, la quale dovrà essere comunicata alle autorità responsabili del controllo pubblico.

Il Capo X della direttiva contiene infine disposizioni speciali riguardanti le revisioni legali dei conti degli enti di interesse pubblico. Infatti, dato che tali enti hanno una maggiore visibilità ed importanza economica, la revisione legale dei loro conti annuali o dei loro conti consolidati dovrà essere soggetta ad obblighi più rigorosi. Ciascun ente di interesse pubblico dovrà essere, in particolare, dotato di un comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, incaricato, tra l'altro, di monitorare il processo di informativa finanziaria, di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio, di monitorare la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e di verificare l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile, specie per quanto concerne la prestazione dei servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione contabile.

L'articolo 44 dispone che, su base di reciprocità, le autorità competenti di uno Stato membro potranno abilitare un revisore di un paese terzo alla funzione di revisore legale, a condizione che la persona in questione dimostri di ottemperare ai requisiti equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri assoggetteranno i revisori contabili di paesi terzi iscritti all'albo ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tuttavia, tali soggetti potranno essere da ciò esentati qualora un altro Stato membro, o un sistema di controllo della qualità di un paese terzo ritenuto equivalente a quello predisposto dalla direttiva, abbiano effettuato un controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione del paese terzo di cui trattasi nel corso dei tre anni precedenti.

Gli Stati membri potranno autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, ma soltanto a determinate condizioni, in particolare se sono stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le autorità competenti interessate.

Per quanto riguarda il termine per il recepimento della direttiva, l'articolo 53 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare anteriormente al 29 giugno 2008 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva.

Rileva quindi come lo schema di decreto sia stato predisposto in forza della delega legislativa conferita dall'articolo 24 della legge n. 34 del 2008, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2007).

Al riguardo ricorda che la predetta norma di delega prevede, fra i principi e i criteri direttivi:

l'individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

la definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

la disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto, fra l'altro, dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori;

la disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla revisione del bilancio;

l'individuazione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle imprese di assicurazione, nonché, in sede di prima applicazione del numero 13) dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento;

la previsione, nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali;

il coordinamento delle funzioni rispettive del revisore e del collegio sindacale; — la previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione, previa loro adozione da parte della Unione europea;

il riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

Passando ad analizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso si compone di 10 Capi e 40 articoli.

Il Capo I dello schema di decreto, che si compone del solo articolo 1, reca le definizioni utilizzate dallo schema, tra le quali si segnalano quelle definizioni di revisione legale, di revisore legale, di responsabile della revisione, di relazione di revisione legale, di società di revisione legale.

In particolare segnala la lettera *b*) del comma 1, ai sensi della quale l'autorità di vigilanza competente per lo svolgimento delle funzioni di controllo pubblico, abilitazione, controllo della qualità, formazione continua, tenuta del registro e vigilanza sui revisori e sulle società di revisione diverse da quelle che hanno incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico è rappresentata dal Ministero dell'economia, il quale provvede in materia d'intesa con il Ministero della giustizia.

Il Capo II reca le norme in materia di abilitazione e di formazione continua dei soggetti abilitati all'attività di revisione.

Nel dettaglio, l'articolo 2 disciplina l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, la quale è riservata, ai sensi del comma 1, ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, i quali hanno diritto in modo esclusivo all'uso del titolo di revisore legale.

Ai sensi dei commi da 2 a 4, possono iscriversi nel predetto registro le persone fisiche e le società. Possono iscriversi nel registro stesso le persone fisiche che posseggano i requisiti indicati dal comma 2 (onorabilità, possesso di una laurea almeno triennale, svolgimento del tirocinio e superamento di un esame di idoneità professionale). Inoltre possono iscriversi anche, ai sensi del comma 3, le persone fisiche abilitate alla revisione legale in uno Stato membro dell'Unione europea che superino una prova attitudinale in italiano sulla normativa italiana rilevante, nonché i revisori di Paesi terzi e che posseggano requisiti equivalenti a quelli del comma 2 e superino la predetta prova attitudinale.

In base al comma 4 possono anche chiedere l'iscrizione nel registro le società che soddisfino le seguenti condizioni:

possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei componenti del consiglio di amministrazione o di gestione;

presenza nel consiglio di amministrazione o di gestione di una maggioranza di persone fisiche abilitate alla revisione legale negli Stati membri dell'Unione europea;

per le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, presenza di una maggioranza dei soci costituita da soggetti abilitati alla revisione legale in Stati membri dell'Unione europea;

per le società per azioni e le società in accomandita per azioni, previsione che le azioni siano nominative e non trasferibili mediante girata;

per le società per azioni e le società in accomandita per azioni e le società a

responsabilità abilitata, presenza di una maggioranza dei diritti di voto in assemblea di soggetti abilitati alla revisione legale in Stati membri dell'Unione europea;

iscrizione nel registro delle persone fisiche responsabili della revisione legale.

L'articolo 3, comma 1, descrive le finalità del tirocinio, che ha durata almeno triennale e deve essere svolto presso un revisore legale o un'impresa di revisione abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 8 rinvia ad un regolamento del Ministro dell'economia, emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la definizione delle modalità di svolgimento del tirocinio, delle modalità di iscrizione, cancellazione e sospensione dal registro del tirocinio, nonché le modalità di rilascio dell'attestazione di svolgimento del tirocinio, e gli obblighi informativi gravanti sul tirocinante e sul soggetto presso il quale il tirocinio è svolto.

I commi da 2 a 5 disciplinano le modalità di svolgimento del tirocinio, prevedendo la tenuta di un registro contenente le informazioni relative del tirocinio stesso, il quale è consultabile gratuitamente via Internet, nonché la redazione, da parte del tirocinante, per ogni anno di tirocinio, di una relazione sull'attività svolta, sottoscritta dal soggetto presso il quale è svolto il tirocinio e trasmessa al predetto registro.

L'articolo 4, comma 1, prevede che il Ministero dell'economia indica almeno due volte l'anno l'esame di idoneità per l'abilitazione alla revisione legale, secondo modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Consob.

I commi 2 e 3 specificano le materie sulle quali verte l'esame di idoneità professionale, che possono essere integrate e specificate con il predetto regolamento del Ministro della giustizia.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo, per gli iscritti nel registro dei revisori e nel re-

gistro dei tirocinanti, di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, secondo modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia, sentita la Consob. Tale attività di formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di adeguata struttura organizzativa, secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia.

Il Capo III reca le norme che disciplinano il Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, che il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro, nonché le modalità e termini di esame delle domande stesse sono definite con regolamento del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob.

Ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministero dell'economia verifica l'eventuale insussistenza dei requisiti per l'abilitazione, assegnando un termine all'iscritto per sanare tale carenza, ed eventualmente provvedendo a cancellare con proprio decreto, motivato e notificato all'interessato, la cancellazione dal registro stesso.

L'articolo 7 definisce, ai commi da 1 a 4, il contenuto informativo minimo che il registro deve recare con riferimento, rispettivamente, ai singoli revisori legali ed a ciascuna società di revisione, prevedendo altresì che siano indicate le competenze di vigilanza del Ministero dell'economia e della Consob.

Il comma 5 dispone che le informazioni siano conservate in forma elettronica e siano accessibili gratuitamente via Internet dal soggetto incaricato della tenuta del registro stesso.

I commi 6 e 7 stabiliscono che i soggetti iscritti comunichino tempestivamente ogni modifica delle informazioni ad essi relative, secondo modalità e termini che saranno definite dal regolamento emanato dal Ministro dell'economia, sentita la Consob, con il quale sarà altresì disciplinata l'attuazione dell'articolo.

L'articolo 8, comma 1, vincola i soggetti iscritti a comunicare al registro gli incarichi di revisione assunti, nonché, per le

società di revisione, l'obbligo di comunicare i responsabili della revisione ed i revisori che hanno collaborato al suo svolgimento.

I commi 2 e 3 prevedono regole specifiche per l'iscrizione in apposita sezione dei revisori inattivi, i quali non sono soggetti agli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5, al controllo di qualità previsto dall'articolo 20 né al pagamento dei contributi.

Il Capo IV reca le norme che disciplinano lo svolgimento della revisione legale.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, obbliga gli iscritti al rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale; elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Consob.

Il comma 2 prevede che il revisore o la società di revisione incaricati della revisione consultino il soggetto che precedentemente aveva tale incarico, per ottenerne ogni informazione utile.

A tale proposito rileva l'opportunità di prevedere esplicitamente l'obbligo, per il soggetto precedentemente incaricato dell'incarico di revisione, di consentire l'accesso alle informazioni da lui detenute al riguardo.

Il comma 3 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia, da emanare di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Consob, l'attuazione delle ulteriori misure di esecuzione che saranno adottate in materia dalla Commissione europea.

L'articolo 10 prescrive, al comma 1, l'obbligo di indipendenza e obiettività nell'effettuazione della revisione dei conti, mentre il comma 2 preclude l'effettuazione della revisione qualora sussistano relazioni con la società oggetto della revisione che possano far ritenere a terzi compromessa tale indipendenza.

A tal fine i commi da 3 a 7 individuano a titolo non esaustivo le ipotesi nelle quali sussiste un rischio per l'indipendenza del

revisore, prevedendo in tal caso il divieto di effettuare la revisione e stabilendo altresì l'obbligo di definire procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente tale situazione.

In tale contesto i commi da 9 a 11 prevedono che il corrispettivo per l'incarico di revisione, nonché la retribuzione dei dipendenti che partecipano alle attività di revisione non sia subordinato a condizioni, non sia funzionale al risultato della revisione, né dipendente dalla prestazione di servizi diversi, e che il medesimo corrispettivo sia determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori di revisione. A tale ultimo fine si prevedono criteri per la determinazione delle risorse professionali e dell'impegno temporale da impiegare nell'incarico.

Il comma 12 prevede che i soggetti abilitati all'esercizio di attività di revisione rispettino i principi di indipendenza ed obiettività, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Consob. Anche in questo caso, al comma 13, si affida ad un regolamento del Ministro dell'economia, da emanare di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, l'attuazione delle ulteriori misure di esecuzione che saranno adottate in materia dalla Commissione europea.

L'articolo 11, comma 1, rimanda ai principi determinati in sede europea per lo svolgimento dell'attività di revisione medesima, fatta salva, la possibilità, sancita dal comma 2, di stabilire, con regolamento del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, procedure ed obblighi supplementari, ovvero di sancire il divieto di applicare i principi comunitari, quando tali obblighi o divieti conseguano a specifiche norme legislative relative alla portata della revisione.

Il comma 3 specifica che, fino all'adozione dei predetti principi, si applicano i principi elaborati da associazioni, ordini

professionali e Consob, secondo le modalità stabilite con convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'economia e gli ordini e le associazioni professionali interessati, ai sensi dell'articolo 12.

L'articolo 13 dispone in ordine al conferimento, alla revoca e alle dimissioni dell'incarico, nonché alla risoluzione del contratto di revisione.

In particolare i commi da 1 a 3 prevedono che l'incarico, che ha la durata di 3 esercizi, venga conferito dall'assemblea sociale sentito l'organo di controllo determinando anche il relativo corrispettivo. La revoca è parimenti deliberata dall'assemblea quando ricorra giusta causa, che non può essere costituita da divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o procedure di revisione; la disposizione prevede altresì che contestualmente si provveda alla nomina del nuovo revisore.

In tale contesto i commi da 4 a 7 disciplinano i casi in cui il revisore si dimetta dall'incarico, ovvero risolva contestualmente il contratto di revisore, nei casi e con le modalità stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia, sentita la Consob; anche in tal caso si provvede tempestivamente alla nomina del revisore.

L'articolo 14 disciplina la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio, definendone il contenuto e le modalità di effettuazione.

In particolare il comma 2 indica i contenuti obbligatori della predetta relazione, che, in base al comma 4, è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione e depositata, ai sensi del comma 5, presso la società nonché presso l'ufficio del registro delle imprese.

In tale contesto il comma 6 prevede il diritto, per i revisori, di ottenere notizie e documenti utili dagli amministratori della società, nonché di procedere ad accertamenti e controlli e all'esame di atti e documenti. La disposizione specifica inoltre che il revisore assume l'integrale responsabilità per il giudizio espresso.

Con riferimento al comma 6, rileva l'opportunità di stabilire un termine mi-

nimo di conservazione dei documenti e delle carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione.

Evidenzia inoltre l'opportunità di prevedere l'obbligo, per il revisore legale o la società di revisione incaricati della revisione del bilancio consolidato, di conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi all'attività di revisione svolta dai revisori o dagli enti di revisione di Paesi terzi, ovvero di concordare con tali soggetti l'accesso a tali documentazioni.

Ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, i revisori e le società di revisione sono responsabili in solido tra loro e con gli amministratori della società – nei limiti del proprio contributo al danno cagionato – nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi, per l'ipotesi di inadempimento ai propri doveri. Sono altresì responsabili, il responsabile della revisione ed i dipendenti che vi hanno collaborato.

Ai sensi del comma 3 l'azione del risarcimento in tali casi si prescrive entro cinque anni dalla data della relazione di revisione.

Il Capo V reca disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti cosiddetti « di interesse pubblico ».

Nel dettaglio, l'articolo 16 comma 1, prevede un regime specifico di revisione per gli enti qualificati come « di interesse pubblico ».

Si tratta, in particolare: degli emittenti valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati; delle banche; delle imprese di assicurazione e riassicurazione; delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei sistemi di compensazione e garanzia; delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; delle SIM; delle SGR e delle SICAV.

A tale riguardo rileva l'opportunità di estendere la qualificazione di enti di interesse pubblico anche alle società italiane che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea di valori mobiliari.

Ai sensi del comma 2, per tali enti, nonché per le società da essi controllate o che li controllino, ovvero appartenenti al medesimo gruppo, è esclusa la possibilità che la revisione sia svolta da parte del collegio sindacale.

Il comma 4 prevede che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'ISVAP, individui con proprio regolamento, nell'ambito delle società di cui al comma 2, vale a dire nell'ambito delle società controllate da enti di interesse pubblico, che controllino enti di interesse pubblico o che siano appartenenti al medesimo gruppo di questi, le società che possono essere qualificate come enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni dello schema di decreto.

Inoltre, ai commi da 3 a 5, si prevede il potere della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'ISVAP, di graduare l'applicazione delle norme proposte agli enti di interesse pubblico e ai revisori che si occupano dei conti di tali soggetti giuridici, nonché di individuare le società facenti parte del gruppo cui appartiene l'ente di interesse pubblico che non rivestano significativa rilevanza, per le quali l'esercizio della revisione legale può essere svolto dal collegio sindacale.

L'articolo 17 detta specifiche previsioni in materia di indipendenza e di durata degli incarichi di revisione relativi agli enti di interesse pubblico.

In particolare il comma 1 prevede che l'incarico duri nove esercizi, e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente.

Inoltre, il comma 4 specifica che l'incarico di responsabile della revisione non può essere esercitato per un periodo eccedente sette esercizi, e che il responsabile medesimo non può assumere nuovamente tale incarico, anche per conto di diversa società di revisione, prima che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente.

I commi 2 e 3 prevedono che la Consob stabilisca con regolamento le situazioni che possano compromettere l'indipendenza del revisore e le misure da adottare

per rimuoverle, ed indicano i servizi che i revisori, le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli esponenti aziendali e i dipendenti delle società di revisione non possono fornire a tali enti, a società controllate o controllanti o appartenenti al medesimo gruppo.

Il comma 6 vieta l'esercizio della revisione legale per coloro che siano stati esponenti aziendali dell'ente, prima che sia decorso un biennio dalla cessazione da tali incarichi, mentre il comma 8 estende al revisore legale ed alla società di revisione il divieto di ottenere deleghe per la rappresentanza dei soci in assemblea.

Il comma 7 stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100.000 e 500.000 euro, irrogata dalla Consob, per la violazione dei divieti previsti dall'articolo.

Il comma 9 stabilisce che i revisori e le società di revisione confermino annualmente all'organo di controllo la propria indipendenza e comunichino a tale organo gli eventuali servizi diversi da quelli di revisioni forniti all'ente di interesse pubblico anche da soggetti appartenenti alla rete del revisore, discutendo inoltre con il predetto organo i rischi alla propria indipendenza e le misure per limitarli.

Ai sensi dell'articolo 18, i revisori e le società di revisione redigono una relazione di trasparenza, da essi sottoscritta eventualmente anche in formato elettronico, di cui la disposizione specifica i contenuti minimi, che deve essere pubblicata sul proprio sito Internet entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale.

L'articolo 19 si occupa delle modalità di vigilanza da parte degli organi di controllo degli enti di pubblico interesse.

In particolare si prevede, al comma 1, che l'organo di controllo degli enti di interesse pubblico vigili sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti e sull'indipendenza del revisore. In tale contesto il comma 3 prevede che il revisore presenti una relazione all'organo di controllo sulle

questioni fondamentali emerse, in particolare sulle carenze relative al processo di informativa finanziaria.

Ai sensi del comma 2, negli enti che adottino il sistema dualistico, le funzioni del comma 1 sono esercitate da un comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza, uno dei cui componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori.

Il comma 4 prevede che la proposta di designazione del revisore sia formulata sulla base di un parere vincolante dell'organo di controllo.

A tale riguardo segnala l'opportunità di prevedere espressamente il termine entro il quale ciascuna società interessata deve attribuire i compiti previsti dall'articolo 19 in capo al Comitato per il controllo interno.

Il Capo VI, il quale si compone del solo articolo 20, reca le norme che disciplinano il controllo della qualità dei revisori.

In particolare i commi 1 e 2 prevedono che gli iscritti nel Registro siano soggetti ad un controllo della qualità, ogni tre anni se svolgono la revisione su enti di interesse pubblico, ed ogni sei anni negli altri casi.

I commi da 3 a 6 definiscono le modalità per lo svolgimento del controllo di qualità, che è effettuato da persone fisiche in possesso di adeguata formazione professionale e scientifica, selezionate in modo tale da escludere ogni conflitto di interesse. Ai fini del controllo viene redatta una relazione sui suoi esiti, contenente eventuali raccomandazioni al revisore o alla società di revisione. Ai sensi del comma 7 il revisore e la società di revisione effettuano gli interventi richiesti nella relazione, in mancanza dei quali si applicano le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 dello schema di decreto.

I commi da 8 a 10 demandano a provvedimenti emanati dal Ministero dell'economia, sentita la Consob, nonché dalla Consob stessa, l'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo. Le ulteriori misure che saranno successivamente adottate in materia dalla Commissione europea

saranno a loro volta attuate con provvedimenti emanati dal Ministero dell'economia, sentita la Consob.

Il Capo VII reca le norme che disciplinano la vigilanza sui soggetti che esercitano la revisione e sui vari aspetti del sistema di revisione.

Nel dettaglio, l'articolo 21 definisce i poteri dell'autorità di vigilanza che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è rappresentata dal Ministero dell'economia, il quale provvede in materia d'intesa con il Ministero della giustizia.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l'autorità provvede al controllo della qualità ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni dello schema di decreto, relativamente ai revisori che non hanno incarichi presso enti di interesse pubblico. Inoltre essa esercita le funzioni pubbliche previste in materia di abilitazione, formazione continua, iscrizione nel registro e relativa tenuta.

In base ai commi da 2 a 5, l'autorità può avvalersi, per i compiti connessi all'abilitazione dei revisori, alla tenuta del registro, alla formazione continua ed al controllo della qualità, anche di enti pubblici e privati, sulla base di specifica convenzione. Tali enti si dotano di procedure per prevenire, rilevare e gestire eventuali conflitti di interesse, e sono a loro volta sottoposti alla vigilanza dell'autorità. Ai sensi del comma 6 l'autorità di vigilanza può richiedere dati, notizie e documenti, nonché eseguire ispezioni ed assumere notizie e chiarimenti da soci ed esponenti aziendali della società di revisione.

Ai sensi dei commi 7 ed 8, le funzioni attribuite all'autorità di vigilanza sono finanziate dai contributi cui sono tenuti gli iscritti nel registro dei revisori; la misura dei contributi, che è commisurata al mero costo del servizio, è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, e può essere commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi degli stessi iscritti quando il costo delle funzioni di

vigilanza varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dal soggetto iscritto nel registro dei revisori.

Ai sensi del comma 9, l'autorità di vigilanza pubblica sul proprio sito Internet, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

L'articolo 22 definisce le responsabilità ed i poteri della Consob sui revisori.

In particolare il comma 1 prevede che essa vigili sull'organizzazione e sull'attività dei revisori che hanno incarichi presso enti di interesse pubblico, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'idoneità tecnica e del controllo della qualità.

A tale riguardo segnala l'opportunità di consentire esplicitamente alla Consob l'emanazione di principi concernenti il controllo interno della qualità dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, sentiti gli ordini e le associazioni professionali di cui all'articolo 12 dello schema di decreto.

Inoltre potrebbe risultare opportuno specificare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera *b*), che spetta anche alla Consob vigilare in merito al rispetto delle disposizioni dello schema di decreto da parte dei revisori e delle società di revisione che hanno incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.

Ai sensi del comma 2 la Consob può richiedere dati, notizie e documenti, eseguire ispezioni, assumere notizie e chiarimenti da soci ed esponenti aziendali della società di revisione, nonché, ai sensi del comma 3, delegare i compiti di controllo della qualità ad altro ente.

Con riferimento al comma 2, rileva l'opportunità di prevedere che il potere della Consob di eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti possa esplicarsi anche nei confronti dei revisori legali, eventualmente mediante audizioni.

Con riferimento al comma 3, segnala come la disposizione non contenga, diversamente dall'articolo 21, alcuna previsione in merito alle caratteristiche degli enti cui la Consob può delegare i controlli della qualità.

In tale contesto i commi 6 e 7 vietano di incaricare del controllo della qualità su

revisori che abbiano incarichi presso enti di interesse pubblico, revisori che abbiano incarichi di revisione ovvero intrattengano rapporti con un revisore o una società di revisione; inoltre si prevede un lasso minimo di due anni dalla cessazione di ogni rapporto professionale tra il soggetto incaricato del controllo di qualità ed il revisore o la società di revisione oggetto del controllo stesso.

Il comma 8 prevede che i risultati dei controlli di qualità siano illustrati dalla Consob nella relazione annuale e pubblicati sul suo sito Internet.

In generale, relativamente alle disposizioni di cui al Capo VII in materia di vigilanza, rileva l'opportunità di prevedere esplicitamente la collaborazione tra l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 21 e la Consob, stabilendo altresì che tali autorità, nell'esercizio delle medesime attività di vigilanza non possono opporsi reciprocamente il segreto d'ufficio.

Il Capo VIII disciplina le sanzioni amministrative e penali applicabili in materia di revisione.

Nel dettaglio, l'articolo 23, comma 1, elenca i provvedimenti che il Ministero dell'economia, d'intesa con il Ministero della giustizia, può adottare qualora accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione.

Si tratta:

dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare compreso tra 1.000 e 150.000 euro;

della sospensione dal registro fino a cinque anni del responsabile della revisione;

della revoca degli incarichi di revisione;

del divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo fino a tre anni e della cancellazione dal registro del revisore, della società di revisione o del responsabile della revisione stessa.

A tale riguardo rileva come la disposizione non preveda la sanzione della can-

cellazione dal registro per i revisori legali persone fisiche.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia disponga la cancellazione dal registro del revisore, della società di revisione e del responsabile della revisione che non ottemperi ai provvedimenti emanati ai sensi del comma 1.

L'articolo 24 concerne invece i provvedimenti che la Consob può adottare quando accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione.

A tale riguardo ritiene opportuno chiarire meglio che i provvedimenti indicati nell'articolo possono essere adottati dalla Consob con riferimento all'attività di revisione svolta nei confronti di enti di interesse pubblico, nell'esercizio delle responsabilità e dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 22.

In particolare, ai sensi del comma 1, la Consob può:

applicare sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare compreso tra 10.000 e 500.000 euro;

revocare gli incarichi di revisione relativi ad enti di interesse pubblico;

proporre al Ministero dell'economia la sospensione dal registro fino a cinque anni del responsabile della revisione;

vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi relativi ad enti di interesse pubblico per un periodo fino a tre anni;

proporre al Ministero dell'economia la cancellazione dal registro della società di revisione o del responsabile della revisione stessa.

Anche in questo caso rileva come non sia prevista la sanzione della cancellazione dal registro per i revisori legali persone fisiche.

Ai sensi del comma 3 la Consob può inoltre proporre al Ministero dell'economia la cancellazione dal registro del revisore, della società di revisione e del re-

sponsabile della revisione che non ottemperi ai provvedimenti emanati ai sensi del comma 1.

In merito alla formulazione della disposizione, sottolinea l'esigenza di inserire una virgola tra le parole «dei revisori legali» e quelle «della società di revisione», analogamente al dettato del comma 2 dell'articolo 23, vertente su materia analoga, al fine di escludere dubbi circa la portata della disposizione.

In base al comma 5, ai procedimenti sanzionatori avviati ai sensi dell'articolo 24 si applica l'articolo 195 del TUF il quale disciplina procedimento sanzionatorio per l'erogazioni delle sanzioni amministrative previste dal Titolo II del medesimo TUF.

A tale riguardo rileva l'opportunità di estendere l'applicazione del predetto articolo 195 del TUF a tutti i provvedimenti sanzionatori di competenza della Consob previsti dallo schema di decreto, al fine di comprendervi anche le procedure per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17, comma 7 dello schema.

In tale contesto i commi 2 e 4 specificano che l'elevazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 7 dell'articolo 17 per la violazione dei divieti previsti dal medesimo articolo 17 in materia di indipendenza dei revisori non preclude l'applicabilità dei provvedimenti indicati dal comma 1, e che, qualora le predette violazioni delle norme dell'articolo 17 siano imputabili a soci, dipendenti o amministratori della società di revisione, la Consob può chiederne la sospensione o cancellazione dal registro dei revisori, qualora vi siano iscritti.

Gli articoli da 25 a 28 istituiscono una serie di nuove fattispecie penalmente rilevanti in materia di revisione legale.

In particolare, l'articolo 25, comma 1, prevede l'arresto fino ad un anno per i responsabili della revisione che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per conseguire un giusto profitto, consapevolmente e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stessa, attestino il falso o occultino informazioni concernenti la situazione economica, pa-

trimoniale e finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, senza cagionare danni patrimoniali.

Ai sensi del comma 2 la pena di cui al comma 1 è sostituita dalla reclusione da 1 a 4 anni qualora la predetta condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In base al comma 3 la pena di cui al comma 1 è sostituita dalla reclusione da 1 a 5 anni qualora il fatto sia commesso dal responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico. In tale ultima ipotesi, ai sensi del comma 4, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal responsabile della revisione per denaro o altra utilità, ovvero in concorso con esponenti aziendali della società oggetto della revisione.

Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano, ai sensi del comma 5, anche ai soggetti che diano o promettano l'utilità a fronte della falsità, nonché agli esponenti aziendali dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione che abbiano concorso a commettere il fatto.

L'articolo 26, comma 1, punisce con la reclusione fino a tre anni i responsabili della revisione che, a fronte di un'utilità data o promessa, compiano od omettano atti in violazione degli obblighi del loro ufficio, cagionando danno alla società; la pena si applica anche a chi dia o prometta l'utilità.

Il comma 2 punisce con la reclusione da 1 a 5 anni il responsabile della revisione, nonché gli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione che, per denaro o altra utilità, compiano o omettano atti violando gli obblighi inerenti al proprio ufficio, nell'esercizio della revisione di enti di interesse pubblico o di società controllate dal medesimo ente.

In entrambi i casi si procede d'ufficio, ai sensi del comma 3.

L'articolo 27, comma 1, punisce con l'ammenda sino a 75.000 euro gli amministratori che, occultando documenti o con altri artifici, impediscano o ostacolino l'attività di revisione. Qualora tale condotta abbia determinato un danno ai soci o ai

terzi, oltre alla predetta ammenda il comma 2 prevede l'arresto fino a 18 mesi.

Ai sensi del comma 3, qualora la revisione riguardi enti di interesse pubblico le predette pene sono raddoppiate.

Anche in questo caso si procede d'ufficio, in base al comma 4.

L'articolo 28, comma 1, prevede l'arresto da 1 a 3 anni e la multa da 1.000 a 100.000 euro per il responsabile della revisione, gli amministratori, i soci e i dipendenti della società di revisione che percepiscano compensi, in denaro o in altra forma, dalla società soggetta alla revisione, oltre a quelli pattuiti legittimamente. Ai sensi del comma 2 la medesima pena si applica agli esponenti aziendali e ai liquidatori della società soggetta a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

L'articolo 29, comma 1, dispone l'aumento fino alla metà delle pene previste per i fatti di cui agli articoli 25, commi 3, 4 e 5, 26, comma 2, qualora le condotte ivi previste determinino un danno di rilevante gravità per la società di revisione o per quella assoggettata a revisione. La previsione si applica anche per i fatti previsti dall'articolo 28, quando l'attività di revisione riguardi enti di interesse pubblico.

Il comma 2 stabilisce che la sentenza penale pronunciata a carico dei responsabili della revisione, degli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione, per reati commessi nell'esercizio della revisione, è comunicata al Ministero dell'economia e alla Consob.

Il Capo IX reca le norme che disciplinano gli aspetti internazionali della disciplina in materia di revisione.

Nel dettaglio, l'articolo 30 disciplina la cooperazione internazionale tra le autorità competenti in tema di vigilanza sulla revisione contabile.

In particolare, il comma 1 prevede che le autorità competenti, gli Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi possano chiedere al Ministero dell'economia e alla Consob di effettuare un'indagine nel territorio della Repubblica, sotto il controllo della stessa Consob o del Ministero medesimo. Inoltre, ai sensi del comma 3,

il Ministero e la Consob adottano le misure di rispettiva competenza nel caso in cui l'autorità competente di altro Stato membro notifichi loro che nel territorio italiano sono in atto o sono state svolte attività contrarie alle norme in materia di revisione.

In parallelo il comma 2 prevede che la Consob o il Ministero forniscano all'autorità competente di un altro Stato membro tutti gli elementi informativi, quando siano giunti alla conclusione che sul territorio di altro Stato membro siano in atto o siano state svolte attività contrarie alla disciplina in materia di revisione legale.

Il comma 4 prevede altresì che il Ministero o la Consob comunichino alle competenti autorità dei Paesi terzi i provvedimenti di sospensione o revoca dell'abilitazione adottati nei confronti di revisori o società di revisione abilitati ed iscritti presso tale Paese.

L'articolo 31 consente, a determinate condizioni, l'iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro tenuto in Italia.

In particolare, ai sensi del comma 1, tale possibilità è riconosciuta ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi che presentano relazioni di revisione concernenti una società con sede in un Paese terzo il cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano.

Il comma 2 indica le condizioni richieste per l'iscrizione nel registro, mentre il comma 4 prevede l'applicazione delle norme indicate nell'articolo 7 dello schema di decreto, in materia di contenuto informativo del registro dei revisori.

Il comma 7 demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia, da emanare sentita la Consob, la definizione delle disposizioni attuative.

Il comma 5 prevede che i revisori dei Paesi terzi iscritti nel registro sono responsabili delle informazioni ivi contenute e devono notificare tempestivamente qualsiasi modifica, mentre il comma 6 stabilisce che le relazioni di revisione redatte da revisori di Paesi terzi non iscritti nel registro sono prive di effetti giuridici.

L'articolo 32, commi 1 e 2, prevede che i revisori di Paesi terzi sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità ed alle indagini e sanzioni previste dallo schema di decreto, salva la possibilità di essere esentati dai controlli di qualità qualora essi siano già assoggettati a controlli di qualità ritenuti equivalenti in altro Stato membro o Paese terzo nel corso dei tre anni precedenti.

Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia attua con proprio regolamento, sentita la Consob, le previsioni del comma 2 in materia di esenzione dai controlli di qualità.

L'articolo 33, comma 1, consente al Ministero dell'economia, sentita la Consob, di non applicare le norme degli articoli 31 o 32 ai revisori di Paesi terzi che siano sottoposti in tale Paese a sistemi di vigilanza, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni equivalenti a quelli previsti dai capi VI, VII e VIII dello schema di decreto. Ai sensi del comma 2, tali esenzioni o deroghe sono stabilite su base di reciprocità, previa stipula di accordi di cooperazione tra l'Italia ed il Paese terzo.

Anche in questo caso l'attuazione dell'articolo è affidata, ai sensi del comma 4, ad un regolamento del Ministro dell'economia, da emanare sentita la Consob.

Il Capo X reca modifiche e abrogazioni alla normativa vigente.

Nel dettaglio, l'articolo 34 reca una serie di modifiche piuttosto articolate al Codice civile.

In particolare assumono specifica rilevanza la sostituzione degli articoli 2409-*bis*, 2477 e 2543 del codice civile.

In dettaglio, il nuovo articolo 2409-*bis*, introdotto dal comma 8, prevede, al primo comma, che il controllo contabile sulla società per azioni sia esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori, eliminando in tal modo il riferimento a registro istituito presso il Ministero della giustizia. Inoltre il secondo comma prevede che lo statuto delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato possano prevedere che il controllo contabile sia

esercitato dal collegio sindacale, il quale è in tal caso costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

In sostanza la nuova formulazione dell'articolo estende l'obbligo della revisione legale dei conti a tutte le società per azioni, e non più, come previsto dall'attuale secondo comma dell'articolo, alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salva la possibilità, per gli statuti delle società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, di prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale.

L'articolo 2477, come sostituito dal comma 26, sostanzialmente amplia, al terzo comma, i casi nei quali è obbligatoria la nomina del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata.

Tale obbligo sussiste non più solo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le SPA, e quando la società abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti recati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* (totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a 3.655.000 euro; ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 7.300.000 euro; numero di dipendenti occupanti mediamente non superiori a 50 unità), ma anche quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando controlli una società tenuta alla revisione legale.

In connessione con tale nuova previsione, il sesto comma dell'articolo 2477 prevede che l'assemblea che approvi il bilancio in cui vengono superati i limiti deve nominare entro 30 giorni il collegio sindacale; in mancanza provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Con riferimento all'articolo 2543 del codice civile, il comma 35 dell'articolo 34 sostituisce il primo comma dell'articolo, rendendo generalmente obbligatoria la nomina del collegio sindacale nelle società cooperative, ad eccezione delle società cooperative che hanno optato per l'applicazione delle norme sulle società a responsabilità limitata, per le quali la nomina del collegio sindacale è obbligatoria

nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 (capitale non inferiore a quello minimo per le SPA; superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti recati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*; società tenuta alla redazione del bilancio consolidato; società che controlli una società tenuta alla revisione legale), nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Inoltre il comma 9 dell'articolo 34 abroga gli articoli da 2409-*ter* a 2409-*sexies* del codice civile, in materia di svolgimento dell'attività di revisione, conferimento e revoca dei revisori, incompatibilità e responsabilità degli stessi, il cui contenuto è compreso nelle nuove disposizioni recate dallo schema di decreto; conseguentemente i commi 12 e 15 sostituiscono, agli articoli 2409-*quinquiesdecies* e 2409-*noviesdecies*, il riferimento a tali articoli abrogati con quello all'articolo 2409-*bis*, come sostituito dal predetto comma 8.

In merito alla formulazione del comma 15, rileva l'opportunità di sopprimere il riferimento al terzo comma dell'articolo 2409-*bis* contenuto nel secondo comma dell'articolo 2409-*noviesdecies*, sostituito dalla lettera *b*) del medesimo comma 15, in quanto la nuova versione del medesimo articolo 2409-*bis*, recata dal comma 8 dell'articolo 34, si compone di soli due commi.

Il comma 16 introduce un nuovo numero 16-*bis* al comma 1 dell'articolo 2427, relativamente al contenuto della nota integrativa del bilancio delle società per azioni, al fine di prevedere che la nota deve indicare anche l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, quello dei corrispettivi per altri servizi di verifica, quello di consulenza fiscale, e quello per gli altri servizi diversi per la revisione contabile.

Il comma 17 apporta talune modifiche all'articolo 2429, prevedendo che il bilancio deve essere comunicato, oltre che al collegio sindacale, anche al soggetto incaricato della revisione legale, e sopprimendo il secondo periodo del secondo

comma, in base al quale il collegio sindacale, quando esercita il controllo contabile, redige una relazione contenente il giudizio sul bilancio attualmente prevista dall'articolo 2409-ter, soppresso dal sopra illustrato comma 9.

Il comma 32 abroga l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2501-sexies del codice civile, il quale prevede che l'esperto chiamato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, in occasione della fusione tra società, sia scelto tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo, qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione è quotata in mercati regolamentati.

A tale proposito rileva l'opportunità di modificare, piuttosto che abrogare, il predetto ultimo periodo del comma 3, prevedendo che l'esperto sia scelto tra i soggetti sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi delle norme contenute nello schema di decreto.

Il comma 34 sostituisce invece il primo comma dell'articolo 2503 il quale disciplina l'opposizione dei creditori alla fusione di più società.

In particolare viene espunto il riferimento alla possibilità che la relazione sul rapporto di cambio delle azioni o delle quote, prevista nell'ambito della fusione stessa dall'articolo 2501-sexies, sia redatta da un'unica società di revisione, la quale asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione stessa, rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori.

Inoltre si integrano i casi nei quali la fusione può essere effettuata anche prima della decorrenza dei 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di fusione adottate da tutte le società coinvolte, inserendo anche l'ipotesi nella quale siano rilasciate garanzie fideiussorie da parte di istituti di credito o di un'impresa di assicurazione.

Il comma 35 (che dovrebbe essere rinumerato come 36), abroga l'articolo 2624 in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, il cui contenuto è ora compreso nell'articolo

25 dello schema di decreto legislativo. Parimenti il comma 36 (che dovrebbe essere rinumerato come 37) apporta talune modifiche all'articolo 2625, in materia di impedito controllo, al fine di armonizzarlo con le disposizioni in materia recate dall'articolo 27 dello schema di decreto, mentre il comma 37 (che dovrebbe essere rinumerato come 38) modifica il primo comma dell'articolo 2635 per armonizzarlo con le nuove previsioni di cui all'articolo 26 dello schema di decreto.

L'articolo 34 reca inoltre una serie di modifiche lessicali ad articoli del codice civile volti a sostituire le nozioni di « controllo contabile » o di « revisione contabile » con quella di « revisione legale dei conti »; a sostituire la nozione di « revisore » con quella di « soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti »; di sostituire la nozione di « iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia » con quello di « revisori legali iscritti nell'apposito registro », al fine di armonizzare il contenuto dello stesso codice con le modifiche introdotte in attuazione della direttiva 2006/43/CE.

L'articolo 35 reca modifiche agli articoli 38 e 41 del decreto legislativo n. 127 del 1991, in materia di bilancio consolidato.

In particolare il comma 1 introduce una nuova lettera all'interno del comma 1 dell'articolo 38, al fine di prevedere che la nota integrativa del bilancio consolidato deve contenere anche la separata indicazione dei corrispettivi spettanti al revisore o alla società di revisione per la revisione dei conti consolidati; dei corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica; dei corrispettivi spettanti per i servizi di consulenza fiscale e di quelli per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.

Il comma 2 sostituisce invece l'articolo 41.

In particolare, rispetto all'attuale formulazione della disposizione, si specifica che il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale, e non più, genericamente, ad un controllo che ne accerti la regolarità

e corrispondenza alle scritture contabili, e si indica che la revisione del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio e non più, genericamente, agli organi o soggetti cui è attribuito il controllo sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.

In merito a tale ultima previsione potrebbe risultare opportuno specificare che il riferimento al bilancio di esercizio contenuto al nuovo comma 2 dell'articolo 41 deve intendersi al bilancio di esercizio della società controllante.

Vengono inoltre meno le previsioni, contenute nell'attuale formulazione della disposizione, relative ai contenuti della relazione sulla gestione ed alla sua sottoscrizione, i quali risultano contenuti nell'articolo 14 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 36 apporta alcune modifiche al TUB.

In particolare il comma 1 introduce nell'articolo 51 del TUB due nuovi commi, ai sensi dei quali le banche sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, secondo modalità da quest'ultima stabilite, la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione, le sue eventuali dimissioni o risoluzione consensuale del mandato, nonché l'eventuale revoca dell'incarico di revisione.

Il comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 52 del TUB, sostanzialmente al fine di eliminare la previsione del comma 2-bis del predetto articolo 52, secondo cui lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere di affidare al collegio sindacale il controllo contabile.

I commi 3 e 4 modificano gli articoli 72 ed 84 del predetto TUB, al fine di sostituirvi la nozione di « controllo contabile o revisione » con quella di « revisione legale dei conti ».

L'articolo 37 apporta una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

In particolare, il comma 8 sostituisce l'articolo 96 del TUF, prevedendo che il

bilancio ed il bilancio consolidato della società emittente strumenti finanziari aperti al pubblico siano corredati da relazioni di revisione nelle quali un revisore o una società di revisione esprimono il proprio giudizio. Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 96, la principale modifica riguarda il fatto che il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 2 dello schema di decreto.

Inoltre si ribadisce il divieto di offrire al pubblico prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari nel caso in cui il revisore o la società di revisione abbiano espresso un giudizio negativo ovvero si siano dichiarati impossibilitati ad esprimerlo.

Il comma 9 sostituisce il comma 3 dell'articolo 97 del TUF, relativo all'obbligo, per gli emittenti, di sottoporre al giudizio di revisione contabile il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato approvati o redatti nel periodo di offerta al pubblico del prodotto finanziario da essi emesso, eliminando il riferimento all'articolo 156, che è quasi completamente abrogato dallo schema di decreto.

Il comma 15 sostituisce il comma 2 dell'articolo 155 del TUF, eliminando la previsione relativa al diritto dei revisori di ottenere documenti o notizie dalla società di revisione e di procedere ad accertamenti ispezioni e controlli, la quale è compresa nell'articolo 14, comma 6 dello schema di decreto legislativo. Rimane invece ferma la norma in base alla quale il revisore o la società di revisione sono tenuti ad informare la Consob e l'organo di controllo della società sottoposta a revisione circa i fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'incarico.

Il comma 16 sostituisce il comma 4 dell'articolo 156 del TUF, al fine di prevedere che l'obbligo di tempestiva informazione alla Consob gravante sul revisore o sulla società di revisione, sussiste non solo in caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità ad esprimerlo, ma anche in presenza, nella rela-

zione di revisione, di richiami relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Il comma 18 sostituisce il comma 1 dell'articolo 159 del TUF, in materia di nomina del revisore, prevedendo che, in caso di mancata nomina del revisore o della società di revisione, la società interessata informa la Consob, spiegando le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 9 del TUF, in materia di revisione legale.

Il nuovo testo dell'articolo 9, prevede, al comma 1, che alle SIM alle SGR ed alle SICAV si applichi l'articolo 159, comma 1, del medesimo TUF, come sostituito dal predetto comma 18 dell'articolo 37; rispetto all'attuale versione è eliminato il riferimento ad una serie di disposizioni del TUF, alcune delle quali sono abrogate dallo stesso schema di decreto.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 9 specifica che, per le SGR, il revisore o la società di revisione provvedono con apposita relazione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune.

I comma 19 e 20 sostituiscono il comma 4 dell'articolo 165-*quater* del TUF e modificano il comma 5 del medesimo articolo 165-*quater*, in materia di revisione del bilancio della società estera avente sede legale in uno Stato che non garantisce la trasparenza societaria, controllata da società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

Rispetto alla vigente versione della disposizione si prevede che la revisione possa essere svolta non solo dalla società di revisione incaricata della revisione del bilancio della società italiana, ma anche dal revisore legale che abbia tale incarico. Si prevede altresì che, nel caso in cui il revisore o la società di revisione si avvalgano, ai fini della revisione del bilancio della società estera, di altro soggetto idoneo, questo debba essere un revisore o una società di revisione. Inoltre la nozione di controllo contabile viene sostituita da quella di revisione contabile.

Il comma 22 sopprime una serie di disposizioni contenute nel TUF, le quali risultano incompatibili con le nuove previsioni recate dallo schema di decreto legislativo. In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di revisione, il contenuto delle relazioni di revisione, il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione, il regime delle incompatibilità, l'albo speciale delle società di revisione, la vigilanza della Consob ed i provvedimenti che questa può adottare, il regime di responsabilità dei revisori, la revisione contabile dei gruppi, nonché le fattispecie penali previste in materia dal TUF.

In tale contesto rileva l'opportunità di abrogare anche l'articolo 177 del TUF, il quale sanziona penalmente la fattispecie di illeciti rapporti patrimoniali degli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione con la società assoggettata a revisione, riconducendo tale previsione nell'ambito dello schema di decreto legislativo.

Conseguentemente alle predette abrogazioni, i commi 6, 7, 11 e 13 correggono taluni riferimenti interni contenuti in disposizioni del TUF.

L'articolo 37 reca inoltre una serie di modifiche lessicali ad articoli del TUF volti a sostituire la nozione di « revisione contabile » con quella di « revisione legale dei conti » ed a sostituire la nozione di « società incaricata della revisione contabile » (o analoga) con quella di « soggetto incaricato della revisione legale dei conti », al fine di armonizzare il contenuto dello stesso TUF con le modifiche introdotte in attuazione della direttiva 2006/43.

L'articolo 38 modifica il Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare il comma 2, lettera *b*), sostituisce il comma 1 dell'articolo 102 del Codice, in materia di revisione contabile del bilancio delle imprese delle assicurazione e riassicurazione che abbiano sede legale in Italia.

Rispetto alla formulazione vigente l'obbligo di revisione è esteso anche al bilancio

delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione che abbiano sede legale in uno Stato terzo.

A tale riguardo segnala l'opportunità di specificare che il riferimento alle sedi secondarie riguarda quelle situate nel territorio della Repubblica.

Inoltre si stabilisce che l'incarico di revisione può essere attribuito anche ad un revisore, e non solo ad una società di revisione; tali soggetti devono essere iscritti nel registro istituito di cui all'articolo 2 dello schema di decreto, e non più nell'albo speciale delle società di revisione previsto dall'articolo 161 del TUF, il quale è soppresso dall'articolo 37, comma 22 dello schema. Si specifica altresì che qualora l'incarico di revisione sia attribuito ad un revisore legale, si applica l'articolo 103 del codice delle assicurazioni.

La lettera *c)* modifica il comma 2 del predetto articolo 102, inserendo la figura del revisore legale accanto a quella, già contemplata, della società di revisione.

La lettera *d)* sostituisce il comma 3, eliminando il riferimento ad alcune disposizioni del TUF, soppresse dall'articolo 37, comma 22, dello schema di decreto.

La lettera *e)* abroga il comma 5 dell'articolo, il quale prevede che, qualora l'ISVAP venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico di revisione, ne informa immediatamente la Consob, in quanto tale previsione risulta compresa nel nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 190 del Codice, introdotto dal comma 6 dell'articolo 38.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 103 del Codice delle assicurazioni, relativo alle valutazioni attuariali nell'ambito della revisione.

In dettaglio, la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 103 prevede che, quando l'incarico di revisione sia conferito ad un revisore legale, ovvero quando tra gli amministratori della società di revisione non sia presente un attuario iscritto nel relativo albo professionale, la relazione di revisione deve essere corredata dalla redazione di un attuario, nominato dal revisore o dalla società di revisione.

Al comma 2 dell'articolo 103, in materia di durata e revoca dell'incarico dell'attuario, si porta da tre a nove esercizi la durata massima dell'incarico, il quale può essere rinnovato solo dopo che siano decorsi tre esercizi dalla data di cessazione dell'incarico stesso. Inoltre si precisa che il divieto di rinnovo si applica anche quando l'incarico sia conferito per conto di una diversa società di revisione. Restano ferme le previsioni in materia di comunicazione all'ISVAP della revoca dell'incarico e di efficacia di quest'ultima.

Al comma 3 del medesimo articolo 103 viene aggiunta una previsione in base alla quale l'attuario deve trovarsi nelle condizioni di indipendenza individuate con regolamento dall'ISVAP. Inoltre si precisa che, oltre alle situazioni di incompatibilità dell'attuario specificamente indicate dal comma, le ulteriori situazioni di incompatibilità saranno individuate dall'ISVAP con regolamento.

Al comma 4 si inserisce, tra la documentazione che l'attuario ed il legale rappresentante dell'impresa devono trasmettere all'ISVAP al conferimento dell'incarico, anche quella comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza, secondo modalità fissate dall'ISVAP.

Al riguardo potrebbe risultare opportuno precisare che il legale rappresentante cui fa riferimento la disposizione è il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei confronti della quale l'attuario svolge il proprio incarico.

In connessione con le modifiche apportate all'articolo 103, il comma 12 dell'articolo 38 inserisce due nuovi periodi nell'articolo 323, comma 1, del Codice, al fine di prevedere che, all'attuario il quale violi le previsioni dell'articolo 103, comma 3, in materia di condizioni di indipendenza e di situazioni di incompatibilità, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100.000 e 500.000 euro, nonché le sanzioni penali previste per il reato di corruzione del revisore, di cui all'articolo 26 dello schema di decreto.

Il comma 4 dell'articolo 38 sostituisce l'articolo 104 del Codice, in materia di

verifica sulla conformità alle scritture contabili dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa che l'ISVAP può far svolgere ai soggetti incaricati della revisione. In tale ambito si inserisce, accanto alla figura della società di revisione, anche quella del revisore legale.

Il comma 6 modifica l'articolo 190 del Codice, in particolare inserendovi due nuovi commi. Il nuovo comma 5-*bis* stabilisce l'obbligo, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, di comunicare tempestivamente all'ISVAP, secondo modalità e termini stabiliti dall'ISVAP stesso, la nomina o la mancata nomina, o la revoca del soggetto incaricato della revisione, le dimissioni di quest'ultimo, nonché la risoluzione consensuale del mandato di revisione.

Il nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 190 stabilisce che, in caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione, l'ISVAP adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal Codice.

In connessione con le modifiche recate dal comma 6, il comma 7 integra il comma 1 dell'articolo 310 del Codice, in materia di sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la violazione di una serie di disposizioni del codice stesso, inserendovi anche il riferimento al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 190.

Il comma 8 modifica l'articolo 321 del Codice, in materia di doveri degli organi di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare il nuovo comma 3 dell'articolo 321 prevede che l'obbligo, gravante sull'ISVAP, di dare informazione sui provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione, si esplica non più nei confronti del Ministero della giustizia, ma nei confronti del Ministero dell'economia e della Consob; tale modifica discende dal fatto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, l'autorità di vigilanza in materia è identificata nel Ministero dell'economia. In parallelo, si prevede che queste ultime autorità informino l'ISVAP dei provvedimenti adottati.

Inoltre il comma 8 sopprime il comma 4 del medesimo articolo 321, il quale attualmente prevede che il Ministero della Giustizia informi l'ISVAP dei provvedimenti adottati; anche in questo caso l'abrogazione è legata al fatto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto, l'autorità di vigilanza in materia è identificata nel Ministero dell'economia.

L'articolo 38 reca inoltre una serie di modifiche lessicali ad articoli del codice delle assicurazioni, volti a sostituire la nozione di « revisione contabile » con quella di « revisione legale » ad affiancare alla nozione di « società di revisione » quella di « revisore legale », ovvero a sostituirla con quella di « soggetto incaricato della revisione legale dei conti », al fine di armonizzare il contenuto dello stesso codice con le modifiche introdotte in attuazione della direttiva 2006/43.

L'articolo 39 reca disposizioni in tema di personale, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo Ministero dallo schema di decreto, conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale, in deroga ai divieti ed alle limitazioni previste dalla legislazione, nell'ambito della dotazione organica del Ministero stesso.

La disposizione specifica che agli eventuali oneri si fa fronte utilizzando le risorse finanziarie del fondo per il personale dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle altre amministrazioni statali, istituito dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, al quale affluisce una quota delle maggiori entrate derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, al lavoro irregolare, al gioco illegale ed alle frodi negli scambi intra ed extracomunitari

L'articolo 40 reca, al comma 1, l'abrogazione di una serie di provvedimenti e disposizioni il cui contenuto è superato dal testo dello schema di decreto legislativo.

A tale riguardo rileva l'opportunità di verificare la vigenza di ulteriori provvedimenti normativi vertenti in materia di

revisioni, che debbano anch'essi essere abrogati, in quanto ormai ricompresi nella disciplina contenuta nello schema di decreto.

I commi da 2 a 4 contengono invece il regime transitorio.

In particolare, il comma 2 prevede che, fino all'emanazione dei provvedimenti in materia di mobilitazione e formazione continua, registro dei revisori, svolgimento della revisione legale, nonché in materia di indipendenza dei revisori e controllo della qualità, per revisore legale si intende il soggetto iscritto nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, e per società di revisione legale si intendono le società di revisione iscritte nell'Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 161 del TUF.

Il comma 3 specifica che, fino all'emanazione dei regolamenti attuativi del Ministro dell'economia, i revisori legali e le società di revisione che non siano iscritte nell'Albo speciale di cui al già citato articolo 161 del TUF non possono effettuare la revisione legale nei confronti degli enti di interesse pubblico.

Il comma 4 stabilisce che le persone fisiche e le società le quali risultino già iscritte al Registro dei revisori contabili di cui al già citato decreto legislativo n. 88 del 1992 e nell'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del TUF, hanno diritto ad iscriversi nel Registro istituito dall'articolo 2 dello schema di decreto.

Con riferimento al predetto regime transitorio rileva l'opportunità di integrarne il contenuto, in particolare al fine:

di consentire lo svolgimento, fino alla loro naturale scadenza, degli incarichi di revisione in corso presso gli enti di interesse pubblico;

di prevedere una disciplina transitoria che disciplini il regime sanzionatorio applicabile fino all'istituzione del registro previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto;

di prevedere la vigenza dei principi di revisione stabiliti dalla Consob fino alla

data di entrata in vigore dei principi di revisione emanati ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto;

di prevedere la salvaguardia dei regolamenti emanati dalla Consob in materia di indipendenza e revisione dei gruppi quotati, fino all'adozione dei regolamenti previsti in materia dagli articolo 16 e 17 dello schema di decreto.

Si riserva quindi di formulare, d'intesa con il relatore per la II Commissione, una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 7 dicembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 145.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, in sostituzione dei relatori, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2007/36/CE, essa reca una serie di misure atte a garantire la parità di

trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.

Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

A tale proposito rileva come il termine per l'attuazione della direttiva sia scaduto il 3 agosto 2009 e come la Commissione europea abbia già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Evidenzia quindi come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 31 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.

I principi e criteri direttivi della delega, di cui al comma 1 del medesimo articolo 31 prevedono, alla lettera *a*), che siano esclusi dall'ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative.

La lettera *b*) demanda il Governo ad individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La lettera *c*) richiede che il termine minimo intercorrente fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione sia indicato considerando l'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti, nonché l'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, ed assicurando

inoltre il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE.

La lettera *d*) richiede che la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione sia adeguata a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE, secondo cui la convocazione deve come minimo, fra l'altro: *a*) indicare con precisione dove e quando si svolgerà l'assemblea e l'ordine del giorno proposto per la stessa; *b*) contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti una serie di profili; *c*) se applicabile, indicare la data di registrazione, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; *d*) indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera.

La stessa lettera *d*) prescrive inoltre che le modalità di diffusione dell'avviso di convocazione siano disciplinate in termini tali da garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente. La lettera *e*) richiede che la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-*bis* del TUF venga adeguata a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, senza avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, a mente della quale gli Stati membri possono stabilire che il diritto di iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea – a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea – e il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all'ordine del giorno dell'assemblea siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).

La medesima lettera *e*) richiede altresì che sia confermata la partecipazione minima per l'esercizio del diritto nella misura del quarantesimo del capitale sociale,

nonché quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 3, del TUF in materia di integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea.

La lettera *f*) prescrive che la disciplina relativa alla legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto sia adeguata a quanto previsto dal richiamato articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, sulla base dei seguenti ulteriori principi di delega: introduzione delle opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata; introduzione delle opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso; riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e di dematerializzazione.

La lettera *m*) richiede che, nell'identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, il legislatore delegato si avvalga delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della direttiva 2007/36/CE.

Ulteriori principi e criteri di delega richiedono:

che sia rivista e semplificata la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza (lettera *n*);

che sia disciplinato, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE (lettera *o*);

che siano eventualmente previsti i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega (lettera *p*);

che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non supe-

riori nel massimo a euro 500.000 per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE (lettera q).

Passando ad esaminare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, ricorda innanzitutto che, ai sensi della norma di delega, sono espressamente escluse dal relativo ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative.

Alla luce di tale prescrizione, per quanto concerne le cooperative lo schema di decreto ha pertanto escluso tali soggetti dall'ambito applicativo della disciplina comunitaria, utilizzando diverse modalità.

In particolare, soprattutto nei casi in cui le cooperative fruiscono di una normativa speciale, queste sono state escluse esplicitamente dall'ambito di applicazione della norme che lo schema di decreto introduce in attuazione della normativa comunitaria.

È il caso dell'articolo 3, comma 10, dello schema di decreto che, introducendo nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) la Sezione II-*bis*, dedicata alle deleghe di voto, prevede espressamente, nel nuovo articolo 135-*quinquies* del TUF, l'esclusione delle cooperative dall'ambito di applicazione di tale normativa.

In altri casi, laddove le cooperative erano già escluse dall'applicazione di determinati istituti dalla normativa in vigore, viene confermata tale esclusione: ad esempio, l'articolo 3, comma 12, dello schema, lascia inalterata la parte dell'articolo 137 del TUF in base alla quale le società cooperative sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di sollecitazione di deleghe di voto.

L'articolo 7, comma 4, esclude inoltre l'applicabilità alle società cooperative di tutte una serie di norme previste dal TUF (articolo 1, comma 1, e articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 e 22) in materia di convocazione, informativa preassembleare e diritti dei soci.

Poiché si tratta di disposizioni che o schema di decreto ha introdotto o modificato per adeguarsi ai principi della direttiva, viene specificato che per le società cooperative continueranno ad applicarsi le corrispondenti disposizioni nella formulazione previgente all'entrata in vigore dello schema di decreto.

Al riguardo si segnala come, secondo le indicazioni contenute nella Relazione illustrativa allo schema di decreto, la disciplina della gestione accentrata si applica invece alle cooperative con azioni quotate o diffuse fra il pubblico, dal momento che il riordino di tale disciplina non costituisce attuazione della direttiva.

In secondo luogo la Relazione evidenzia come non si sia voluto specificare che le disposizioni del decreto legislativo non si applicano agli organismi di investimento collettivo, dal momento che non è stata modificata la disciplina speciale ad essi relativa contenuta nel TUF.

In terzo luogo essa specifica che non è stato ritenuto necessario prevedere espressamente l'estensione delle norme del decreto legislativo alle assemblee speciali degli azionisti di risparmio, in quanto già riconosciuto dall'ordinamento.

Riguardo all'applicazione della direttiva agli emittenti azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico, l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto introduce un nuovo comma 2-*ter* nell'articolo 116 del TUF, diretto a specificare che si applicano alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante tutta una serie di disposizioni (il nuovo articolo 125-*bis* del TUF, in materia di termini e contenuto dell'avviso di convocazione; il nuovo articolo 125-*ter*, in materia di pubblicazione delle relazioni degli amministratori; il nuovo articolo 125-*quater*, in materia di sito Internet; l'articolo 126, in materia di convocazioni successive alla prima; il nuovo articolo 126-*bis*, in materia di integrazione dell'ordine del giorno, e l'articolo 127, in materia di voto per corrispondenza o in via elettronica).

È altresì data facoltà alla Consob di estendere con regolamento l'applicabilità di tali disposizioni anche agli emittenti

altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Si prevede inoltre che la Consob possa dispensare dai suddetti obblighi gli emittenti strumenti finanziari quotati solo in altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi ai quali sono tenuti in forza della quotazione.

Per quanto concerne la disciplina del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni quotate, l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto introduce nel TUF un nuovo articolo 125-*bis*, il quale prevede, al comma 1, che l'avviso di assemblea sia pubblicato su Internet entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa. Il medesimo comma 1 prevede altresì che l'avviso di convocazione sia pubblicato sul sito Internet della società nonché con le modalità indicate dalla Consob con regolamento.

Il comma 3 del nuovo articolo 125-*bis* prevede invece un termine di convocazione abbreviato di ventuno giorni precedenti l'assemblea relativamente alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile.

Il comma 2 del medesimo articolo 125-*bis* stabilisce un termine di quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Il comma 4 regola dettagliatamente i contenuti dell'avviso di convocazione.

L'articolo 3, comma 1, prevede invece, modificando l'articolo 104, comma 2, del TUF, un termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea prevista nei casi di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in ottemperanza al disposto della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Sul punto evidenzia altresì come l'articolo 3, comma 18, dello schema di decreto abbia inserito un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 147-*ter* del TUF, al fine di prevedere che le liste per l'elezione degli amministratori debbano essere depositate

entro il venticinquesimo giorno precedente l'assemblea e pubblicate almeno ventuno giorni prima dell'assemblea stessa.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 2367 del codice civile, in materia di convocazione su richiesta di soci, prevedendo una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, in tali società l'obbligo di convocazione sussiste quando sia richiesto da soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, mentre negli altri casi la soglia rimane di un decimo del capitale sociale).

L'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto modifica invece l'articolo 126, comma 2, del TUF, in materia di assemblea straordinaria, stabilendo che, qualora manchi l'indicazione nell'avviso di convocazione del giorno per la seconda convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni, ed in tal caso il termine per pubblicazione sul sito internet viene ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

A tale previsione si riconnette la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, dello schema, all'articolo 2366, primo comma, del codice civile, diretta a evidenziare la specialità della disciplina riguardante le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tra i contenuti dell'avviso di convocazione si segnalano, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare: una descrizione delle procedure necessarie per partecipare e votare in assemblea; le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione e dei documenti sottoposti all'assemblea; l'indirizzo del sito Internet.

L'articolo 3, comma 1, modifica poi l'articolo 104, comma 2, del TUF, al fine di richiamare il rispetto della suddetta normativa in materia di pubblicazione dell'avviso di convocazione nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica d'acquisto.

Per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione dell'assemblea, il nuovo articolo 125-ter del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, disciplina le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno.

A tale riguardo il comma 1 dell'articolo 125-ter prevede che gli amministratori devono mettere a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il comma 3 dello stesso articolo 125-ter disciplina invece l'ipotesi della pubblicazione della relazione nel caso di assemblea convocata su richiesta dei soci: in tal caso la relazione sulle materie da trattare deve essere predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea.

Il nuovo articolo 125-quater del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema, disciplina la pubblicazione sul sito Internet della società di ulteriore documentazione, informazioni e modulistica, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione.

In linea generale, al fine di adeguare il contenuto delle relazioni degli amministratori previste da altre norme a quanto richiesto dalla disciplina comunitaria, lo schema di decreto opera di volta in volta un richiamo ai contenuti del citato nuovo articolo 125-ter, comma 1. Ciò è quanto è stato previsto dall'articolo 3, comma 2 (che modifica l'articolo 114-bis del TUF), dall'articolo 3, comma 5 (che introduce l'articolo 125-ter), e dall'articolo 3, comma 22 (che modifica l'articolo 158, comma 2).

I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 3 dello schema di decreto modificano, rispettivamente, gli articoli 147-ter 148, e 154-ter del TUF, specificando come le altre relazioni e liste previste dalla normativa debbano essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste con regolamento della Consob.

Per quanto concerne la pubblicazione della relazione finanziaria annuale da parte degli emittenti quotati, l'articolo 3, comma 20, dello schema di decreto modifica l'articolo 154-ter, comma 1, del TUF al fine di prevedere l'obbligo di pubblicazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, della relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio (ai sensi della normativa è invece previsto, entro lo stesso termine, l'obbligo di approvazione del bilancio d'esercizio e di pubblicazione della relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio).

Al riguardo evidenzia come, secondo la Relazione illustrativa dello schema di decreto, il fatto di riferire l'obbligo di pubblicazione al progetto di bilancio consentirebbe agli emittenti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, di fissare la data dell'assemblea di approvazione del bilancio, ovvero, nel sistema dualistico, di deliberazione della distribuzione dei dividendi, con maggiore flessibilità, permettendo una più ampia informativa agli investitori.

Per quanto concerne il tema dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, l'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto modifica l'articolo 126-bis del TUF.

Le principali modifiche apportate riguardano la previsione di un termine di dieci giorni (anziché di cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea – ovvero di cinque giorni, nel caso di convocazione in presenza di offerta pubblica di acquisto – per l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Le suddette integrazioni all'ordine del giorno vanno pubblicate almeno quindici giorni prima (anziché dieci giorni prima) di quello fissato per l'assemblea – termine ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata in presenza di offerta pubblica di acquisto.

Inoltre, si precisa che spetta ai soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del

giorno predisporre una relazione ad essa inerente: detta relazione va consegnata, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, agli amministratori, che la mettono a disposizione del pubblico accompagnata da proprie eventuali valutazioni.

In materia di legittimazione all'intervento nell'assemblea lo schema di decreto prevede anzitutto una netta separazione tra la disciplina concernente le società con azioni ammesse alla gestione accentrata e quelle con azioni non ammesse alla gestione accentrata.

A tal fine l'articolo 1, comma 5, dello schema modifica l'articolo 2370, comma secondo, del codice civile, per precisare che la disciplina ivi contenuta si applica alle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata. Viceversa, lo stesso articolo 2370, comma quinto, rimanda a quanto previsto dalle legislazioni speciali nel caso di società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Il tema della legittimazione all'intervento in assemblea nelle società con azioni ammesse al sistema di gestione accentrata è anche affrontato dall'articolo 2, comma 1, tramite l'inserimento nel TUF del nuovo articolo 83-*sexies*, specificamente dedicato al diritto d'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 83-*sexies*, il soggetto al quale spetta il diritto di voto interviene in assemblea ed esercita il diritto di voto sulla base della comunicazione dell'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili.

Il comma 2 del nuovo articolo precisa che, per le società quotate e quelle ammesse nei sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione, all'orario corrispondente al termine della giornata contabile. Viene stabilito inoltre che le successive registrazioni in

addebito o in accredito non sono rilevanti al fine della legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Il comma 3 reca la disciplina applicabile alle società diverse da quelle di cui al comma precedente, mentre il comma 4 specifica il termine entro il quale l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione (ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione). Viene altresì precisato che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento ed al voto attribuita dalle comunicazioni pervenute oltre i termini indicati nel comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Con riferimento al nuovo articolo 83-*sexies* del TUF, segnala alcuni aspetti problematici in merito alla tempistica con la quale l'intermediario dovrà effettuare la comunicazione alla società emittente circa la legittimazione del singolo azionista all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Infatti, dal combinato disposto dei commi 2 e 4 del predetto articolo 83-*sexies* si evidenzia come tale comunicazione dovrà essere effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, e che esse dovranno pervenire all'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la predetta data di assemblea. Ciò potrebbe comportare alcune difficoltà per gli intermediari, i quali disporranno di tempi piuttosto ristretti per l'invio delle predette comunicazioni.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce inoltre nel TUF un nuovo articolo 83-*novies*, dedicato ai compiti dell'intermediario, il quale specifica che quest'ultimo effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni all'emittente; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione.

Sempre sullo stesso argomento, l'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 4 del decreto – legge n. 332 del 1994, relativo al voto di lista nelle società privatizzate quo-

tate, inserendovi un nuovo comma 1-*bis* al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto dai nuovi articoli 147-*ter* e 148 del TUF.

Lo schema di decreto modifica inoltre la disciplina dettata per l'assemblea dal codice civile.

In particolare, l'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 2368 del codice civile, l'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 2373 del codice civile, al fine di sostituire il riferimento al « socio », contenuto in detti articoli, con quello al « soggetto al quale spetta il diritto di voto ».

Inoltre l'articolo 1, comma 4, dello schema modifica l'articolo 2369 del codice civile, prevedendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria.

Per quanto concerne invece la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari, l'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF l'articolo 127-*bis*, secondo cui, ai fini dell'annullabilità delle deliberazioni, colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data della comunicazione di cui all'articolo 83-*sexies* e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea; ai fini invece dell'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia effettuata tale registrazione è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 81 del TUF, precisando, tra l'altro, che i termini entro cui l'intermediario e le società di gestione accentrata sono tenuti ad effettuare le segnalazioni agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni

saranno indicati con regolamento della Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

Lo stesso articolo 2, comma 1, interviene poi all'articolo 83-*undecies*, in materia di obblighi degli emittenti azioni, al fine di specificare che gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e segnalazioni effettuate dagli intermediari entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione. Inoltre si prevede le risultanze del libro soci siano messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico (anche se il libro soci non sia formato con strumenti informatici).

Sempre l'articolo 2, comma 1, interviene anche all'articolo 83-*duodecies* del TUF, introducendo un meccanismo di identificazione degli azionisti come richiesto dalla legge delega.

In particolare, qualora ciò sia previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati possono chiedere agli intermediari – in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico – i dati identificativi degli azionisti che non ne abbiano espressamente vietato la comunicazione, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

Nelle ipotesi in cui lo statuto abbia previsto tale eventualità, la stessa facoltà viene attribuita – con oneri a carico della società – anche ad una minoranza qualificata di soci pari a tanti soci che rappresentino la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob. I dati così ottenuti sono messi gratuitamente a disposizione dei soci, fermo restando l'obbligo dell'aggiornamento del libro soci.

Con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, rileva come la previsione del comma 1, che consente alle società quotate di chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti potrebbe non trovare diretta corrispondenza nella direttiva 2007/36/CE.

Inoltre rileva come essa possa costituire uno strumento utilizzabile in funzione difensiva contro eventuali scalate ostili nei

confronti della società, in quanto tale possibilità sarà concretamente utilizzata dai soggetti controllanti la società.

Occorre altresì valutare se tale previsione introduca o accresca la disparità di trattamento tra gli azionisti di controllo e quelli di minoranza, in quanto il comma 3 del medesimo articolo 83-*duodecies*, il quale consente anche ad una minoranza qualificata di chiedere i dati identificativi degli azionisti prevede che, in tal caso, i relativi oneri siano accollati in capo ai soggetti richiedenti.

L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF un nuovo articolo 127-*quater*, recante norme in materia maggiorazione del dividendo.

In virtù di tale disposizione le società possono prevedere nello statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato (non superiore comunque al 10 per cento) a coloro che detengano una partecipazione per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno. Detta maggiorazione non può essere corrisposta ad azioni detenute da soggetti che abbiano anche temporaneamente detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto.

Come evidenziato nella Relazione, tale disposizione è connessa con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali.

Con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, segnala innanzitutto come la materia potrebbe non rientrare nell'ambito della delega legislativa conferita al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE. Pertanto occorre innanzitutto valutare l'opportunità di mantenere tale disposizione nell'ambito dello schema di decreto legislativo.

Quanto agli aspetti di merito evidenzia altresì come tali previsioni potrebbero determinare taluni problemi applicativi.

Sotto un primo profilo, l'attribuzione di una quota maggiorata di dividendi agli azionisti che detengano le azioni continua-

tivamente per un periodo non inferiore ad un anno, qualora la loro partecipazione non sia superiore al 2 per cento del capitale, ridurrebbe, conseguentemente, la quota di partecipazione agli utili degli altri azionisti, i quali, tra l'altro, non sarebbero posti a conoscenza dell'entità di tale riduzione, atteso che non sembra possibile determinare in anticipo l'ammontare del dividendo base e che il numero dei soggetti che godranno di tale maggiorazione sarà noto solo al momento di pagamento dei dividendi stessi.

L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce altresì nel TUF un nuovo articolo 127-*ter*, dedicato al diritto di porre domande prima dell'assemblea.

Esso stabilisce che i soci possano porre domande connesse con le materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea (a cui la società può fornire una risposta unitaria se aventi lo stesso contenuto) è data risposta al più tardi durante la stessa, mentre nessuna risposta è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato « domanda e risposta » nel sito Internet.

In materia di conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 3, comma 10, inserisce nel TUF i nuovi articoli 135-*bis*, 135-*ter* e 135-*quater*.

Questi ultimi due articoli, in particolare, delineano dettagliatamente la disciplina, inclusa l'ipotesi di conflitto di interessi.

In dettaglio, il nuovo articolo 135-*bis* del TUF prevede, in estrema sintesi, che il soggetto titolare del diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti; inoltre, se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta.

Il nuovo articolo 135-*ter* del TUF prevede invece, riguardo al conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi, che ciò è consentito

purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché sussistano specifiche istruzioni di voto; spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

Il nuovo articolo 135-*quater*, dedicato alla figura del rappresentante indipendente designato dalla società con azioni quotate, prevede che, salva diversa indicazione dello statuto, la società indica un soggetto indipendente al quale qualunque socio può conferire una delega di voto, anche solo per alcune delle proposte di delibera all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto; il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Il rappresentante non può trovarsi in alcuna delle situazioni tipizzate di conflitto di interesse, ed è altresì tenuto a comunicare qualsiasi interesse che egli abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Il contenuto del modulo di delega che sarà reso disponibile dalla società verrà stabilito con regolamento della Consob.

I commi da 11 a 17 dell'articolo 3 dello schema di decreto, apportano significative modifiche alla disciplina relativa alla sollecitazione di deleghe di voto.

In estrema sintesi viene definita «sollecitazione», la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto (articolo 136, comma 1, del TUF).

La sollecitazione è svolta dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e un modulo di delega, senza pertanto la necessità dell'intermediario prevista dalla legislazione vigente. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore, che può

farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione (articolo 138 del TUF).

Vengono altresì soppresse una serie di disposizioni normative: in particolare l'articolo 3, comma 14, abroga gli articoli 139, 140 e 141 del TUF, in materia di raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti, le quali risultano di fatto superate alla luce del nuovo quadro normativo in cui il conferimento di deleghe non è più soggetto a limitazioni.

Per quanto riguarda ancora l'esercizio del diritto di voto l'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto modifica l'articolo 2370, quarto comma, del codice civile prevedendo espressamente che lo statuto possa consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Al riguardo la Relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva come, sebbene la norma di delega non contempli uno specifico criterio direttivo in materia di voto per corrispondenza, si sia ritenuto di adeguare l'articolo 2370 a fini di coerenza normativa, ritenendo sostanzialmente adeguata la disciplina vigente.

In parallelo, l'articolo 3, comma 7, dello schema, modificando l'articolo 127 del TUF, rimette al potere regolamentare della Consob la determinazione della disciplina di dettaglio concernente appunto il voto per corrispondenza o in via elettronica.

Sempre sullo stesso tema l'articolo 3, comma 10, attraverso l'inserimento nel TUF di un nuovo articolo 135-*bis*, dedicato alla rappresentanza nell'assemblea, ha previsto che il Ministero della giustizia stabilisca con regolamento le modalità di conferimento della delega in via elettronica; prevede altresì che le società debbano indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.

La previsione di idonei poteri regolamentari ai fini dell'attuazione delle

norme recate dallo schema di decreto è contenuta in diversi passaggi dell'articolo.

Sinteticamente, il comma 5 dell'articolo 3 dello schema assegna alla Consob i poteri regolamentari in merito alle modalità di pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno (di cui all'articolo 125-ter del TUF) e quelli in materia di rappresentante indipendente designato dalla società con azioni quotate (di cui all'articolo 135-quater del TUF).

Il comma 3 del medesimo articolo 3, assegna alla Consob i poteri regolamentari relativi all'estensione degli obblighi agli emittenti strumenti finanziari diversi dalle azioni (di cui all'articolo 116 del TUF).

Il comma 8 ribadisce i poteri già riconosciuti alla Consob relativi allo svolgimento del voto per corrispondenza o in via elettronica (di cui all'articolo 127 del TUF), il comma 17 mantiene alla Consob i poteri in materia di sollecitazione di deleghe di voto (di cui articolo 144 del TUF), mentre il comma 20 mantiene alla stessa Consob i poteri relativi alla pubblicazioni delle relazioni finanziarie annuali (di cui all'articolo 154-ter del TUF).

Sono altresì mantenuti i poteri regolamentari della Consob e della Banca d'Italia in materia di gestione accentrata.

L'articolo 3, comma 10, dello schema di decreto assegna invece al Ministero della Giustizia il compito di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento in forma elettronica della delega per il voto in assemblea (di cui all'articolo 135-bis, comma 6, del TUF).

Per quanto concerne invece la materia della definizione dei termini e del contenuto dell'avviso di convocazione (di cui all'articolo 125-bis del TUF) e quella concernente i termini per il deposito e la pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (di cui all'articolo 147-ter del TUF) non è stato previsto alcun potere regolamentare.

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 190 del TUF, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di di-

sciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

In particolare vengono aggiunti, tra i soggetti nei cui confronti può applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 e 250.000 euro coloro che svolgono funzioni di amministrazione o direzione degli intermediari per l'inosservanza degli obblighi di segnalazione all'emittente dei nominativi dei titolari dei conti, nelle ipotesi richieste dall'articolo 83 novies del TUF, nonché coloro che svolgono funzioni di amministrazione degli emittenti per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento del libro soci.

Sempre in tema di sanzioni, il comma 2 modifica l'articolo 194 del TUF, include anche il rappresentante di cui all'articolo 135-quater del medesimo TUF tra soggetti cui si applica la sanzione ivi prevista, al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto.

L'articolo 7 reca le norme finali dirette a disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni recate dal provvedimento 12.

In dettaglio, si prevede che tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dal decreto legislativo in esame.

Inoltre, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore del decreto legislativo andranno emanati i regolamenti e le disposizioni di attuazione. Di conseguenza, sino all'entrata in vigore di tali norme secondarie si continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del TUF e del decreto legislativo n. 213 del 1998. Viene altresì fatta salva, per le società cooperative, l'applicazione della normativa previgente nei casi elencati.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legislativo non comporta

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Ricorda quindi che il termine per l'espressione del parere da parte delle

Commissioni scadrà il 7 dicembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (Svolgimento e conclusione)	42
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 9.15.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GRANATA, *responsabile area normativa dell'Associazione bancaria italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ignazio ABRIGNANI (PdL), Manlio CONTENUTO (PdL), Andrea LULLI (PD) e Donatella FERRANTI (PD) ai quali risponde Enrico GRANATA, *responsabile area normativa dell'Associazione bancaria italiana*.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia il dr. Granata e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 novembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.25 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

*Indagine conoscitiva sulla informatizza-
zione delle pubbliche amministrazioni: se-
guito esame del documento conclusivo.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Pietro Rescigno, Professore emerito di diritto civile presso l'Università « La Sapienza » di Roma, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

44

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 novembre 2009.

Audizione di Pietro Rescigno, Professore emerito di diritto civile presso l'Università « La Sapienza » di Roma, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00211 Narducci: Sulle celebrazioni all'estero del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00058</i>)	45
<i>ALLEGATO (Nuovo testo della risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	52
7-00227 Stefani: Sulle relazioni bilaterali con la Repubblica di San Marino (<i>Discussione e conclusione</i>)	47
7-00230 Renato Farina: Sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica.	
7-00229 Narducci: Sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica (<i>Discussione congiunta e conclusione</i>)	49
AVVERTENZA	51
ERRATA CORRIGE	51

RISOLUZIONI

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 10.05.

7-00211 Narducci: Sulle celebrazioni all'estero del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00058).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Franco NARDUCCI (PD) illustra la risoluzione in titolo sottolineando l'importanza dell'anniversario come tappa della storia del nostro Paese: l'Unità d'Italia, attualmente oggetto di un vivo dibattito, è

alla base della nostra convivenza come popolo e come nazione. L'anniversario rappresenta dunque un'occasione per ripercorrere la storia dell'emigrazione italiana e in questo senso potrà avvalersi dello straordinario patrimonio conservato presso il Museo storico dell'emigrazione. Sottolinea che è auspicabile che le celebrazioni coinvolgano le comunità italiane all'estero, che già prima del 1861 diedero prova di una radicata coscienza nazionale, come testimonia la lapide voluta dai connazionali in Argentina nel 1854 a testimonianza della loro presenza come comunità italiana. Ricorda che per quasi un secolo è sceso il silenzio sulla vicenda dell'emigrazione italiana, quasi che si trattasse di un volto del Paese in fondo poco gradito. Nel frattempo, le nostre comunità all'estero sono cresciute, si sono irrobustite fino a rappresentare oggi una rete di collegamento importantissima per un Paese che si attestato tra le maggiori

potenze economiche globali. Per quanto riguarda le iniziative segnalate con la risoluzione, sottolinea che esse non comportano oneri significativi ma sola buona volontà politica, avendo per riferimento organizzativo la rete delle istituzioni italiane all'estero. Tali iniziative non devono trascurare la commemorazione delle grandi tragedie dei lavoratori italiani all'estero, che devono essere ricordate anche ai discendenti italiani. Nell'auspicare un largo consenso per la risoluzione in titolo, precisa che la quantificazione di otto città, suddivise per ogni grande area ai fini dell'organizzazione delle manifestazioni, è volta a non escludere nessuna delle regioni interessate dalla presenza italiana. Auspica quindi un rafforzato ruolo da parte dell'Amministrazione degli affari esteri in questo frangente, pur nella consapevolezza che non incombe sulla Farnesina la diretta responsabilità del coordinamento delle celebrazioni dell'anniversario.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ringrazia l'onorevole Narducci per avere promosso un confronto presso la Commissione sulle celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia all'estero e per avere correttamente osservato che il Ministero degli affari esteri non fa parte del Comitato interministeriale preposto all'organizzazione e coordinamento delle celebrazioni. Fa presente che la sua Amministrazione di riferimento intende indubbiamente esercitare un ruolo di sostegno e ha avanzato alcune proposte, quale l'indizione di un vertice di capi di Stato scelti tra i Paesi più interessati dall'emigrazione italiana, al fine di portare l'attenzione sul tema al più alto livello istituzionale possibile. È stata altresì avanzata la proposta di una visita del Capo dello Stato presso la città di Wolfsburg in Germania, uno dei luoghi simbolo dell'emigrazione italiana. Segnala che il Ministero degli affari esteri ha inoltre provveduto ad istituire al suo interno un comitato per l'organizzazione delle manifestazioni, che si avvarrà della rete estera. Nel ricordare il suo ruolo di presidente della Commissione nazionale per la pro-

mozione della cultura italiana all'estero, fa presente che il tema dell'anniversario del 2011 costituirà il filo conduttore di tutte le iniziative culturali che saranno assunte all'estero. Inoltre, è in via di definizione una sorta di « kit » per la realizzazione di iniziative da tenere con il sostegno del Museo dell'emigrazione italiana. Nel rappresentare le possibili concrete manifestazioni da organizzare – tra cui la proiezione di film, la diffusione di musiche e canzoni, documentari di ricostruzione storica e di materiale sulla storia del nostro Paese – auspica la fattiva collaborazione da parte delle comunità italiane residenti all'estero per il concretizzarsi di tutti i progetti. Il contributo della Farnesina consisterà altresì nella definizione di una filosofia coerente tra i diversi contesti regionali al fine di ottenere uniformità nella realizzazione delle iniziative.

Passando al testo della risoluzione in discussione, esprime il pieno consenso del Governo con la sola richiesta di riformulazione della parte dispositiva al fine di non limitare a otto il numero delle città in cui tenere gli eventi, nell'intento di includere ogni istituto italiano di cultura presente all'estero.

Stefano STEFANI, *presidente*, ritiene incomprensibile e sconcertante che il Ministero degli affari esteri non sia stato incluso nel Comitato interministeriale per le celebrazioni dell'anniversario, considerata l'ampia composizione che è stata comunque prevista per tale organo.

Gianni FARINA (PD) concorda pienamente con quanto testé osservato dal presidente Stefani. Sottolinea che l'unità del Paese si consolida ricostruendo la memoria e che pertanto è assai pertinente la richiesta di riformulazione avanzata dal sottosegretario, volta a coinvolgere tutti gli istituti italiani di cultura. Ritiene che nell'organizzazione delle iniziative le rappresentanze degli italiani all'estero debbano essere protagoniste, anche per non reiterare il clima di indifferenza che – comprensibilmente considerate le difficoltà che i nostri connazionali affrontavano in

quegli anni – segnò all'estero la ricorrenza del 1961. Nel sottolineare l'abbondanza di materiale storico di cui sicuramente ci si può avvalere per realizzare le manifestazioni, sottolinea l'importanza di cogliere fino in fondo questa occasione per ricostruire il patto di solidarietà tra l'Italia e i suoi cittadini nel mondo.

Claudio D'AMICO (LNP) si associa al rammarico per la mancata inclusione della Farnesina tra le Amministrazioni incaricate delle iniziative di commemorazione dell'Unità d'Italia. Sottolinea che proprio presso le comunità italiane all'estero risulta particolarmente coltivata e salvaguardata la tradizione di dialetti presenti sul territorio italiano. Considerata la tendenza federalista verso cui è avviato il Paese, occorre a suo avviso che le celebrazioni abbiano luogo secondo questa direttrice e tendano pertanto a valorizzare e dare risalto alle specificità rappresentate nelle comunità italiane all'estero.

Mario BARBI (PD) si dissocia dalle considerazioni del collega D'Amico, che sembrano prospettare una divisione etnica del popolo italiano, mentre la nostra Costituzione parla di un solo popolo italiano che riconosce e tutela le minoranze, anche linguistiche, presenti sul territorio. Ricorda che la legislazione non manca di assicurare tutela alle lingue storiche riconosciute e considera importante che il Governo chiarisca la propria posizione in merito, senza chiamare in causa la questione della riforma in senso federale dello Stato.

Gianni FARINA (PD) segnala tra le iniziative già avviate un evento di grandi dimensioni previsto a Chambéry, in Alta Savoia, a cui prenderà parte, finalizzato a coinvolgere l'importante comunità italiana presente in quel contesto.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo in sede di replica e sulla proposta di riformulazione del Governo, che accoglie, riconosce al sottosegretario di avere svolto un'ampia riflessione e di avere

prospettato iniziative che vanno anche oltre le aspettative. Osserva che il centocinquantenario costituisce un momento celebrativo per il nostro Paese, destinato a fare emergere da un lato le specificità regionali che all'estero sono effettivamente molto sentite, ma anche la grande commistione tra tali specificità e il forte senso di appartenenza ad una comune identità italiana. Considerato che la storia del Paese già costituisce materia di studio nelle scuole italiane all'estero, ritiene che l'anniversario debba rappresentare l'occasione per un approfondimento sulla storia dell'emigrazione italiana. Si associa quindi alle parole di rammarico usate dal presidente Stefani e dai colleghi intervenuti sulla mancata inclusione del Ministero degli affari esteri nel Comitato interministeriale per l'organizzazione delle celebrazioni, auspicando che l'anniversario aiuti a non disperdere il patrimonio di risorse italiane, anche di tipo produttivo, presenti in tutto il mondo.

Stefano STEFANI, *presidente*, formula una proposta di riformulazione della parte dispositiva della risoluzione al fine di auspicare che anche il Ministro degli affari esteri sia incluso nel Comitato interministeriale istituito per le celebrazioni dell'anniversario dell'Unità d'Italia.

Franco NARDUCCI (PD) accoglie la proposta di risoluzione del presidente Stefani.

Claudio D'AMICO (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sulla risoluzione in titolo.

La Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00211, che assume il n. 8-00058 (*vedi allegato*).

7-00227 Stefani: Sulle relazioni bilaterali con la Repubblica di San Marino.

(*Discussione e conclusione*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, illustra la risoluzione di cui è primo firmatario e che è sottoscritta da tutti i deputati che lo scorso 5 novembre hanno partecipato alla riunione congiunta con la Commissione Affari esteri del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino. Facendo riferimento al comunicato finale di tale riunione, si sofferma sulle preoccupazioni dei lavoratori transfrontalieri e dei cittadini italiani residenti a San Marino, rispetto alle conseguenze derivanti dallo scudo fiscale. Nel valutare positivamente i passi avanti della legislazione finanziaria sammarinese, ritiene importante attuare gli impegni assunti a livello diplomatico ed inviare un segnale politico di amicizia, corrispondendo alle attese di una popolazione così vicina all'Italia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ripercorre l'evoluzione dei rapporti bilaterali con la Repubblica di San Marino nel corso dell'ultimo anno, dall'insediamento del nuovo governo sammarinese nel dicembre 2008, evidenziandone l'impegno immediato a convergere sugli *standard* dell'OCSE. Osserva che, non a caso, alla fine di marzo del 2009, il ministro degli esteri italiano ritornava a San Marino per la prima volta dopo dodici anni e sottoscriveva con il suo omologo una dichiarazione congiunta per la conclusione di due importanti accordi in campo finanziario e fiscale. Nel chiarire che la procedura ha subito un arresto nei mesi estivi per la coincidenza con l'introduzione dello scudo fiscale, ma anche con il fallimento della banca Delta, dà notizia che oggi è stato siglato l'accordo finanziario e che domani il Presidente del Consiglio riceverà i Capitani reggenti, mentre a breve sarà siglato anche l'accordo fiscale. Tale svolta positiva è stata resa possibile dalla buona volontà di San Marino di completare l'adeguamento alla normativa internazionale. Segnala al riguardo le innovazioni legislative in tema di vigilanza sul credito e di poteri della banca centrale. Fermo restando che le responsabilità del passato sono condivise e che si trattava di uscire da una situa-

zione anomala – come confermato dal noto episodio dell'indagine della nostra Guardia di finanza presso il Consolato sammarinese a Rimini, in cui però risultano avere la residenza alcune migliaia di cittadini italiani – ritiene che si siano concordati i termini per una nuova stagione delle relazioni bilaterali e conclusivamente dichiara di accettare a nome del Governo la risoluzione in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, accoglie con soddisfazione le novità rese note dal sottosegretario Mantica e ritiene che la Commissione abbia contribuito al conseguimento del risultato positivo. Ricorda che la Commissione Affari esteri sammarinese restituirà la visita, per cui presto sarà possibile tenere una seconda riunione congiunta ed approfondire la collaborazione.

Franco NARDUCCI (PD), nel ringraziare il presidente per l'impegno profuso, ricorda l'ottima organizzazione della missione a San Marino ed il clima franco e costruttivo della discussione intercorsa. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Mario BARBI (PD) si dichiara soddisfatto delle notizie ricevute dal sottosegretario che anticipano il dispositivo della risoluzione in discussione. Facendo riferimento alla riunione congiunta dello scorso 5 novembre, osserva come vi prevalesse da parte sammarinese la consapevolezza di chiudere un capitolo della propria storia e di ricondurre il sistema finanziario alla normalità internazionale, aprendo una fase di cambiamento in cui fossero però salvaguardati gli elementi sani e vitali del settore secondario e terziario cui peraltro contribuiscono significativamente i lavoratori italiani.

Claudio D'AMICO (LNP), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo, rileva comunque in questa occasione la diplo-

mazia parlamentare abbia rivelato la sua indubbia utilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

7-00230 Renato Farina: Sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica.

7-00229 Narducci: Sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica.

(Discussione congiunta e conclusione).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, vertendo le risoluzioni sullo stesso argomento, la discussione avrà luogo congiuntamente.

La Commissione concorda.

Franco NARDUCCI (PD), illustrando la risoluzione a sua firma e richiamando l'intenso dibattito svoltosi sugli organi di informazione sull'impatto del cosiddetto « scudo fiscale » sui rapporti tra l'Italia e la Svizzera, sottolinea l'importanza delle buone relazioni tra i due Paesi, considerata la consistenza della comunità italiana residente nella Confederazione elvetica. Premessa la necessità di dare piena attuazione alle nuove norme, occorre operare per il mantenimento delle tradizionali buone relazioni italo-svizzere ed evitare ripercussioni negative per i lavoratori transfrontalieri italiani. Nel fare presenti le veementi reazioni del governo del Canton Ticino alle novità legislative italiane, osserva che oltre ai lavoratori transfrontalieri vi è tutto il tessuto produttivo lombardo che, pur nel quadro di un sistema di accordi presi a livello europeo, rischia di subire conseguenze negative dalla difficile situazione che si è creata. Sottolinea che la Svizzera lamenta da parte dell'Italia una carente presa d'atto dei riconoscimenti ricevuti

dall'OCSE che ha espunto la Svizzera dalla « lista grigia » dei Paesi non conformi agli *standard* internazionali. Occorre superare il cliché, diffuso nel nostro Paese, della Svizzera quale paradiso fiscale anche al fine di non pregiudicare il negoziato tra i due Paesi in tema di doppie imposizioni. Pur ricordando che la Svizzera non ha abolito il segreto bancario, rileva che essa ha tuttavia predisposto un sistema per un più trasparente rilascio di informazioni rilevanti e sta siglando numerosi accordi per la disciplina delle doppie imposizioni, ad esempio con la Turchia. Richiama la complessa situazione relativa al monitoraggio fiscale che ha riguardato circa 40 mila cittadini italiani transfrontalieri e che in larga parte ha erroneamente valutato la posizione fiscale di tali connazionali, anche a causa delle discrepanze tra l'anagrafe degli italiani residenti all'estero dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno. Le complesse circolari dell'Agenzia per le entrate hanno contribuito a fare confusione – come la disinformazione di molti centri di assistenza fiscale conferma – e la risoluzione vuole contribuire a chiarire che i lavoratori transfrontalieri non sono evasori e non possono pertanto essere puniti per una situazione legata alla mancanza di chiarezza da parte dell'Amministrazione dello Stato. Occorre infine tenere conto delle rilevanti relazioni tra Italia e Svizzera anche sul piano economico, considerato che nell'anno in corso la Svizzera si è attestata quale nostro secondo *partner* commerciale.

Renato FARINA (PdL), integrando le considerazioni del collega Narducci, illustra la risoluzione da lui presentata osservando che la regolarizzazione della situazione dei lavoratori italiani al confine con la Svizzera risponde ad un'esigenza di tipo democratico, oltre che di considerazione di aspetti economici: la Svizzera, che continua ad essere considerata il cosiddetto « forziere d'Europa », ha tradizionalmente accolto rifugiati e dissidenti politici costituendo uno spazio

di libertà aperto ad ogni nazionalità. Ritiene però che il nostro Paese non debba farsi intimidire e debba fino in fondo perseguire i propri interessi tenendo il più possibile distinte le varie questioni. Occorre inoltre esercitare la buona diplomazia, utile a stemperare ogni eventuale tensione. Occorre altresì scongiurare ogni forma di strumentalizzazione contro l'interesse dell'Italia del possibile malcontento dei lavoratori transfrontalieri, alle cui istanze e timori si deve dare risposta soprattutto per il tramite delle più alte istituzioni rappresentative dello Stato. Auspica infine interventi più cauti da parte dell'Agenzia delle entrate, considerata la delicatezza degli interessi in gioco.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA osserva che è necessario fare chiarezza e guardare alla questione in modo oggettivo prendendo atto delle trattative in corso tra Italia e Svizzera. Se è vero che la Svizzera, per adeguarsi agli *standard* OCSE e ai parametri stabiliti dal G20, sta siglando un elevato numero di accordi bilaterali sulle doppie imposizioni, è anche vero che tale tipo di accordo assume un valore particolare tra Paesi confinanti. Peraltro, né il segreto bancario, né la cooperazione giudiziaria hanno a che vedere con la questione dello scudo fiscale. Non è tuttavia possibile a suo avviso arrivare ad auspicare il fallimento delle nuove norme al fine di tutelare la situazione dei transfrontalieri. Occorre perseguire l'interesse italiano avendo cura, ad esempio da parte dell'Agenzia delle entrate, di gestire la situazione in modo accurato e coerente e non attribuendo un significato politico a casi individuali altrimenti risolvibili.

Sottolinea che il vero problema è quello della fragilità della posizione dei lavoratori transfrontalieri i cui diritti riceveranno dal Governo italiano piena tutela e che possono continuare a contare comunque su un contesto di relazioni bilaterali amichevoli e collaborative.

Stefano STEFANI, *presidente*, concorda con la preoccupazione espressa dai pre-

sentatori delle due risoluzioni in titolo per la posizione dei lavoratori transfrontalieri, ma richiama l'attenzione sulla discutibile posizione delle aree franche di Chiasso e di Ginevra.

Gianni FARINA (PD) osserva che non si deve dimenticare come antefatto la soluzione da parte svizzera della crisi dell'UBS.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ricorda che il crollo finanziario dell'UBS, essendo di dimensioni non sostenibili per lo Stato svizzero, è stato risolto dagli Stati Uniti.

Gianni FARINA (PD) segnala il diverso approccio all'interno della Confederazione elvetica tra il livello di governo federale e quello cantonale: maturo e lungimirante il primo, poco meditato e azzardato il secondo. Occorre altresì tenere conto del fatto che la Svizzera, pur non essendo membro dell'Unione europea, è di fatto un Paese perfettamente integrato in Europa e con un rapporto così stretto con le confinanti regioni italiane da rendere quasi evanescente la linea di confine che separa i due Stati. Inoltre, non è da trascurare l'importante opportunità per i lavoratori transfrontalieri rappresentata dal completamento della galleria ferroviaria del Monte Ceneri, nonché la prossima negoziazione della convenzione tra Italia e Svizzera con tutte le sue conseguenze sul piano fiscale.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente ai colleghi commissari che è previsto nel 2010 lo svolgimento di una missione presso il Parlamento svizzero, a seguito di una manifestazione di disponibilità ad incontrarsi che la Commissione ha comunicato a Berna per via diplomatica.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo in sede di replica, osserva che la questione delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze non ha carattere mera-

mente tecnico ma riguarda la condizione di circa duecento famiglie valtellinesi che rischiano di dovere affrontare un'incriminazione penale, oltre al sequestro dell'automobile. Occorre pertanto operare affinché il clima positivo che caratterizza i rapporti tra i due Paesi possa avere ripercussioni favorevoli anche sui lavoratori.

Renato FARINA (Pdl), intervenendo a sua volta in sede di replica, esprime piena condivisione per quanto osservato dal sottosegretario Mantica e si associa all'auspicio, implicito nell'intervento del collega Narducci, per un maggior coordinamento tra le Amministrazioni degli affari esteri e dell'interno.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, le risoluzioni nn. 7-00230 e 7-00229.

La seduta termina alle 11.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 25 novembre 2009, alle pagine 58, diciassettesima riga, 59, seconda colonna, quartultima riga, 78, quinta riga, 81, settima riga, 82, settima riga, e 83, settima riga, le parole: « della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri ».

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00211 Narducci: Sulle celebrazioni all'estero del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che:

«L'unità d'Italia, l'indipendenza e la libertà sono conquiste straordinarie che vanno difese ogni giorno», come ebbe a dire il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, celebrando al Quirinale il 4 novembre, anniversario della vittoria, giorno dell'unità nazionale e festa delle Forze armate. «Queste conquiste straordinarie – aggiunse Ciampi – vanno difese come capacità di cooperare per il bene comune, come desiderio di provare, anche individualmente, la gioia di fare qualcosa per il bene dell'Italia, per il suo prestigio nel mondo, per il benessere della nostra comunità »;

in occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell'unità d'Italia è opportuno nonché doveroso sottolineare l'importanza del ruolo e il contributo che hanno dato le comunità italiane emigrate in ogni parte del mondo alla costruzione, allo sviluppo economico e all'affermazione della nostra Nazione nel mondo. Un ruolo evidenziato ancora una volta dal Presidente Ciampi nel discorso tenuto alla II Conferenza Stato-Regioni-province autonome-CGIE: «I nostri connazionali sono un ponte prezioso con culture diverse, mantenendo intatti i valori e i tratti distintivi dell'italianità: gli affetti familiari, l'amore per la terra, la dignità nel lavoro, una profonda umanità, la tenacia, l'ingegnosità. Condividono con gli italiani in Patria la consapevolezza di essere parte di un'unica Grande Nazione, indipendentemente dai confini geografici »;

le comunità emigrate, ancor prima della proclamazione dell'unità d'Italia, hanno vissuto la propria condizione sociale e umana con un forte senso di appartenenza ad una identità ancorata ai valori culturali della madrepatria. Lo comprovano le numerose società di mutuo soccorso nate nei Paesi di emigrazione, in particolare dell'America Latina, nonché le scuole e gli ospedali italiani costruiti ovunque. La posa delle prima pietra dell'ospedale italiano di Buenos Aires, ad esempio, risale al 1854, ancor prima della proclamazione dell'indipendenza dell'Italia;

la storia dell'emigrazione italiana nel mondo è costellata di innumerevoli tragedie legate alle traversate oceaniche e ai drammi dei caduti sul lavoro. Luoghi come Marcinelle, Monongah e Mattmark hanno segnato per sempre la mappa dei luoghi dove si è consumato il sacrificio della vita di tanti cittadini italiani. La giornata del sacrificio italiano nel mondo, che si celebra l'8 agosto, riassume gli sforzi e la fatica che i nostri connazionali emigrati dovettero affrontare lontano dall'Italia, in condizioni difficili e mettendo a rischio la propria vita per il benessere dell'Italia;

in questo viaggio nella memoria per far vivere le radici del futuro in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, è necessario sentirsi legati e presenti nei luoghi stessi che hanno segnato la coscienza collettiva dei milioni d'italiani emigrati, affinché quanti hanno vissuto l'esperienza migratoria e i loro discendenti percepiscano in modo ancor più evidente,

attraverso momenti istituzionali di affettuosa vicinanza, il loro legame con l'Italia,

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché la rete consolare e degli istituti italiani di cultura, in collaborazione con gli organismi di rappresentanza e dell'associazionismo italiano operanti all'estero e in Italia a livello regionale, programmi ed effettui una eventi celebrativi a carattere storico-cul-

turale – in America Latina, nel Nord America, in Australia, in Africa e in Europa – diretti a rafforzare le radici del concetto di italianità nel mondo, nell'ambito delle iniziative per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità, anche nell'auspicio che il Ministero degli affari esteri sia tempestivamente inserito nel Comitato interministeriale istituito a tal fine.

(8-00058) « Narducci, Maran, Fedi, Porta, Corsini ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Sull'ordine dei lavori	54
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. Nuovo testo C. 2624 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Network</i> internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti.

La seduta comincia alle 9.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della

Commissione l'onorevole Bruno Cesario, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Sull'ordine dei lavori.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel manifestare il proprio apprezzamento per la presenza, invero non consueta, del ministro Tremonti nella seduta odierna, lamenta tuttavia che nella seduta di ieri il Governo fosse rappresentato solo dal sottosegretario Alberto Giorgetti, e che fosse

presente solo il relatore per il disegno di legge di bilancio, Marinello, mentre il collega Corsaro, relatore per il disegno di legge finanziaria, non ha preso parte alla seduta, in quanto impegnato in una riunione di carattere politico, con un comportamento che ritiene debba essere censurato per la scarsa considerazione dimostrata per l'istituzione parlamentare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, in ogni caso, il relatore per il disegno di legge finanziaria potrà prendere conoscenza del dibattito svoltosi attraverso la lettura del resoconto della seduta di ieri.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.

**C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis
Governo, approvato dal Senato.**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 25 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito democratico ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e che, pertanto, ove non vi siano obiezioni, così rimane stabilito. Dà quindi la parola al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro Giulio TREMONTI rileva preliminarmente che utilizzerà il tempo a sua disposizione per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sull'attuale scenario economico e finanziario, dichiarandosi sin d'ora interessato a valutare questioni e obiezioni che saranno indicate dai componenti della Commis-

sione nel corso del dibattito. In particolare, analizzerà l'attuale situazione, gli interventi finora adottati dall'Esecutivo e le misure che potranno essere realizzate nel prossimo futuro, sottolineando come, per valutare gli interventi da mettere in campo, sia essenziale verificare se essi siano compatibili con i fenomeni che si intendono affrontare e sostenibili sotto il profilo del complessivo equilibrio della finanza pubblica.

Quanto alla ricostruzione della situazione di crisi economico-finanziaria, ricorda che tra il 2008 e il 2009 il prodotto interno lordo del nostro Paese ha fatto segnare una riduzione di 6-6,5 punti percentuali, quale risultante di un calo dell'uno per cento prodottosi nella seconda parte dello scorso anno, quando la crisi globale ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua gravità, e di una contrazione di circa cinque punti percentuali nell'anno in corso. Ricorda che, quando nel febbraio 2009, a fronte della previsione di una importante istituzione che aveva stimato la decrescita del prodotto interno lordo in soli 2 punti percentuali, aveva ritenuto tale dato eccessivamente ottimistico, è stato fatto oggetto di critiche da parte degli organi di stampa, mentre i dati reali hanno poi confermato le ragioni della sua prudenza. Ciò a dimostrazione del fatto che ci si trova in presenza di circostanze senza precedenti, che non consentono di effettuare previsioni attendibili. Con riferimento alle previsioni dell'OCSE per il 2010, che stimano una crescita del prodotto interno lordo italiano dell'1,2 per cento, rileva che occorre mantenere la stessa prudenza rispetto a dati precisi a livello di decimali. Sottolinea come, nella discontinuità dei fenomeni economici, le previsioni, pur essendo necessarie, non possano tuttavia che scontare un certo grado di approssimazione. Osserva che in valore assoluto la decrescita del prodotto interno lordo è stata pari a circa 90 miliardi di euro, la maggior parte dei quali sono imputabili al crollo delle esportazioni causato dal declino della domanda globale. A tal proposito, sottolinea come, nonostante abbia subito gli effetti del crollo

della domanda globale, la nostra economia ha tuttavia guadagnato, contro le previsioni, quote di mercato, avendo le nostre esportazioni tratto beneficio dalla globalizzazione. Ricorda che, a differenza di altri Paesi, l'Italia ha esportato prodotti manifatturieri e non risorse finanziarie virtuali a fronte delle proprie importazioni e che con riferimento al richiamato settore manifatturiero si registra un *surplus* commerciale di 52,3 miliardi di euro, inferiore di un solo miliardo rispetto al 2007, che è stato l'anno migliore per le esportazioni. Rileva che la contrazione di alcuni settori non può essere considerata particolarmente drammatica e che i richiamati decrementi del prodotto interno lordo sono ascrivibili più ad un crollo della domanda esterna che ad una caduta di quella interna. Con riferimento ai conti pubblici, considerando il triennio 2008-2010, osserva che a fronte di una decrescita di oltre 6 punti percentuali nel 2008 e nel 2009, vi sarà, secondo le richiamate previsioni OCSE, una crescita di poco più dell'1 per cento nel 2010; pertanto, il risultato complessivo nel 2010 vedrà ancora di un meno 5 per cento rispetto all'obiettivo del pareggio del bilancio. A tal proposito ricorda che tutti i meccanismi di spesa sono stati tarati su ipotesi di crescita, mai su ipotesi di decrescita. Con riferimento al rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, e a quello fra il *deficit* e lo stesso prodotto interno lordo, fa presente che essi si sono attestati, rispettivamente, al 105,7 per cento e al 2,7 per cento nel 2008, mentre saranno pari, rispettivamente, al 115,3 per cento e al 5,3 per cento nel 2009 e al 118,2 per cento e al 5 per cento circa nel 2010, al luogo precisando che mentre con riferimento al 2008 è disponibile un dato consolidato, per il 2009 e il 2010 si parla solo di previsioni. Ritiene importante notare, come peraltro riconosciuto in tutte le sedi internazionali, ed in particolare dalla Commissione europea, che l'Italia non ha adottato una politica di *deficit spending*, pertanto se i richiamati indicatori hanno visto un peggioramento, esso dipende solo dalla caduta del prodotto interno lordo e non invece da

un incremento del debito, pur comportando ugualmente un incremento della spesa per interessi. Sottolinea che il debito pubblico italiano registra la velocità di crescita minore rispetto a quella di tutti i Paesi europei, ricordando che ciò consegue alla mancanza di alternative in merito. Ricorda che allorché si intenda far ricorso al debito per finanziare politiche pubbliche, occorre valutare sempre l'incremento della spesa per interessi e la convenienza rispetto alle condizioni di allocazione dei titoli sui mercati finanziari. A tal proposito, sottolinea che spesso l'incremento del debito, a causa del conseguente aumento della spesa per interessi, comporta un peso maggiore dei benefici che possono conseguire da un eventuale incremento della spesa o da una riduzione delle imposte finanziati in *deficit*. Ricordando che l'Italia è il Paese con il terzo debito pubblico del mondo senza essere la terza economia del mondo, osserva che non vi erano alternative ad una politica di prudenza. Evidenziando che vengono emessi titoli di debito per 1 milione di dollari o di euro ogni otto secondi e che Paesi che avevano originariamente un rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo nell'ordine del 50 per cento si stanno velocemente avvicinando al 100 per cento, avverte che in tale scenario aumentano solo i fattori di rischio. Osserva che per gestire la crisi economica sono state contemporaneamente realizzate due tipologie di interventi: da un lato, si è immessa liquidità nel sistema bancario, dall'altro si è trasferito debito privato a rischio sul debito pubblico. Tali soluzioni possono essere tuttavia solo temporanee, dando luogo a numerose criticità. Richiama in proposito la recente crescita della borsa di New York e dei derivati, che, più che anticipare la ripresa economica, sembra derivare da logiche di speculazione finanziaria.

Dopo aver fornito tale ricostruzione dello scenario economico, passa ad illustrare i provvedimenti adottati dal Governo dal momento del suo insediamento. Ricorda che, tenendo conto dei suggerimenti delle istituzioni europee, è stato introdotto, con la condivisione di maggio-

ranza e opposizione, il nuovo importante strumento della stabilizzazione triennale dei conti pubblici, che anticipa la legge di stabilità prevista dalla riforma della legge di contabilità attualmente all'esame del Senato. Con riferimento al sistema sanitario, sottolinea come sia fondamentale, pur in una situazione di crisi economica, garantire comunque le prestazioni essenziali al fine di mantenere la coesione sociale. Ricorda che nel 2005 è stata introdotta la possibilità di procedere al commissariamento delle regioni con la spesa sanitaria in dissesto e che tale previsione, originariamente ritenuta di carattere eccezionale, riguarda oggi quasi tutte le regioni del centro-sud, quindi oltre la metà del sistema sanitario nazionale. Malgrado tale situazione, osserva che la sanità italiana è comunque tra le migliori di Europa con un costo inferiore alla media europea, ma che vive tuttavia la contraddizione tra un livello straordinario di servizi e un livello altrettanto straordinario di malaffare. Auspica, pertanto, che si possa definire nella giornata odierna, in sede di Conferenza Stato-regioni, il patto sulla salute, richiamando a tal proposito quanto già avvenuto con riferimento alla possibilità di finanziare strutture ospedaliere attraverso i fondi FAS. Riguardo al programma delle opere pubbliche da realizzare attraverso il CIPE, ricorda che esse sono allo stato interamente finanziate, ma risultano spesso bloccate per altre ragioni, in particolare, per la tendenza dei diversi livelli di governo ad imporre veti. Fa presente che si sta progressivamente ampliando l'utilizzo di fondi FAS per il finanziamento di opere regionali attraverso un apposito confronto con le regioni, pur precisando che le ipotesi di finanziamento di tali fondi erano state effettuate in una situazione di crescita dell'economia e non in una di decrescita. Con riferimento agli interventi sociali, sottolinea che tutte le risorse sono state concentrate sugli ammortizzatori sociali, rivendicando i risultati positivi di tale esperienza. A tal proposito, ricorda che, secondo i dati forniti dall'INPS, nel mese di ottobre, la cassa integrazione è diminuita del 10 per cento

rispetto al mese precedente, che l'andamento congiunturale segna un progresso del 2 per cento, che aumenta la richiesta di cassa integrazione in deroga, mentre le aziende usano circa il 75 per cento della cassa richiesta. Osserva che le risorse ammontano al triplo delle richieste e si registra una frenata per quanto riguarda le richieste di cassa integrazione di lungo periodo. A tal fine, annuncia che il Governo proporrà di confermare anche per il 2010 le risorse per gli ammortizzatori sociali introducendo talune modifiche e qualche incremento, e precisa che l'unica ragione per la quale riterrebbe accettabile il ricorso all'indebitamento sarebbe proprio quella del finanziamento della cassa integrazione per garantire la coesione e la giustizia sociale. Sottolinea che la riforma previdenziale dello scorso mese di luglio ha reso, secondo quanto sostenuto dalla stessa Commissione europea, il sistema italiano uno tra i più solidi d'Europa, evidenziando in particolare l'opportunità della norma che ha collegato l'età pensionabile ai livelli demografici. Al proposito, dà atto che la richiamata riforma della previdenza costituisce l'esito di un percorso intrapreso già con le riforme Amato e Dini, malgrado l'intervento del 2007, non propriamente ispirato ad esigenze di rigore.

Con riferimento agli interventi di politica economica, rinvia a quanto testé illustrato in materia di sanità, di finanziamento delle opere attraverso i fondi FAS, ammortizzatori sociali e riforma previdenziale. Ricorda altresì che è stata intrapresa la strada della riduzione della pressione fiscale attraverso la cancellazione dell'ICI sulla prima casa e attuata una prima riduzione dell'IRAP, nonché previsto il mantenimento della detassazione degli utili reinvestiti e degli aumenti di capitale. Sottolinea inoltre che il Governo ha inteso favorire una diversa politica del credito, evidenziando che più del 30 per cento del mercato bancario è concentrato in due soli istituti non strutturati sul territorio. All'uopo fa presente che è in atto, nel rispetto della libertà di impresa ma su ispirazione della politica, un riassetto di tali banche su base territoriale. Ai fini di

una più attenta valutazione delle richieste di credito, ritiene infatti opportuno un maggiore radicamento sul territorio degli istituti bancari. Richiama inoltre l'idea lanciata dal Governo della moratoria bancaria e l'importanza degli osservatori sulle attività delle banche costituiti presso le prefetture che, malgrado le critiche, sono stati pensati per attivare efficaci tavoli di confronto presso le prefetture medesime sul presupposto che sia meglio gestire le crisi direttamente sul territorio, evitando di affrontarle al centro. A tal proposito, fa presente che il Governo sta lavorando ad un fondo e ricorda l'apertura di un canale di finanziamento alle imprese attraverso Cassa depositi e prestiti e SACE. In coerenza con quanto prospettato, annuncia che il Governo proporrà proposte emendative volte ad inserire nel disegno di legge finanziaria il riferimento al patto sulla salute, che non si è potuto introdurre al Senato in quanto non era conclusa la discussione in sede di Conferenza Stato-regioni, nonché i richiamati interventi in materia di ammortizzatori sociali. Con riferimento alle risorse derivanti dal rimpatrio dei capitali, evidenzia che tale processo è in atto in numerosi Paesi del mondo con basi di calcolo molto simili a quelle adottate in Italia. Fa presente a riguardo che i tassi di crescita negli ultimi cinque anni del sistema bancario dei Paesi limitrofi all'Italia dimostrano l'aumento significativo delle risorse uscite dal nostro Paese. Ricorda che il decreto-legge n. 78 del 2009 ha previsto, in luogo dell'imposizione del 12,5 per cento, e cioè dell'ordinaria imposizione sulle rendite da capitale, una tassazione del 50 per cento sul 2 per cento, inteso come rendimento forfezzato per cinque anni, del capitale esportato, mentre altri Paesi hanno previsto aliquote inferiori. Con riferimento inoltre alla obiezione della mancata nominatività del rientro dei capitali, rileva che essa è prevista nei sistemi in cui le rendite da capitale rientrano obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi, mentre in Italia è prevista la cosiddetta cedolare secca. Fa presente che le entrate stimate per il rimpatrio dei capitali ammontano tra i 7

e i 4 miliardi di euro, sia pure in un'ottica *una tantum*, annunciando che il Governo proporrà una finalizzazione di tali risorse, in particolare in favore dell'università, della scuola, di interventi sociali, nonché per finanziare il 5 per mille. Fa presente inoltre che il Governo ha intenzione di presentare proposte emendative anche per finanziare il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e per porre la questione della fiscalità di vantaggio per il Sud, più che della banca del Sud, utilizzando le possibilità previste dalla normativa europea di applicare l'aliquota minima del 5 per cento. Con riferimento alla prospettata istituzione della banca del Sud, sottolinea che essa non sarà un carrozzone pubblico, ma verrà finanziata da soggetti privati.

Pur nella consapevolezza che vi sono settori produttivi, casi e persone che hanno sofferto gli effetti negativi della crisi economica, ritiene che si possa affermare complessivamente che l'Italia sta uscendo dalla crisi meglio di tanti altri Paesi, sottolineando che mentre altri paesi avevano registrato una crescita artificiale, la nostra è basata sul settore manifatturiero. A tal proposito, ribadisce che il *deficit* e il debito pubblico crescono meno che in altri Paesi, che il nostro sistema previdenziale è più stabile e che le stesse previsioni economiche sono migliori, come anche i dati relativi all'occupazione e alla disoccupazione. Nel concludere, afferma che l'Italia ha sostanzialmente tenuto durante la crisi economica e che il semplice fatto di versare in una situazione ordinaria in un contesto straordinario è di per sé un elemento positivo.

Pier Paolo BARETTA (PD), ritenendo utile evitare rilievi polemici e facili strumentalizzazioni, si dichiara disponibile a prendere atto delle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla capienza dei finanziamenti per le opere pubbliche e per gli ammortizzatori sociali, in relazione ai quali peraltro il Ministro ha segnalato la particolare attenzione del Governo. Prende atto altresì delle valutazioni del ministro Tremonti in

ordine al quadro di riferimento da lui descritto relativamente all'entità del debito e ai conti pubblici. Sostiene che, pur considerando ragionevole la ricostruzione del Ministro sullo scenario economico entro cui si colloca l'azione del Governo, si profilano due ambiti su cui appare necessario orientare le risorse disponibili e su cui il Ministro ha omesso di riferire: il reddito e gli enti locali. Pur riconoscendo che il Governo sta tentando di assecondare le richieste avanzate dal circuito dell'imprenditoria, evidenzia l'urgenza di intervenire a sostegno dei redditi da lavoro, superando peraltro la tradizionale dicotomia tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. Fa inoltre notare che gli enti locali sono in condizioni critiche sotto il profilo della politica di bilancio a causa soprattutto del ritardo delle compensazioni connesse alla soppressione dell'ICI sulla prima casa ed in relazione alla carente attuazione delle agevolazioni previste a favore degli enti virtuosi. Conclude sostenendo che le poste economiche disponibili debbono essere orientate a sostegno del reddito, alle piccole imprese e agli enti locali, affinché siano poste le condizioni per superare senza traumi l'attuale crisi economica.

Il ministro Giulio TREMONTI, nel ringraziare il deputato Baretta, evidenzia, in relazione al riferimento rivolto alle opere pubbliche, che sussistono ampi margini di spendibilità delle risorse in tale settore, ma emergono invece carenze in ordine ai profili di fattibilità e realizzazione delle stesse; esorta pertanto il Parlamento, per i profili di competenza, ad esercitare un incisivo controllo sulle cause che in molti casi producono il blocco della realizzazione di opere pubbliche, pur risultando le stesse adeguatamente finanziate. A tal fine, richiama l'utile ruolo che può svolgere nella verifica delle esigenze del territorio la fondazione «Italiadecide». Dichiaro che un dato certo e confortante è dato dalla presenza di risorse e liquidità; cita al riguardo anche i positivi dati forniti dall'INPS nelle materie di sua competenza. Ritiene che una politica di spesa in *deficit*,

qualora fosse necessaria, potrebbe essere attivata esclusivamente per salvaguardare il settore sociale. Replica al deputato Baretta che la mancata menzione, nella sua prospettazione sulla portata e sui contenuti della finanziaria, di specifici riferimenti al reddito e agli enti locali deriva dalla circostanza di una non agevole copertura in bilancio delle risorse che sarebbero necessarie a sostenere politiche di sviluppo del reddito e di salvaguardia dei bilanci delle autonomie locali. Reputa opportuno che su tali profili il Parlamento si pronunci e adotti eventuali opzioni di merito. Fa notare che le risorse necessarie per la tenuta del sistema complessivo non mancano e sono peraltro immediatamente spendibili, mentre non risultano invece facilmente reperibili le risorse che sarebbero indispensabili per una effettiva ripresa dell'economia e ciò a causa della forte riduzione della domanda mondiale globale, che ha determinato una incisiva compressione delle esportazioni.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara di apprezzare la lealtà del confronto ed il tono pacato del dibattito. Manifesta, tuttavia, forti preoccupazioni sull'evoluzione della grave situazione economica che attanaglia il sistema produttivo e industriale del nord Italia, soprattutto con riferimento alle piccole industrie. Sostiene che la priorità dell'azione economica del Governo debba incentrarsi sulla tenuta della coesione sociale; osserva che il periodo più critico per l'acuirsi della crisi potrebbe essere il primo semestre del 2010 per l'occupazione, paventando al riguardo il rischio che un gran numero di imprese si trovi costretto a dismettere le proprie attività. Per tali motivi, esorta a valutare l'esigenza di apprestare ulteriori e più incisive misure di sostegno al reddito e di supporto all'impresa e ritiene altresì necessario qualificare il ruolo delle autonomie locali. Esprime riserve in relazione alla quantificazione delle risorse che si attendono dalla normativa sul rientro dei capitali all'estero e ritiene comunque non sufficienti tali introiti alle effettive esigenze del Paese. Ricorda che il debito

pubblico negli ultimi dodici mesi è aumentato di oltre centoquaranta miliardi, pari all'8,42 per cento, e il Ministro dell'economia, rileva, ha asserito che la causa di tale aumento è imputabile alle ricadute negative della crisi economica. Fa notare, tuttavia, che nel medesimo periodo considerato non si è registrata un'analoga riduzione percentuale del PIL. Si chiede pertanto quale sia la ragione di tale differenza e se sia possibile ricondurre tale differenza alle problematiche connesse al « rischio-titoli ». Conclude evidenziando il pericolo che nel secondo semestre 2010 possa profilarsi una grave ricaduta della crisi con conseguenze imprevedute sulla coesione sociale.

Il ministro Giulio TREMONTI assicura che la questione della salvaguardia della coesione sociale costituisce un punto fermo e prioritario nell'azione di Governo, ricordando peraltro che molte delle previsioni catastrofiste in ordine agli effetti della crisi non si sono poi verificate. Richiama le misure promosse dal Governo tese a salvaguardare il territorio e la coesione sociale, come in particolare la pianificazione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali e la riorganizzazione territoriale delle Prefetture che hanno assunto il ruolo di veri e propri presidi sociali. Ricorda le emergenze che il Governo ha dovuto finora affrontare, specie per quanto riguarda l'incontrollato aumento dei consumi intermedi delle periferie, quali le spese sanitarie. Sostiene che il paradigma che accompagna l'azione di Governo e che ispira la filosofia di fondo su cui è impostata la legge finanziaria è costituito dalla tutela della sicurezza sociale. Al riguardo ritiene non efficaci le misure economiche che contemplano una riduzione delle imposte correlata alla compressione delle spese sociali. Fa notare che in aggiunta alle poste iscritte in finanziaria si delinea la presenza di ulteriori quattro miliardi di euro derivanti dall'attuazione della disciplina del cosiddetto « scudo fiscale »; trattasi di risorse cospicue, sottolinea, se, pure, con carattere di *una tantum*. Fa notare che

non sussiste alcun correlato automatismo tra l'entità del prodotto interno lordo e la spesa sociale, il che provoca l'insorgere di evidenti asimmetrie tra i due valori al variare di uno di essi, e ciò in quanto le dinamiche di spesa non sono affatto allineate alle dinamiche del PIL. Segnala che sul debito pubblico italiano gli apprezzamenti delle istituzioni europee e delle agenzie di *rating* appaiono favorevoli e confortanti. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di proseguire in un percorso basato su una politica di prudenza nell'affrontare la crisi economica. Osserva, in conclusione, che uno scenario positivo per il Paese potrà configurarsi quando l'economia reale riuscirà ad avanzare in parallelo, se non oltre, all'economia finanziaria.

Massimo BITONCI (LNP) manifesta preliminarmente il proprio apprezzamento per la politica del Ministro e del Governo, dichiarando che il suo gruppo condivide la politica di rigore e di salvaguardia dei conti pubblici fatta propria dell'Esecutivo. Dopo aver osservato come l'Italia sia uno dei Paesi europei che ha affrontato la crisi con i migliori risultati, rileva come gli interventi relativi alla Cassa depositi e prestiti ed alla SACE abbiano già prodotto i primi risultati in termini di sostegno al credito e al commercio estero, rilevando tuttavia come il ruolo del primo di tali organismi potrebbe essere ulteriormente rafforzato. Osserva altresì come la crisi economica abbia ridimensionato le entrate e, anche attraverso il patto di stabilità interno, ridotto fortemente la spesa, mettendo in serie difficoltà le aziende private che forniscono servizi alla Pubblica amministrazione. Per quanto riguarda in particolare i comuni, rileva come questi, già a metà anno, proprio in ragione della necessità di rispettare i vincoli del patto, sospendano i pagamenti alle imprese. Rileva, peraltro, come vi siano consistenti residui di amministrazione che non possono essere spesi e, al contempo, debiti che non vengono onorati. Occorre conclusivamente a suo avviso trovare una

soluzione al fine di consentire gli investimenti degli enti locali.

Il ministro Giulio TREMONTI preannuncia che verificherà i dati più recenti relativi alle attività di carattere tradizionale svolte dalla Cassa depositi e prestiti al fine di verificare la possibilità di rafforzare il ruolo nella concessione del credito. Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, riconosce l'opportunità di una qualche marginale riflessione, sottolineando tuttavia l'esistenza del Patto europeo di stabilità e crescita: un vincolo esterno che richiede di essere rigorosamente applicato a livello interno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come vada in ogni caso riconosciuta agli amministratori locali la responsabilità della spesa evitando di ricondurre al livello centrale ogni decisione in merito.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) nel rilevare come per accrescere la competitività del Paese occorra partire dal Sud, riconosce al Ministro di avere già in passato sottolineato l'importanza della fiscalità di vantaggio di cui oggi ha ribadito la rilevanza. Dopo aver osservato come nessuno auspichi contributi a pioggia per il Sud, si dichiara favorevole alla Banca del Mezzogiorno e all'introduzione di un'aliquota di favore, chiedendo chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari ed alla quantificazione della spesa.

Il ministro Giulio TREMONTI ricorda come nel luglio scorso il CIPE abbia approvato un primo utilizzo dei fondi FAS per la Sicilia. In quella delibera vi sono alcune finalizzazioni e un trasferimento molto importante di somme per la sanità, la sicurezza e la fiscalità di vantaggio da realizzare per iniziativa della regione. Dopo aver auspicato che il CIPE adotti delibere analoghe riferite ad altre regioni, osserva come la Banca del Mezzogiorno rappresenti una proposta del Governo che, per ragioni di procedura, il Senato non ha potuto approvare e che verrà ora sotto-

posta all'attenzione della Camera. Rileva, quindi, come l'istituzione della Banca abbia il sostegno della società civile e del mondo economico mentre la politica è apparsa al riguardo divisa. Chiede quindi alla Camera di sostenere tale proposta, osservando in particolare come trentadue sigle, da Confindustria, ai commercianti, agli agricoltori, si siano già espresse a favore. Ricorda quindi come la disciplina relativa alla Banca del Mezzogiorno attui la fiscalità di vantaggio, prevedendo che il capitale investito nel Sud, da qualunque banca provenga, sia soggetto ad un'aliquota del 5 per cento, che è la più bassa prevista in Europa. Sottolinea quindi come la Banca rappresenti uno strumento forte per sostenere il Sud, considerato che il più grande problema del Sud è il credito, rilevando come nel Mezzogiorno sia più meritevole di fiducia il circuito bancario rispetto a quello della politica. Osserva inoltre come il livello di sviluppo sia al Nord molto superiore alla media europea, ma al Sud notevolmente inferiore. Dopo aver rilevato come il livello della produttività delle università e della ricerca siano un problema al Sud ma non al Nord, dichiara di ritenere che per il Sud la riforma delle riforme sia rappresentata dal federalismo fiscale e che, immediatamente dopo, venga il problema del credito. Per questo chiede di sostenere la Banca del Mezzogiorno che mobilerà capitali privati mentre di pubblico vi sarà solo l'aliquota di favore del cinque per cento, mentre la raccolta del risparmio potrà essere effettuata da qualsiasi banca italiana ovunque localizzata.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che la discussione abbia avuto un avvio positivo e che si dovrà continuare in questo modo se si intende definire un testo il più condiviso possibile. Rileva peraltro l'assenza, nell'esposizione del Ministro, di qualsiasi riferimento alla spesa pubblica, rilevando come sia invece opportuno attuare un processo di revisione della spesa pubblica al fine di ridurre quella improduttiva. Un secondo tema non menzionato dal Ministro è quello dell'evasione fiscale,

che ritiene invece si debba contrastare facendo leva sul conflitto d'interessi e a partire dalla spesa delle famiglie. Osserva quindi come oggi le risorse disponibili coincidano con l'importo del posticipo dell'acconto IRPEF, rilevando come parte di queste risorse risultino, tuttavia, già destinate a finalità quali il 5 per mille, la scuola e i libri di testo che si configurano di fatto come spese obbligatorie per le quali è necessario individuare attraverso lo scudo fiscale la necessaria copertura finanziaria. Fa quindi presente che per il suo gruppo il tema prioritario è rappresentato dagli interventi in favore delle famiglie, rilevando come nel corso della crisi la coesione sociale ha funzionato perché la famiglia ha tenuto come rete di sicurezza sociale. Si dichiara, in particolare, favorevole a un intervento sugli assegni familiari che salvaguardi la progressività dell'imposizione fiscale e favorisca le famiglie con figli, configurandosi come un primo modulo del quoziente familiare. Una seconda priorità è rappresentata dal credito alle imprese, rispetto al quale rileva come l'applicazione dei criteri di Basilea 2 sia destinata a rendere tutto più difficile, osservando come si tratterà innanzitutto di tutelare il credito per le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda poi la finanza locale, non ritiene possibile riproporre nel 2010 lo schema seguito nel 2009 che ha reso di fatto impossibili gli investimenti degli enti locali. Al riguardo sottolinea come la revisione del Patto di stabilità, anche con il concorso delle regioni, rappresenti un intervento estremamente urgente. Si dichiara, infine, preoccupato in merito agli studi di settore, rilevando come i professionisti faranno una grande fatica ad adeguarsi agli studi stessi ed auspica, anche in questo caso, l'adozione di misure adeguate.

Il ministro Giulio TREMONTI osserva preliminarmente come il Parlamento stia esaminando non una delle grandi finanziarie del passato ma la legge di stabilità del bilancio e debba, in aggiunta, utilizzare le risorse dello scudo fiscale. Vi è quindi un margine di flessibilità ma all'interno di

un impianto che è profondamente diverso rispetto al passato. Rileva inoltre come i tagli al bilancio vi siano e siano anche numerosi, risalendo alla manovra triennale di stabilizzazione dei conti pubblici attuata nel luglio del 2008.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che il problema sia trasformare i tagli lineari in una vera riqualificazione della spesa.

Il ministro Giulio TREMONTI rileva come non si tratti di semplici tagli lineari poiché è stato introdotto il principio di flessibilità del bilancio, riconoscendo tuttavia come tale principio non sia stato ancora pienamente attuato nell'ambito dei singoli ministeri. In merito alle risorse disponibili, fa in ogni caso presente che, l'intervento sulla sanità sarà autocoperto anche con il concorso delle regioni. In merito ad altri possibili tagli di spesa, invita il gruppo dell'UdC a formulare le proprie proposte, ad esempio in materia pensionistica. Pur ritenendo, infatti, che la riforma del luglio scorso abbia stabilizzato il sistema, dichiara di essere disponibile a discutere anche di questo tema. Per quanto attiene al contrasto dell'evasione fiscale, considera prioritario attivare meccanismi di responsabilità fiscale a livello locale, osservando come manchi il controllo dei cittadini su una quota pari a circa il 50 per cento della spesa pubblica. Nel sottolineare come il problema dell'evasione fiscale esista, constata, tuttavia, come anche le più recenti dichiarazioni dei redditi non registrino un'evoluzione positiva. Suggestisce a riguardo di valutare proposte analoghe a quella formulata negli Stati Uniti per la quale tutte le risorse detenute all'estero devono essere considerate il frutto di evasione fiscale salvo la facoltà di prova contraria. Per quanto riguarda invece il ricorso al conflitto d'interessi, osserva come possa produrre effetti regressivi sotto il profilo democratico, posto che le detrazioni sul costo dei servizi vanno a beneficio dei ricchi ma non dei poveri. In merito a Basilea 2, rileva come si tratti di un Accordo definito a livello internazionale al quale il Governo italiano

deve adeguarsi, anche se personalmente ha da subito espresso talune perplessità in merito. Ritiene in ogni caso che, per favorire il credito, andranno valorizzate la Cassa depositi e prestiti e il Fondo di garanzia che potrebbe essere potenziato.

Gioacchino ALFANO (PdL), confidando nella possibilità per la Commissione di effettuare un lavoro approfondito e positivo sui disegni di legge in esame, propone di consentire ai commissari presenti di intervenire brevemente per rivolgere eventuali quesiti al Ministro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concorda con la proposta dell'onorevole Alfano.

Marino ZORZATO (PdL), nel richiamarsi ai precedenti interventi relativi al patto di stabilità, ricorda che le risorse sottratte agli enti locali a seguito della cancellazione dell'ICI sulla prima casa non stanno rientrando completamente e suggerisce di affrontare il tema della casa partendo dalla proposta della cedolare secca sugli affitti, chiedendo all'uopo al Governo di chiarirne l'effettivo impatto sui conti pubblici.

Marcello DE ANGELIS (PdL), con riferimento alla proroga dei termini relativi alla riscossione dei tributi gravanti sulle popolazioni terremotate dell'Abruzzo, chiede chiarimenti in ordine alla durata e ai costi. Ricordando poi che nel corso della discussione al Senato il Governo ha accolto ordini del giorno relativi alla cedolare secca sugli affitti e alla riduzione IRAP, chiede quale sia l'avviso del Ministro in riferimento a tali due questioni.

Pietro FRANZOSO (PdL) chiede al Ministro quale sia la posizione del Governo in ordine alla opportunità di adottare iniziative normative volte a consentire alle aziende di continuare ad innovare e ad investire. Con riferimento all'esigenza di garantire la questione sociale, chiede se non sia opportuno aumentare la quota della cassa integrazione ordinaria, rile-

vando come tale misura risulti estremamente importante in particolare per il settore agricolo. Chiede infine se non sia possibile utilizzare le risorse dei fondi FAS nella misura di 5 o 6 miliardi per ridurre la pressione fiscale al Sud.

Massimo VANNUCCI (PD), ritenendo che occorra interrogarsi sull'efficacia delle misure prospettate, si richiama alla questione sollevata dall'onorevole Baretta con riferimento ai redditi. In particolare, ricorda come risultino ancora non utilizzate molte delle risorse stanziare per il *bonus* per le famiglie e per la *social card* a causa della difficile applicabilità delle relative disposizioni.

Remigio CERONI (PdL), con riferimento al patto di stabilità, rileva l'opportunità di adottare iniziative volte a consentire un più celere pagamento delle opere già realizzate al fine di sostenere le imprese.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), con riferimento ai dati sul debito pubblico, rileva come non necessariamente ad un aumento del prodotto interno lordo consegua anche una diminuzione del debito e ricorda che la spesa per interessi ha superato gli 80 miliardi di euro. Osserva che i dati richiamati dal Ministro dimostrano come l'Italia produca, ma la spesa per interessi gravi in maniera particolarmente pesante. A tal fine, suggerisce di selezionare le spese e ringrazia il Ministro per il prospettato rifinanziamento del fondo per le scuole paritarie e per il 5 per mille.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) chiede certezze in ordine agli sgravi fiscali per il settore agricolo, al rifinanziamento del fondo di solidarietà nonché in riferimento ai finanziamenti relativi alla filiera dello zucchero. Ricorda a tal fine gli impegni presi con ordini del giorno e anche in sede comunitaria. Con riferimento, infine, agli eventi sismici che hanno colpito la zona del Molise, sottolineando come ancora molte famiglie vivano in abitazioni prov-

visorie, rileva l'opportunità di individuare le risorse necessarie a risolvere definitivamente tale emergenza.

Il ministro Giulio TREMONTI, con riferimento alle questioni sollevate, ricorda che la legge finanziaria deve attenersi al suo contenuto proprio, che le proposte emendative non possono riguardare interventi microsettoriali e che comunque rimane fermo il vincolo di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Sostiene quindi che le questioni prospettate potranno essere affrontate tenendo presente tale contesto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà al termine dell'Ufficio di Presidenza, che sarà convocato per le ore 13.45.

La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 14.10.

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, nell'ascoltare l'intervento del ministro Tremonti nella seduta antimeridiana odierna, ha avuto la sensazione di vivere in un mondo diverso dal Ministro in quanto sulla base della propria esperienza ha avuto modo di constatare come una larga parte del nostro Paese stia soffrendo le conseguenze della grave crisi economica e finanziaria globale, che ha portato alla chiusura di molte imprese, con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro. In questo difficile contesto, il Governo ha presentato al Parlamento una « finanziaria che non c'è », che reca disposizioni assolutamente inadeguate e insufficienti ad affrontare la grave situazione di crisi e si costituisce un ideale ponte tra quanto non si è fatto in passato e quanto non si sa o non si ha il coraggio di fare in futuro. Alla sostanziale inazione dell'Esecutivo sul terreno del contrasto degli effetti della crisi economica, ha fatto, inoltre, riscontro un'insufficiente capacità di governo dei

conti pubblici, che porterà, al termine dell'esercizio 2009, ad un rapporto debito/PIL pari circa al 115 per cento e a un rapporto tra deficit e PIL attorno al 5 per cento. In particolare, sottolinea come il fabbisogno si sia incrementato di circa 30 miliardi, per effetto anche di uno scarso controllo della spesa pubblica. Sul versante dell'economia reale, ritiene particolarmente gravi i dati forniti dal sistema bancario, secondo i quali ci sarebbero circa 250 mila imprese a rischio di sofferenza. Non comprende, quindi, l'ottimismo del ministro Tremonti, secondo il quale il nostro Paese sta andando meglio degli altri, ma non precisa su quali basi si fondi tale sua convinzione. Pur auspicando che tale convinzione del Ministro sia vera, in quanto anche l'opposizione ha interesse al bene del Paese, si dichiara preoccupato delle scelte di politica economica fin qui adottate dall'Esecutivo, a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, che non ha prodotto i risultati attesi sul versante del contenimento della spesa pubblica di parte corrente, che ha continuato ad incrementarsi per le consuete dinamiche. Evidenzia, infatti, che l'incremento della spesa non può riferirsi ad interventi volti a contrastare la crisi, in quanto gli studi condotti in materia dall'OCSE hanno evidenziato come l'impatto delle misure anticrisi in termini di incremento della spesa abbiano avuto un effetto prossimo allo zero. In questo quadro, osserva che se i livelli di crescita che si raggiungeranno nei prossimi anni saranno analoghi a quelli del passato decennio, al nostro Paese occorreranno circa 15 anni per tornare alla situazione antecedente la crisi del 2008. In proposito, osserva che ben diversa è la situazione di economie ancora in forte sviluppo, come quella cinese, rilevando che in quel Paese, dopo tre mesi di paura, il prodotto interno lordo ha ripreso la sua impetuosa crescita, facendo segnare un incremento di circa il 9 per cento nell'ultimo trimestre, che dovrebbe portare la crescita nell'anno 2009 a valori compresi fra i 7 e gli 8 punti percentuali. Ancora più rosee, sono, peraltro, le prospettive a partire dall'anno 2010, per il quale si

stima una crescita del prodotto interno lordo a due cifre decimali. Come rilevato in un recente articolo del *Financial Times*, nel nostro continente sono le economie di Italia e Germania a far segnare la più rilevante contrazione della produzione, in quanto in questi Paesi si è registrato nell'ultimo anno un calo pari a circa il 20 per cento. Si tratta di una situazione particolarmente grave, che, in mancanza di una ripresa forte di produttività, rischia di determinare gravi conseguenze per il nostro Paese sul piano economico e sociale.

Con specifico riferimento ai contenuti della manovra finanziaria per il 2010, osserva che essi presentano limiti evidenti, come dimostrano le critiche rivolte praticamente da tutte le istituzioni e gli operatori economici alle disposizioni dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. In primo luogo, ricorda come il disegno di legge finanziaria abbia lasciato profondo scontento negli enti locali, che già sono stati duramente colpiti negli ultimi anni a seguito, in particolare, dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa e dei numerosi tagli ai trasferimenti ripetutamente adottati dall'Esecutivo. Rileva, peraltro, che neppure la Confindustria si è dichiarata soddisfatta dei contenuti del provvedimento, che poco o nulla contiene in materia di sostegno al sistema produttivo, ricordando altresì le critiche rivolte dalle associazioni imprenditoriali alle modifiche introdotte alla disciplina dei crediti di imposta per la cui erogazione fu ideato il cosiddetto *click day*. Parimenti insoddisfatte si sono dichiarate le associazioni rappresentative di artigiani, commercianti e costruttori edili. Con riferimento a questi ultimi, segnala come il provvedimento oggi in esame non preveda sostanzialmente lo stanziamento di risorse per la realizzazione né di opere pubbliche di carattere strategico, dal momento che non sono previsti contributi all'ANAS e trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, né di opere medio-piccole, prevalentemente realizzate a livello territoriale. Rileva, altresì, che anche la Corte dei conti, nel corso della sua audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato in occasione dell'avvio dell'esame

della manovra finanziaria, ha avuto modo di criticare l'operato del Governo, giudicando le previsioni di crescita elaborate dal Governo frutto di facile ottimismo. Ritiene, inoltre, significativo che i disegni di legge all'esame della Commissione non piacciono neppure alla maggioranza che sostiene il Governo, come dimostra *l'iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. Giudica, a questo proposito, particolarmente grave l'assenza di nuovi stanziamenti per interventi di stimolo all'economia, ribadendo che nel nostro Paese provvedimenti di contrasto alla crisi si sono sostanzialmente esauriti in una riprogrammazione di risorse già disponibili a legislazione vigente. Nel complesso, osserva come il Governo, che pure ha investito ingenti risorse per il salvataggio di Alitalia, non presti analoga attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, per le quali poco o nulla è stato fatto finora. In questo quadro, richiama anche le disposizioni in materia di rientro e regolarizzazione di capitali detenuti all'estero, osservando come l'Esecutivo abbia fatto un enorme regalo ai grandi evasori, in quanto, per la regolarizzazione, è stata applicata un'aliquota pari al 5 per cento, infinitamente inferiore a quella applicata dagli analoghi provvedimenti adottati negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, in base ai quali la tassazione si colloca tra il 47 e il 49 per cento delle somme emerse. In proposito, giudica altresì inesatte le dichiarazioni del ministro Tremonti, che ha sostenuto che i patrimoni rientrati sarebbero comunque stati sottoposti, se regolarmente dichiarati, ad una tassazione del 12,5 per cento, osservando che, qualora si tratti di somme derivanti da falsificazioni di bilancio, l'aliquota impositiva sarebbe stata molto maggiore.

Ritiene, inoltre, estremamente preoccupanti gli effetti del calo degli ordinativi e del fatturato delle imprese sui livelli occupazionali, ricordando come il tasso di disoccupazione sia pari al 7,4 per cento e come l'ISTAT abbia fornito anche di recente dati estremamente allarmanti sull'andamento del mercato del lavoro. Sottolinea, inoltre, che la crisi ha messo a

dura prova i redditi dei lavoratori e delle famiglie, ricordando come si sia registrata una sensibile contrazione del reddito lordo che è stata accompagnata da un calo dei consumi e dei risparmi. Nel ricordare come ormai le famiglie stiano esaurendo i risparmi accumulati in passato, evidenzia che i redditi da lavoro dipendente sono tra i più penalizzati in questa fase economica, come dimostra la progressiva riduzione di appartenenti alle classi medie. A tale proposito, rileva che il progressivo assottigliamento dei componenti dei ceti medi, registrato dal cosiddetto indice di Gini, costituisce un fattore problematico per il corretto funzionamento del sistema democratico. Quanto alle prospettive di ripresa economica, pur riconoscendo che esistono realtà imprenditoriali in espansione, nonostante gli effetti della crisi economica, ritiene che non si possano formulare previsioni particolarmente ottimistiche, anche in considerazione dell'inconsistenza delle misure contenute nella manovra finanziaria al nostro esame. Senza volere entrare nel merito dei contenuti del provvedimento, dei quali si occuperà in sede di illustrazione delle proposte emendative che verranno presentate, ritiene comunque necessario in questa sede esprimere la propria forte contrarietà al rifinanziamento per 50 milioni nell'anno 2010 del fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, destinato alla cosiddetta legge Mancina. Ritiene, altresì, paradossale l'incremento di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 degli stanziamenti destinati al miglioramento stipendiale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, previsto dal comma 38 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. Sottolinea, infatti, che si tratta di uno stanziamento di modesta entità finanziato, peraltro, con risorse di un fondo comunque già destinato alla tutela della sicurezza pubblica e al soccorso pubblico. Richiamate le osservazioni critiche da più parti formulate con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, comma 47, in materia di vendita dei beni immobili confiscati alla criminalità, sottolinea le profonde lacune dei provvedimenti

all'esame della Commissione per quanto attiene al finanziamento dei programmi infrastrutturali. A tale riguardo, nel segnalare che le risorse dedicate agli interventi infrastrutturali nel 2010 si riducono in termini reali del 7,8 per cento, evidenzia che nel disegno di legge finanziaria non è previsto il rifinanziamento di numerosi interventi disposti negli anni passati, ricordando, in particolare, il mancato finanziamento di opere autostradali, del Passante di Bologna, della Pedemontana di Formia, la riduzione degli stanziamenti per l'autotrasporto e di quelli per il sistema e la sicurezza ferroviari. Analogamente, sottolinea che non sono previsti contributi all'ANAS né finanziamenti per il trasporto pubblico locale e per il diritto alla mobilità e che anche all'alta velocità ferroviaria sono destinate, per interventi limitati al Nord Italia, solo risorse assolutamente inadeguate rispetto alle misure da adottare. Allo stesso modo, evidenzia il mancato rifinanziamento del piano per la sicurezza stradale. Anche sul versante dello sviluppo del sistema produttivo, ritiene che i contenuti della manovra finanziaria siano assolutamente insoddisfacenti, in quanto manca una vera e propria politica industriale e interventi volti a sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e a promuovere il turismo e il *made in Italy*. Anche in questo settore, ritiene che siano stati operati tagli ad interventi di particolare rilievo, tra i quali ricorda il finanziamento dei distretti produttivi e del fondo per la tutela della proprietà industriale. Osserva, inoltre, come il provvedimento sostanzialmente non contenga disposizioni volte ad assicurare lo sviluppo economico del Mezzogiorno, ricordando anche che le disposizioni relative alla cosiddetta Banca del Mezzogiorno sono state dichiarate inammissibili nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nel segnalare l'esigenza di assicurare adeguate risorse per la ricerca in ambito universitario, rileva conclusivamente come nel provvedimento non vi sia traccia degli 800 milioni di euro dei quali era stato assicurato lo stanziamento al fine di realizzare una rete a banda larga

sul territorio nazionale. Giudica che tale mancato investimento rappresenti una scelta assolutamente sbagliata, in quanto il nostro Paese sta maturando un crescente ritardo di sviluppo nei settori ad alta tecnologia, non solo nei confronti degli altri Paesi più sviluppati, ma anche nei confronti di Paesi emergenti, come la Cina, che stanno facendo passi avanti giganteschi in questo settore. Si tratta, a suo avviso, dell'ennesima lacuna presente in una legge finanziaria che non c'è.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, attesa la natura globale della crisi, è possibile uscirne solamente a livello globale e che le scelte che si compiono sono fortemente condizionate dal contesto europeo.

A tal proposta ricorda che la Germania non ha consentito l'adozione di una soluzione come quella degli *euro bond* e rileva che l'Europa rispetto all'Asia si trova in una situazione di maggiore difficoltà. Evidenza come l'ingente massa di debito pubblico rappresenti un grande freno per l'economia ma ricorda che il sistema bancario, sufficientemente capitalizzato, ha consentito di effettuare interventi che in altri paesi non sono stati possibili. Richiama inoltre la funzione di supplenza svolta dalla famiglia. Pur consapevole dei margini di manovra limitati in cui ci si trova ad operare, ritiene il provvedimento in esame insufficiente e inadeguato ed incapace di cogliere la sfida di coniugare rigore e sviluppo. Osserva che la spesa, malgrado quanto affermato dal Ministro, appare fuori controllo e che anche in tempo di crisi occorre comunque intervenire sul versante della spesa, poiché si è realizzata una distribuzione iniqua delle risorse. Rileva altresì che il Governo non può rivendicare risultati positivi in materia di debito pubblico e di crescita economica, pur se quest'ultima appare in linea con la media europea. Ricorda che è possibile intervenire o sul contenimento della spesa, o sul versante delle entrate ovvero scommettendo sulla crescita e che per nessuno di tali settori i risultati appaiono positivi. Con riferimento alla lotta all'evasione, ritiene che, pur se non sono stati fino adesso

conseguiti i risultati sperati, tuttavia si assiste ad un ulteriore rallentamento. Con riferimento ai dati illustrati dal Ministro rispetto alle previsioni di crescita economica, ritiene che vi sia il concreto rischio che il Paese rimanga testato sul livello più basso. Ricorda che vi sono oltre cinquecento mila lavoratori ormai stabilmente in situazione di disoccupazione e che ci si aspetta oltre un milione di disoccupati cronici in più. Osserva che malgrado i bracci di ferro nella maggioranza, la presentazione di finanziarie alternative e le richieste delle parti sociali e di Confindustria non si può registrare un cambio di passo. Rileva che probabilmente le alternative sono state considerate peggiori delle proposte del Governo ma che il suo gruppo riteneva necessaria una manovra di forte contrasto della crisi con l'apertura di un tavolo *ad hoc*, che tuttavia non trova riscontro nei testi in esame. Sottolinea che le diverse maggioranze che si sono succedute negli ultimi anni non sono comunque riuscite a riformare il Paese in quanto non è stato possibile intaccare i privilegi delle diverse caste e corporazioni. Non ritiene sufficienti le misure in materia previdenziale adottate nello scorso mese di luglio e registra che sul debito pubblico, malgrado la riduzione dei tassi di interesse, vi è stato comunque un aumento della spesa per interessi. Ritiene che sarebbe stato necessario utilizzare meglio i trasferimenti per le imprese, che ammontano ad oltre tre miliardi di euro, ad esempio attraverso il credito d'imposta e il credito ambientale, evidenziando che sono comunque necessarie soluzioni condivise. Con riferimento alle questioni di carattere sociale, ritiene inesatte talune delle affermazioni del Ministro, sottolineando in particolare come vi sia stato negli ultimi tre anni un significativo calo dei consumi e quindi della domanda interna. A tal proposito sostiene che andrebbe stimolata ulteriormente la domanda interna attraverso l'introduzione di apposito *bonus* e l'utilizzo della leva fiscale. Dà atto al vice ministro Vegas di aver ritenuto la riduzione dell'IRPEF prioritaria rispetto ai ventilati interventi in materia di cedolare secca, sugli affitti e

sull'IRAP. Con riferimento all'IRAP, osserva che l'imposta vada riconsiderata tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica, in particolare escludendo dalla base imponibile almeno gli oneri relativi a interessi passivi e i debiti, ma non le perdite, come richiesto invece da Confindustria, al fine di non limitare l'applicazione della imposta alle sole grandi imprese. Per quanto concerne l'introduzione di una cedolare secca sugli affitti ritiene sia preferibile partire con un intervento limitato piuttosto che non fare nulla, a tal proposito preannuncia la presentazione di una proposta emendativa volta a prevedere una cedolare secca sugli affitti relativi ai soli immobili di nuova costruzione, vincolati alla locazione per almeno dieci anni. Rispetto al problema della disoccupazione, ritiene che vi sia il rischio di una ripresa economica senza lavoro, chiedendo pertanto l'introduzione di norme realmente efficaci ed applicabili, a differenza di quanto è stato fatto per il *bonus* alle famiglie e la social card, che hanno visto una ingente quantità di risorse non ancora utilizzate. Richiama inoltre la preoccupante situazione del debito dello Stato nei confronti degli enti locali che supererà a breve la cifra di due miliardi di euro. Preannuncia infine la presentazione di proposte emendative volte, tra l'altro, a richiedere rispettivamente: l'introduzione di un fondo di cinque milioni di euro per la provincia di Rimini in deroga al patto di instabilità da far gestire ad un commissario, l'inclusione della provincia di Ascoli Piceno ai fini dell'articolo 2 comma 39 del disegno di legge finanziaria, l'introduzione di un fondo di dieci milioni di euro per i comuni che hanno un incremento della propria popolazione superiore del dieci per cento negli ultimi dieci anni ed infine la soppressione delle disposizioni relative alla soppressione degli incentivi per la produzione del *biodiesel*.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, nel richiamarsi a quanto affermato dal ministro Tremonti in apertura di seduta, rinuncia ad intervenire.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, avvertendo che i relatori hanno rinunciato alle repliche, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti in oggetto e ne rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 11.55.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili.

Nuovo testo C. 2624 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta di ieri, condivide l'esigenza di fare riferimento nell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), al rafforzamento del sistema dei controlli e non all'adozione di un capillare sistema di controllo e di aggiungere dopo il comma 3 del medesimo articolo 2 una clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, altresì, che il comma 4 dell'articolo 1 contrasta con l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Ricorda, infatti, che il richiamato articolo 16, comma 1, del provvedimento dispone che si intende come realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile

come *Made in Italy* ai sensi della normativa vigente e, per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame consente l'impiego della denominazione *Made in Italy* per i prodotti finiti la cui lavorazione ha avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2624 e abb., recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « all'adozione di un capillare sistema » con le seguenti: « al rafforzamento del sistema »;

all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, recante disposizioni

urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo il quale « si intende come realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *Made in Italy* ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano » con il comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, che consente l'impiego della denominazione *Made in Italy* per i prodotti finiti, la cui lavorazione ha avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, illustra il disegno di legge in esame, che dispone la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, rilevando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che quantifica gli oneri in 440 mila euro a decorrere dall'anno 2010, osserva che andrebbero indicati i possibili effetti finanziari dell'articolo 3 dell'Accordo, anche in relazione ai vincoli imposti dal Patto interno di stabi-

lità, riguardo agli obblighi derivanti per il Comune di Pescara dalla Convenzione per la messa a disposizione della sede e, in particolare, alle spese di manutenzione straordinaria richiamate dalla relazione tecnica. Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 9, 10 e 11 dell'Accordo, reputa opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare l'effetto di minore entrata stimato dalla relazione tecnica. Rileva, peraltro, che la stima effettuata dalla relazione tecnica si limita a considerare l'effetto di minore entrata connesso all'esenzione IRPEF, IRAP e IVA senza dar conto delle altre agevolazioni previste in materia, tra l'altro, di dazi doganali, imposte sull'importazione, eccetera. Al riguardo, rileva che detti effetti andrebbero egualmente quantificati al fine di determinare l'impatto finanziario complessivo delle norme in esame.

Quanto alle disposizioni in materia di assistenza e previdenza del personale ICRANET contenute nell'articolo 14 dell'Accordo, ritiene che sia necessario che il Governo confermi che l'esenzione dal versamento dei contributi obbligatori agli istituti italiani di sicurezza sociale prevista dal comma 2 non comporti l'apertura di una posizione contributiva presso gli stessi enti ai fini della maturazione del diritto ai benefici previdenziali e assistenziali. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo fornisca un chiarimento circa i possibili oneri derivanti dal funzionamento del collegio giudicante di cui all'articolo 15 dell'Accordo.

Per quanto attiene ai profili attinenti alla copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge autorizza, per l'attuazione del presente provvedimento, la spesa di euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Il comma 2, reca una clausola di salvaguardia riferita agli oneri derivanti dal presente provvedimento. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è

prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, appare, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso di precedenti disegni di legge di ratifica, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, segnala che la stessa, pur se corredata da una specifica clausola di salvaguardia, è formulata in termini di limite massimo. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo chiarisca, dal momento che la relazione tecnica non specifica nulla in merito, se sia più opportuno, anche in considerazione della natura degli interventi derivanti dall'attuazione del provvedimento che reca misure di agevolazione fiscale, riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di previsione di spesa.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, in relazione ai chiarimenti richiesti con riferimento ai dati posti alla base della quantificazione degli oneri di cui agli articoli 9, 10, e 11 dell'Accordo, rileva preliminarmente che si tratta comunque di cifre modeste — 80 mila euro per esenzioni IRPEF al personale interessato; 40 mila euro per l'esenzione IRAP a favore dell'organismo e 100 mila euro per l'esenzione IVA per l'acquisto di beni e servizi concernenti solo le attività ufficiali e

l'esenzione dalla tassa di possesso di autovetture – fa presente che trattasi di un numero minimo di soggetti. Fa presente, poi, che, come si evince dalla relazione tecnica, la stima del minor gettito è basata sui dati fiscali presentati dall'ICRANET con il modello 770 (sostituti di imposta) che portano complessivamente per IRPEF, IRAP ed IVA ad un minor gettito di 220 mila euro. Osserva, al riguardo, che la stima è stata oltremodo prudenziale in quanto tiene conto anche di eventuali sviluppi futuri dell'organico, e in tal senso l'onere complessivo è stato raddoppiato da 220 mila euro a 440 mila euro. Per quanto concerne, infine, le disposizioni agevolative concernenti il diritto di importare in franchigia doganale, fa presente che tale franchigia concerne esclusivamente la mobilia, gli effetti personali ed un autoveicolo per il personale che presterà servizio in Italia presso l'ICRANET, per il primo insediamento in Italia dalla loro ultima residenza e che analoga esenzione è prevista per l'esportazione della medesima tipologia di beni nel momento in cui cesseranno dal servizio in Italia.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2815, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di centri per l'Astrofisica relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: « Per l'attuazione » fino a « relativo onere » con le seguenti: « Agli oneri

derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 440.000 annui a decorrere dall'anno 2010, ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 17 novembre 2009.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS chiede di rinviare l'esame del provvedimento per consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, concorda con la proposta del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Network</i> internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica in Pescara – ICRANET. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	72
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	75
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. C. 2424 A. Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	77
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul credito al consumo.	
Audizione del direttore generale del Tesoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Bruno Cesario ha cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il *Network* internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica in Pescara – ICRANET.

C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore* rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2815, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il *Network* internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.

Al riguardo ricorda innanzitutto che l'Italia ha aderito, il 18 marzo 2003, all'Accordo istitutivo del *Network* internazionale di centri di ricerca nel campo dell'astrofisica relativistica (ICRANET), finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale ed all'ef-

fettuazione di ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica.

L'Accordo, che è stato ratificato dal nostro Paese con la legge n. 31 del 2005, oltre a qualificare l'ICRANET, «organizzazione internazionale indipendente», dispone, all'articolo 2, che la sede del Network sia a Pescara.

Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo di sede, di cui si propone la ratifica, esso si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel testo, richiama l'Accordo istitutivo e lo Statuto dell'ICRANET ad esso annesso e, in particolare, definisce quale sede del Network «edifici, locali e terreni» indicati in una Convenzione tra Comune di Pescara e ICRANET del 29 novembre 2005 (allegata al presente Accordo), prevedendo altresì l'utilizzo temporaneo di altri luoghi come sede dell'ICRANET, previo preavviso alle autorità competenti, da effettuarsi con anticipo di tre mesi e secondo procedura da concordare.

L'articolo 2 riconosce all'ICRANET la personalità giuridica ed in particolare la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni, mobili e immobili, e di stare in giudizio.

In base all'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in Piazza della Repubblica n. 10, individuato in base alla Convenzione del novembre 2005. In base a questa Convenzione, che attua l'articolo 2 dell'Accordo istitutivo, il Comune di Pescara ha reso disponibile, a titolo di comodato gratuito, una sede di circa 1.200 metri quadrati. Sempre in base alla Convenzione, le spese di manutenzione straordinaria della sede sono a carico del Comune, mentre quelle per la manutenzione ordinaria sono sostenute dal Network unitamente a quelli dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità.

L'articolo 4 prevede l'inviolabilità dei locali, degli edifici, dei terreni e degli archivi utilizzati dall'organismo. Il Direttore dell'ICRANET si impegna a evitare

che i locali possano essere utilizzati come rifugio per persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese.

L'articolo 5 prevede che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni da procedimenti legali e da misure esecutive, amministrative o giudiziarie. La disposizione precisa inoltre che l'immunità dalla giurisdizione e dalla relativa esecuzione non viene riconosciuta in relazione a danni causati da veicoli, imbarcazioni o aeroplani di proprietà, ovvero utilizzati dall'ICRANET, nonché in relazione a una violazione del codice stradale, nautico o aeronautico e così pure per la stipula dei contratti di diritto privato, diversi da quelli conclusi secondo le disposizioni del regolamento del personale.

L'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale, prevedendo altresì il diritto di rivalsa nei confronti dell'ICRANET qualora venga fatto ricorso alla responsabilità del Governo italiano.

L'articolo 7 precisa la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia; la disposizione esclude inoltre qualsiasi richiesta di risarcimento al Governo italiano per i danni prodotti a terzi.

In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo, ai sensi della quale l'ICRANET si impegna a stipulare un'assicurazione per la copertura del danno relativo alla responsabilità civile verso i terzi causato nell'esercizio delle proprie attività.

L'articolo 8 autorizza, al comma 1, l'impianto di sistemi di comunicazione nella sede dell'ICRANET, il cui utilizzo è vincolato alle disposizioni legislative italiane.

Si prevede inoltre, al comma 3, l'obbligo di tutelare la riservatezza delle comunicazioni ufficiali in entrata e in uscita dall'ICRANET.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 9 stabilisce, al comma 1, l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, relative agli averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque tenuti e destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo.

Il comma 2 prevede inoltre stabilita la non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) degli acquisti di beni e di servizi di importo « rilevante », cioè superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.

Il comma 4 prevede invece l'esenzione dai dazi doganali e dalle imposte sull'importazione e sull'esportazione dei beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ICRANET.

Il comma 3 precisa che le esenzioni indicate dall'articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi all'ICRANET dalle autorità italiane competenti.

Ai sensi del comma 5 i beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni in forza dell'Accordo non potranno essere ceduti a terzi sia a titolo oneroso sia in via gratuita, senza preventivo accordo con le autorità italiane competenti e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi.

Il comma 6 prevede che l'ICRANET possa gestire fondi, valuta e contanti, nonché i conti necessari a far fronte ai propri scopi istituzionali.

Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 10 dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione di due veicoli e dei relativi pezzi di ricambio de-

stinati alle attività ufficiali dell'organismo, nonché dei carburanti e lubrificanti necessari a tali veicoli.

L'articolo 11 disciplina i privilegi e le immunità riconosciute al personale assunto dal Direttore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo secondo, lettera *a*) dello Statuto. Tali privilegi sono unicamente finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività ufficiali dell'ICRANET.

Essi riguardano la custodia cautelare, l'ispezione o il sequestro del bagaglio ufficiale, la tutela giurisdizionale per le affermazioni o gli scritti e per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni ufficiali, mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere membri del personale ICRANET.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze segnala le lettere *d*), *e*), *g*), *h*) ed *i*) del comma 2, ai sensi delle quali al personale in servizio privo della cittadinanza italiana o della residenza permanente nel territorio nazionale al momento dell'assunzione in servizio presso l'ICRANET è garantita:

l'esenzione dalle imposte dirette sui salari, emolumenti e indennità corrisposti dall'organismo;

l'esenzione dalle imposte sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

la franchigia doganale per l'importazione e l'esportazione del proprio mobilio e degli effetti personali;

la libertà di detenere e gestire titoli esteri, conti in valuta estera e altri beni mobili e immobili.

In base al comma 3 l'ICRANET è tenuta a comunicare alle autorità italiane, almeno una volta l'anno, l'elenco delle assunzioni e delle cessazioni dei dipendenti, nonché i nominativi dei coniugi e dei rispettivi familiari a carico.

I commi 5, 6 e 7 prevedono il rilascio di una carta di identità speciale per il personale, il coniuge e i familiari a carico e precisano che la concessione di privilegi

e immunità avviene nell'interesse dell'organismo e non a vantaggio degli interessati che sono tenuti, in ogni caso, a conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore in Italia.

L'articolo 12, comma 1, riconosce il diritto, per l'ICRANET, di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane, in qualsiasi altra località in Italia.

È previsto il rilascio dei visti, nonché l'adozione delle misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dall'Italia del personale, delle famiglie, dei rappresentanti degli Stati membri e non membri in visita ufficiale alla sede dell'organismo, nonché dei funzionari e degli esperti che partecipano alle riunioni presso l'ICRANET.

L'articolo 13 indica, al comma 1, le immunità e le facilitazioni concesse al personale che partecipa alle riunioni, ovvero che viene convocato dall'ICRANET, in analogia alle agevolazioni previste per i rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, fatti salvi i controlli per motivi di sicurezza.

In tale ambito segnala, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la lettera e), ai sensi della quale si applicano le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

La disposizione specifica, al comma 2, che i privilegi e le immunità in parola sono conferiti nell'interesse dell'ICRANET e non a vantaggio personale degli interessati, allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni.

L'articolo 14 riconosce al personale dell'ICRANET la facoltà di scelta, per la sicurezza sociale e l'assicurazione di malattia, tra l'adesione a un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET, a un Fondo privato nazionale o estero individuato dall'organismo, ovvero al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente in Italia, sulla base di modalità da convenire in un'apposita convenzione tra l'ICRANET e le competenti autorità

italiane; le prime due ipotesi comportano l'esenzione dell'organismo dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e di assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte al personale.

L'articolo 15 disciplina la risoluzione di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, che dovranno essere risolte per via negoziale tra le Parti e, in caso di mancata composizione, ricorrendo alla procedura dell'arbitrato.

L'articolo 16, dispone che l'Accordo entri in vigore alla data dello scambio di note con il quale le due Parti contraenti comunicheranno di aver adempiuto alle formalità previste dai rispettivi ordinamenti. L'Accordo resterà in vigore per tutto il tempo in cui l'ICRANET manterrà la propria sede in Italia.

Dal momento che il provvedimento non presenta aspetti problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore* rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, alla X Commissione Attività produttive, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2624 Reguzzoni ed abbinate,

recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

Il comma 3 stabilisce l'obbligo, per l'impresa produttrice, di indicare in modo chiaro e sintetico, nell'etichetta dei predetti prodotti, informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.

Il comma 4 circoscrive l'impiego della denominazione «*Made in Italy*» ai soli prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale, in particolare se almeno due fasi di lavorazione siano state eseguite nel territorio medesimo e per le altre risulti verificabile la tracciabilità.

Il comma 2 reca la definizione di «prodotto tessile», mentre i commi 5, 6 e 7 indicano quali siano le fasi di lavorazione, rispettivamente, nei settori, tessile, della pelletteria e calzaturiero.

Il comma 8 conferma l'obbligo di etichettatura, con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria per i prodotti nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che non abbiano i requisiti per l'impiego della denominazione «*Made in Italy*».

L'articolo 2, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per le politiche europee, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di

impiego della denominazione «*Made in Italy*», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio.

Il comma 2 prevede invece che, con regolamento del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza Stato - regioni, sarà istituito e disciplinato un sistema di controllo sulla qualità e affidabilità dei prodotti in commercio nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, e la produzione nazionale.

L'articolo 3 reca le disposizioni sanzionatorie per la violazioni delle norme della legge.

In particolare, il comma 1 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000, nonché l'applicazione del sequestro e della confisca delle merci.

Per le imprese il comma 2 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria più alta, pari al doppio del valore normale di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000, nonché, in caso di reiterazione della violazione, la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

Il comma 3 stabilisce l'applicazione della pena della reclusione prevista per il delitto di rifiuto o omissione di atti d'ufficio dall'articolo 328, primo comma, del codice penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni), nonché la multa fino a 30.000 euro, a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, preposti all'accertamento dell'osservanza della legge, omettano di eseguire i controlli prescritti.

Il comma 4 specifica che, in caso di reiterazione della violazione ovvero qualora essa sia commessa attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista

dall'articolo 416 del codice penale per il delitto di associazione per delinquere (reclusione per un periodo da un minimo di 1 anno ad un massimo di 15).

L'articolo 4 prevede che il Ministro per le politiche europee assuma le iniziative più opportune presso le istituzioni europee, affinché in quella sede siano adottate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti dell'intervento legislativo.

Dal momento che il provvedimento non contiene previsioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.

C. 2424 A. Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore* rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sulla proposta di legge C. 2424, recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito.

L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 1, prevedono, in via sperimentale, che i lavoratori dipendenti i quali fruiscono, alla data del 1° luglio 2009, di trattamenti di indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integra-

zione salari straordinaria e di mobilità, nonché di contratti di solidarietà, possano richiedere, qualora avviino un'attività di impresa, che, per un periodo di diciotto mesi l'indennità mensile loro spettante a tale titolo sia loro attribuita nella misura del 50 per cento, e che il residuo 50 per cento sia loro anticipato in un'unica soluzione, in forma capitalizzata, previo sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 stabiliscono, in tale ipotesi, che la quota di indennità corrisposta mensilmente al lavoratore sia posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, e che i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti da contribuzione figurativa a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali della stessa INPS, ferma restando la facoltà, per gli interessati, di integrare la contribuzione figurativa versando la quota corrispondente al restante 50 per cento dell'indennità.

I commi 7 e 8 recano un'ulteriore agevolazione contributiva per i lavoratori che si avvalgano dell'istituto contemplato dall'articolo 1, comma 1, stabilendo che, qualora essi, nell'esercizio dell'attività di impresa da loro avviata, assumano per almeno 24 mesi, nel periodo di diciotto mesi in cui si applica tale beneficio, altri lavoratori dipendenti, per questi ultimi non sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore. I periodi ai quali si applica la predetta esenzione contributiva sono coperti da contribuzione figurativa, a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Ai sensi del comma 9, al termine del periodo di 18 mesi nel quale i lavoratori possono avvalersi del beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, questi ultimi, nonché i lavoratori da essi assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa, possono iscriversi nelle liste di mobilità.

L'articolo 6, comma 1, stabilisce che, ai fini dell'avvio dell'attività di impresa, i

soggetti che intendono avvalersi dello strumento agevolativo di cui all'articolo 1, comma 1, debbano presentare all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Il comma 2 prevede che le attività di impresa per le quali si intenda avvalersi delle disposizioni recate dal provvedimento debbano essere esercitate in forma individuale, ovvero di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero in forma di società cooperativa.

Il comma 3 stabilisce l'esonero dai versamenti contributivi per i soci e collaboratori familiari, mentre il comma 4 fissa in tre unità il numero massimo di addetti complessivamente occupati o impegnati nelle imprese che si avvalgono dei benefici contributivi e previdenziali previsti dall'articolo 1 del provvedimento.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, commi da 2 a 4, i quali recano alcune agevolazioni creditizie in favore delle imprese costituite avvalendosi dello strumento di sostegno previsto dall'articolo 1, comma 1.

In particolare il comma 2 prevede che, per un periodo di 18 mesi, tali imprese possano accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei Fondi speciali antiusura costituiti dai confidi e dalle fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 15 della legge n. 108 ha istituito presso il Ministero dell'economia il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, finalizzato all'erogazione di contributi ad appositi Fondi speciali costituiti dai Confidi, nonché alle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dell'usura.

La disposizione del comma 2 specifica che tali Fondi speciali antiusura devono essere separati dai Fondi rischi ordinari dei Confidi e sono destinati a garantire le banche e gli istituti di credito che concedano finanziamenti a medio termine

alle predette imprese, fino all'80 per cento del finanziamento concesso. Il comma 3 precisa ulteriormente che i contributi erogati ai Fondi speciali antiusura sono cumulabili con eventuali altri contributi concessi ai medesimi Fondi dalle regioni e dalle province.

Il comma 4 prevede che, qualora i soggetti che si sono avvalsi delle predette garanzie si avvalgano della possibilità, prevista dal comma 9 dell'articolo 1, di iscriversi nelle liste di mobilità, essi sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio nei confronti delle banche che hanno erogato i finanziamenti in loro favore.

Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 3 detta un regime fiscale speciale per le imprese avviate avvalendosi dello strumento di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, le quali, a norma dell'articolo 6, comma 2, devono essere svolte in forma individuale, ovvero di impresa familiare, di società in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero in forma di società cooperativa.

Per tali soggetti si prevede innanzitutto, al comma 1, che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo, considerando anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni d'impresa. Inoltre si stabilisce la deducibilità dal reddito degli eventuali contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare che siano fiscalmente a carico del titolare dell'impresa.

Tale meccanismo di determinazione del reddito risulta derogatorio rispetto al regime ordinario di determinazione del reddito imponibile, ricalcando peraltro, sia pure in termini più semplici, le previsioni di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relative alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Il nuovo meccanismo di determinazione risulta invece molto più semplificato rispetto alla normativa, molto più articolata, prevista dal Titolo II del TUIR ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione del criterio di cassa, secondo cui le componenti di reddito concorrono alla formazione dell'imponibile nel periodo di imposta in cui sono percepite o sostenute, in deroga al principio di competenza, secondo cui gli elementi reddituali acquistano rilevanza a fini tributari nel periodo di imposta in cui si perfeziona il diritto a percepire la prestazione o ad effettuarla.

Il medesimo comma 1 prevede che sul reddito, determinato secondo le modalità appena illustrate, si applichi un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

Il comma 2 stabilisce altresì l'esenzione dall'IRAP in favore dei titolari delle attività d'impresa soggette al regime agevolato di cui al comma 1.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa faccia riferimento solo ai titolari di attività di impresa, mentre il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di imposte sui redditi, si riferisce esplicitamente ai redditi di impresa ed a quelli di lavoro autonomo.

Il comma 3 consente ai medesimi titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 di non addebitare l'IVA a titolo di rivalsa al cessionario o al committente, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi da loro effettuate, in deroga alle previsioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Conseguentemente la disposizione precisa che tali soggetti non hanno diritto alla detrazione dell'IVA da loro assolta sugli acquisti da loro effettuati.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva anche in questo caso come essa faccia riferimento solo ai titolari di attività di impresa, mentre il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di

imposte sui redditi, si estende esplicitamente tanto ai redditi di impresa quanto a quelli di lavoro autonomo.

Sempre per quanto riguarda la disciplina IVA, il comma 4, ultimo periodo, esonera i soggetti sopra indicati dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette e degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Il comma 4, primo e secondo periodo, prevedono invece l'esonero, per i titolari delle predette attività di impresa, degli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili previsti dalla disciplina tributaria, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi « ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

In merito a tale ultima previsione non appare agevole identificare quali siano i documenti cui la disposizione fa riferimento. Inoltre non risulta chiaro il richiamo all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che si riferisce alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, per le quali la disposizione stessa prevede l'esonero.

Anche in questo caso rileva inoltre come essa faccia riferimento solo ai titolari di attività di impresa, mentre il comma 1, nel definire l'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di imposte sui redditi, si applica esplicitamente sia ai redditi di impresa sia a quelli di lavoro autonomo.

Il comma 5 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 alla preventiva autorizzazione Comunitaria.

Al riguardo occorre valutare, in primo luogo, se la sostanziale esenzione dall'IVA prevista dai predetti commi 3 e 4 risulti compatibile con la disciplina Comunitaria in materia.

Inoltre, appare opportuno che la preventiva autorizzazione comunitaria sia ri-

chiesta anche con riferimento al regime speciale in materia di imposte dirette previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3.

Il comma 6 prevede, al primo periodo, che il regime fiscale speciale cessa di avere applicazione dal 1° gennaio 2011.

In merito alla formulazione del primo periodo del comma 6 rileva l'opportunità di modificarla, nel senso di indicare specificamente quali siano le disposizioni dell'articolo 6 che costituiscono il regime fiscale speciale, e di chiarire che esso cessa di avere applicazione dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011, al fine di tener conto dell'eventualità che, per talune delle imprese che si avvalgono del predetto regime agevolato, l'anno fiscale non coincida con quello solare.

Il secondo periodo del comma 6 disciplina invece il passaggio da tale regime speciale al regime tributario ordinario. A tale ultimo proposito si prevede che i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il reddito nel periodo di applicazione del regime fiscale speciale non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito nei periodi di imposta successivi, anche qualora siano di competenza di tale periodo; nel caso contrario, le componenti di reddito che non hanno concorso al reddito imponibile nel periodo di applicazione del regime speciale, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.

Tale previsione sembra finalizzata a coordinare il passaggio dal principio di cassa, che caratterizza il regime speciale di determinazione dell'imponibile dettato dall'articolo 3, comma 2, al principio di competenza, che caratterizza invece il regime ordinario di determinazione del reddito dei redditi d'impresa.

Il comma 7 prevede che ai soggetti che si avvalgono del regime tributario speciale si applicano le disposizioni in materia di credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

Un'ulteriore agevolazione è prevista dal comma 10, il quale prevede che i soggetti che si avvalgono del regime agevolato possono «dedurre dall'imposta sul reddito» le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa, nel limite massimo di 5.000 euro nel primo triennio di attività.

In merito alla formulazione della disposizione rileva l'opportunità di far riferimento alla deduzione dal reddito d'impresa, ovvero alla detrazione delle predette somme dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1.

Appare altresì opportuno specificare che l'agevolazione si applica alle spese effettivamente sostenute dai titolari delle attività di impresa o di lavoro autonomo per la partecipazione ai citati corsi dei titolari stessi e dei loro dipendenti.

Non risulta altresì chiaro se il limite massimo dell'agevolazione di 5.000 euro si riferisca a ciascun anno del primo triennio di attività, ovvero costituisca un limite complessivo per l'intero triennio.

Il comma 8 stabilisce che i soggetti fruitori del regime speciale possono farsi assistere, negli adempimenti tributari, dal competente ufficio delle entrate, munendosi in tal caso di un'apparecchiatura informatica da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In connessione con tale previsione il comma 9 riconosce a tali soggetti un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei versamenti tributari e contributivi, pari al 40 per cento «della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura» per un importo non superiore a 400 euro, spettante anche in caso di acquisizione dell'apparecchiatura attraverso locazione finanziaria.

Per quanto riguarda la formulazione della disposizione non risulta chiara la nozione di «40 per cento della parte del prezzo unitario», atteso che l'indicazione della percentuale pare sufficiente ad

identificare la quota del prezzo di acquisto per la quale è fruibile il credito d'imposta.

L'articolo 3-*bis* stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano « in coerenza con quanto previsto, anche sotto il profilo finanziario » dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-*bis* ed 8-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale già contempla la possibilità che i trattamenti di sostegno al reddito possono essere utilizzati dal lavoratore destinatario per intraprendere un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa.

In particolare il predetto articolo 1 del decreto-legge n. 78 introduce, ai commi 7 ed 8, particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Il comma 7 prevede che ai lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, i quali intraprendano un'attività di lavoro autonomo, avviino un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associno in cooperativa sia riconosciuto, a condizione che si dimettano dall'impresa di appartenenza un incentivo pari all'indennità spettante.

Il comma 8 prevede invece, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, che ai lavoratori percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni, i quali intraprendano un'attività di lavoro autonomo, avviino un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o si associno in cooperativa e si dimettano dall'impresa di appartenenza, possa essere liquidato, su richiesta, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, ovvero la liquidazione del trattamento di mobilità per massimo di 12 mesi.

Il comma 8-*ter* individua le risorse finanziarie per l'attuazione dei commi 7 e 8, prevedendo che gli ulteriori 100 milioni di euro stanziati dall'articolo 19, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, per l'istituto sperimentale di tutela

del reddito per i lavoratori a progetto, possa essere destinata, parzialmente o totalmente, ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del già citato decreto-legge n. 185.

In generale segnala l'opportunità di assicurare il coordinamento tra le norme dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 e quelle recate dall'intervento legislativo in esame, al fine di evitare sovrapposizioni e contraddizioni, atteso che le rispettive previsioni, sebbene analoghe, presentano caratteristiche e modalità di applicazione in parte diverse, nonché di specificare se il richiamo al comma 8-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2009 costituisca un limite di spesa rispetto alla fruizione delle agevolazioni contributive e tributarie recate dal provvedimento in esame.

L'articolo 4, comma 1, prevede che i titolari ed i soci delle imprese ammesse ai benefici recati dalla proposta di legge siano tenuti a rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale detta le disposizioni applicabili in materia ai componenti di imprese familiari e ai lavoratori autonomi. Inoltre il comma 2 prevede l'applicabilità dell'articolo 94 del già citato decreto legislativo n. 81, il quale indica gli obblighi di sicurezza gravanti sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri.

Il comma 3 prevede altresì, per i lavoratori dipendenti delle imprese, l'applicazione delle misure generali di tutela in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicate dall'articolo 15 del già citato decreto legislativo n. 81, nonché l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del medesimo decreto n. 81.

L'articolo 5 esonera, in via temporanea, le imprese che si avvalgono delle disposizioni della proposta di legge degli

obblighi di tutela dell'ambiente, di cui agli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Rammenta che le previsioni richiamate riguardano gli obblighi di comunicazione al catasto dei rifiuti, gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di iscrizione nell'albo dei gestori ambientali ai fini dello svolgimento di attività nel campo della raccolta e trasporto dei rifiuti.

L'articolo 6, al comma 4-*bis* abroga l'articolo 2, comma 3, del Regio Decreto n. 1422 del 1924, ai sensi del quale le società cooperative assumono la qualifica di datori di lavoro anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori assunti dalle medesime società cooperative.

L'articolo 6-*bis*, comma 1, stabilisce che i soci delle cooperative artigiane hanno titolo all'iscrizione nella gestione previdenziale degli artigiani e che la base imponibile per il calcolo dei contributi da versare a tale gestione è costituito dal trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001, il quale disciplina il trattamento economico dei soci lavoratori delle cooperative.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze si segnala l'ultimo periodo del comma, il quale prevede che, «ai fini dell'imposta sui redditi» si applica l'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, recante l'elencazione dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

Al riguardo segnala come non risulti del tutto chiara la portata della disposizione, la quale sembra comunque voler ribadire la previsione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *a*), del TUIR, laddove esso specifica che i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, di quelle agricole e delle cooperative della piccola pesca, nel limite dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, sono equiparati fiscalmente a quelli di lavoro dipendente, a condizione che le cooperative stesse siano iscritte nei registri della cooperazione, e che esse

osservino i principi di mutualità stabiliti dalla legge ed indicati nei rispettivi statuti.

La norma di cui al comma 1 ha l'evidente finalità di risolvere il contenzioso in essere circa la possibilità, per i soci delle cooperative artigiane, di iscriversi nella pertinente gestione previdenziale: ciò è confermato dal comma 2, il quale stabilisce l'estinzione d'ufficio dei procedimenti amministrativi e dei giudizi, pendenti all'entrata in vigore del provvedimento, relativi a controversie sulle tematiche affrontate al comma 1. In tale contesto si specifica che i provvedimenti giudiziari ancora non passati in giudicato risultano privi di effetto e che le spese dei giudizi dichiarati estinti sono compensate tra le parti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il provvedimento presenti taluni aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione e che sia pertanto opportuno approfondirne ulteriormente il contenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione del direttore generale del Tesoro.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmis-

sione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Vittorio GRILLI, *direttore generale del Tesoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Alessandro Sarò Alfonso PAGANO (PdL), Matteo BRAGANTINI (LNP), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Vittorio GRILLI, *direttore generale del Tesoro*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone un ulteriore quesito al quale risponde Vittorio GRILLI, *direttore generale del Tesoro*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Professor Grilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01580 Braga: realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-01999 Vannucci: completamento dei lavori della E78 Fano-Grosseto	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-02031 Lanzarin: lavori sulla ss. n. 47 « Valsugana »	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti Ispra, di Edison, di Amici della Terra e del vicepresidente di LAGUNET, prof. Alberto Basset, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile	86
--	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 9.40.

5-01580 Braga: realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare il sottosegretario Mantovani per la cortese risposta, rileva preliminarmente che essa giunge pochi giorni dopo che il CIPE ha deliberato l'approvazione, con la delibera del 6 novembre scorso di cui chiede, formalmente, di poter conoscere i contenuti, del progetto definitivo della Pedemontana lombarda in assenza di un'effettiva disponibilità di risorse, Osserva, inoltre, che la stessa risposta fornita oggi dal Governo conferma che non ci sono ancora certezze in ordine al reperimento delle risorse pubbliche necessarie per il completamento dell'opera. Sottolinea, quindi, con preoccupazione che il consiglio di amministrazione della società concessionaria ha approvato un piano di realizzazione dell'opera con tariffazione della stessa, che appare – sotto questo

punto di vista – in netto contrasto con gli impegni assunti dal Governo in carica circa il reperimento di adeguate risorse pubbliche. Giudica per questo paradossale che, da un lato, il Governo si sottrae a tale fondamentale impegno – come confermato dalla stessa discussione in corso sulla legge finanziaria per il 2010 –, e, dall'altro, nella risposta del rappresentante del Governo si continui a ribadire la volontà dell'Esecutivo di provvedere al reperimento delle risorse. Segnala, infine, che, per quanto riguarda il secondo lotto di Como, oltre al problema finanziario, sussiste un serio problema in ordine al tracciato dell'opera, dal momento che la progettata autostrada regionale Como-Varese-Lecco potrebbe risultare sostitutiva alla Pedemontana. Se questo avvenisse, peraltro, la Pedemontana rischierebbe anche di perdere la qualifica di infrastruttura strategica di interesse nazionale e con essa i finanziamenti stanziati. Conclude dichiarando la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal Governo, auspicando nel contempo un più deciso e positivo impegno dell'Esecutivo per la realizzazione di un'opera indispensabile per lo sviluppo del territorio.

5-01999 Vannucci: completamento dei lavori della E78 Fano-Grosseto.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Chiara BRAGA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta fornita e della documentazione trasmessa.

5-02031 Lanzarin: lavori sulla ss. n. 47 « Valsugana ».

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Manuela LANZARIN (LNP) nel prendere atto della risposta del Governo, dichiara che aveva sperato in una informazione più dettagliata e precisa da parte del Governo, anche alla luce dei fatti nuovi sopravvenuti dalla data di presentazione della propria interrogazione. In particolare, manifesta preoccupazione e disappunto per il fatto che sembra emergere, nell'ambito della procedura di *project financing* avviata dalla regione Veneto, una volontà di discostarsi dal tracciato a suo tempo individuato dall'ANAS con la condivisione degli enti locali e delle comunità. Al riguardo, precisa che la preoccupazione e il disappunto risultano accresciuti dopo aver preso visione dell'atto aggiuntivo sottoscritto fra ANAS, Provincia e Ministero delle infrastrutture, nel quale si parla espressamente di « ammodernamento e nuova sede della SS 47 ».

Rileva, inoltre, che proprio in questi giorni si va completando l'*iter* amministrativo che porterà all'apertura, a marzo-aprile del 2010, dei cantieri della Pedemontana veneta e che questo fatto fondamentale non può non essere tenuto in considerazione ai fini della redazione del progetto definitivo dell'opera in questione. Nel sottolineare, quindi, la necessità che si operi con risolutezza ed urgenza in direzione della conferma del tracciato concordato fra l'ANAS e gli enti locali, anche per scongiurare i gravi effetti negativi in termini di impatto ambientale che la scelta di un diverso tracciato comporterebbe, conclude rinnovando il proprio richiamo al Governo a porre in essere tutte le condizioni, a partire dal reperimento delle necessarie risorse finanziarie, per la realizzazione di un'opera da troppo tempo attesa dai cittadini, dalle imprese e dai rappresentanti dei territori coinvolti e quanto mai necessaria allo sviluppo del territorio.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti Ispra, di Edison, di Amici della Terra e del vicepresidente di LAGUNET, prof. Alberto Basset, nell'ambito dell'esame degli atti

comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 13.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01580 Braga: realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Convenzione unica sottoscritta dalla Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e dalla Società Pedemontana Lombarda avente ad oggetto la disciplina del rapporto tra il Concedente e il Concessionario per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, all'articolo 2, stabilisce che la suddetta Autostrada si articola in diverse tratte funzionali.

La stessa Convenzione, all'articolo 7, indica le fonti di finanziamento pubblico previste, a legislazione vigente, come contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada.

In particolare, è previsto che l'erogazione dei fondi pubblici debba avvenire nella misura indicata dal piano economico-finanziario. Tale piano economico-finanziario, che costituisce parte integrante della Convenzione, prevede la copertura finanziaria del solo asse centrale, cioè dell'asse trasversale principale (Tratte A, B, C e D) e dei primi lotti delle Tangenziali di Como e Varese.

Fin dal momento della sottoscrizione della Convenzione Unica quindi, i secondi lotti delle Tangenziali di Varese e di Como non sono stati inseriti nel Piano economico-finanziario.

In tal senso infatti si era espresso il CIPE con delibera n. 77 del 29 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2006), di approvazione del progetto preliminare, stabilendo che «l'atto convenzionale [...] definirà gli impegni reciproci dalle parti anche sotto l'aspetto finanziario e potrà prevedere anche una realizzazione

per tratte funzionali, in correlazione con le risorse disponibili, dando comunque priorità alla realizzazione delle Tangenziali di Como e Varese».

La realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese è pertanto subordinata a successive disponibilità finanziarie da disporre con appositi provvedimenti legislativi.

Lo schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. è stato altresì «valutato favorevolmente» dal CIPE, con delibera n. 108 del 4 ottobre 2007, dopo aver preso atto che il Piano finanziario allegato alla Convenzione «riguarda la realizzazione dell'asse autostradale e del 1° lotto delle Tangenziali di Como e Varese».

Per le ragioni esposte, al momento, la realizzazione dei secondi lotti delle Tangenziali di Como e Varese è in attesa di ricevere apposito finanziamento pubblico e, pertanto, la loro stima di costo non è ricompresa nel piano economico-finanziario allegato alla Convenzione Unica.

La mancata realizzazione del 2° lotto della Tangenziale di Como non potrebbe dunque comportare ripercussioni negative sulla validità della Convenzione dato che, seppure tale tratta sia stata inserita nella Convenzione, la sua realizzazione è stata condizionata, fin dal principio, al reperimento di adeguati finanziamenti pubblici.

Nonostante le succitate attuali limitazioni, il Governo si impegna a reperire i finanziamenti mancanti nei prossimi interventi di programmazione economica.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01999 Vannucci: completamento dei lavori sulla E78 Fano-Grosseto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il completamento dell'infrastruttura è subordinato, come evidenziato anche dall'interrogante, alla definizione univoca del tracciato del tratto umbro-toscano « Le Ville di Monterchi - Selci Lama - Parnacciano », per il quale è stata già predisposta dall'ANAS la progettazione preliminare.

La definizione del suddetto tratto condiziona il completamento della Galleria della Guinza, opera incompiuta risalente agli anni '90, ormai da adeguare, anche per la parte già realizzata, alle vigenti disposizioni comunitarie in materia di sicurezza.

Al fine di definire il tracciato del tratto in oggetto era stata costituita, una apposita Commissione tecnica mista con le regioni Toscana e Umbria, prevista dall'accordo stipulato il 22 febbraio 2007 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Compito della suddetta Commissione era individuare sulla base di un'analisi « multicriteria » la soluzione del tratto in oggetto, da scegliere tra due diverse ipotesi di tracciato che le regioni avrebbero selezionato tra più alternative possibili.

Al fine di concludere i lavori e giungere celermente alla definizione condivisa del tracciato, la prossima riunione della predetta Commissione è prevista entro la prima quindicina del prossimo mese di dicembre.

Circa la mancata pubblicazione del bando per la realizzazione in *project financing* dell'itinerario E78 Grosseto-Fano, definita priorità strategica nel 1° Programma di legge obiettivo, con particolare riguardo al tratto marchigiano, va evidenziato che il Consiglio di amministrazione ANAS, nella riunione del 17

dicembre 2008, aveva in effetti deliberato l'inserimento del collegamento autostradale Arezzo-Fano tra le iniziative realizzabili con il sistema della finanza di progetto, rinviando la pubblicazione del bando di gara per l'individuazione del promotore all'esito delle ulteriori valutazioni tecnico-finanziarie.

Su tale iniziativa, in data 21 maggio 2009 la Cooperativa Muratori Cementisti CMC di Ravenna ha presentato una proposta, ai sensi dell'articolo 153, comma 19 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., per la realizzazione in *project financing* sia del tratto autostradale Arezzo-Fano che dell'intero itinerario Grosseto-Fano.

A seguito delle valutazioni elaborate da ANAS, anche sulla base dei contenuti della proposta presentata dalla CMC di Ravenna ed in particolare dei risultati dell'analisi trasportistica effettuata, è emerso che per la realizzazione del collegamento autostradale Arezzo-Fano, il cui costo complessivo è stimato in euro 3,7 miliardi circa, appare indispensabile lo stanziamento di un contributo pubblico complessivo di euro 2,8 miliardi circa, oltre Iva, pari al 77 per cento del costo dell'investimento medesimo, oltre all'applicazione di un livello tariffario superiore di circa il 30 per cento rispetto alla media di settore.

Ciò posto, stante la rilevanza del contributo pubblico (analoghe iniziative avviate in *project financing* prevedono un contributo pubblico non superiore al 50 per cento del costo di investimento) e l'entità del livello tariffario, necessari a garantire la fattibilità finanziaria dell'opera in oggetto, sembrerebbero non sus-

sistenti le condizioni minimali per l'attivazione delle procedure relative alla realizzazione dell'investimento con il sistema del *project financing*.

Tanto riferito in merito ai quesiti posti nell'interrogazione, vorrei rimettere a disposizione della Commissione un allegato documento redatto da ANAS S.p.a sullo stato dell'ammodernamento della E78 dal confine tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, in prossimità della E45, fino a Fano, in corrispondenza della Statale 16 « Adriatica » ribadendo che stante il carattere di intervento strategico riconosciuto alla E78, all'approvazione e finanziamento dei lavori si procede in conformità alla legge obiettivo.

Stato dei lavori di ammodernamento

Tratto IV - lotto 7° e Tratto V - lotto 1° - da Le Ville di Monterchi a Parnacciano.

Il tratto ha uno sviluppo di circa km. 24. Gli Enti locali interessati dall'intervento sono: le Regioni Toscana e Umbria, le Province di Arezzo e Perugia e i Comuni di Anghiari, di Monterchi, di Città di Castello, di Citerna e di S. Giustino.

ANAS nel 2004 ha avviato la progettazione preliminare indicando una serie di alternative di tracciato, per la scelta del quale è stata costituita una Commissione tecnica composta dalla Regione Toscana, dalla Regione Umbria e dal Ministero delle Infrastrutture.

ANAS completerà il progetto preliminare dopo l'accordo tra gli Enti interessati sulla localizzazione del tracciato della strada e successivamente avvierà le procedure di legge obiettivo per l'approvazione del progetto ed il finanziamento dell'opera.

Tratto V - lotto 2° e 3° da Parnacciano a Mercatello Ovest.

Il tratto ha uno sviluppo di circa km. 15,5. Gli Enti locali interessati dall'intervento sono: le Province di Perugia e Pesaro

Urbino, i Comuni di S. Giustino, di Mercatello sul Metauro e di S. Angelo in Vado.

I lavori sono stati ultimati ad esclusione di quelli relativi al completamento della galleria della Guinza a doppio fornice.

La progettazione preliminare del completamento della galleria della Guinza verrà avviata quando sarà definito il tracciato stradale del tratto precedente in quanto la nuova galleria costituisce il proseguimento del tracciato del tratto precedente.

Tratto V - lotto 4° - da Mercatello Ovest a Mercatello Est.

Il tratto ha uno sviluppo di circa km 4,5. L'intervento consiste nella variante esterna all'abitato di Mercatello. Gli Enti locali interessati sono: la Provincia di Pesaro e Urbino, i Comuni di Mercatello sul Metauro e S. Angelo in Vado.

ANAS ha redatto il progetto definitivo e l'8 luglio 2004 ha avviato le procedure della Legge obiettivo per l'approvazione ed il finanziamento dell'infrastruttura, che ancora non si sono concluse.

In data 8 settembre 2004 il Ministero delle infrastrutture ha convocato la Conferenza di Servizi nella quale gli Enti si sono mostrati favorevoli alla realizzazione dell'infrastruttura.

Il lotto sarà pienamente funzionale dopo l'ultimazione dei due tratti precedenti.

Tratto V - lotti dal 5° al 10° - da Mercatello Est a S. Stefano di Gaifa.

Il tratto ha uno sviluppo di circa km. 33 al quale sono interessati i seguenti Enti locali: Provincia di Pesaro e Urbino, Comuni di S. Angelo in Vado, Urbino, Urbania e Fermigliano.

ANAS ha redatto il progetto definitivo, che è già stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e agli altri soggetti competenti per l'avvio delle procedure approvative di legge obiettivo.

Tratto VI - da S. Stefano di Gaifa a Fano.

È aperto al traffico.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-02031 Lanzarin:
lavori sulla ss. n. 47 « Valsugana ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta che mi trovo a renderle, onorevole Lanzarin, non può purtroppo discostarsi molto da quanto riferito in questa stessa Commissione dal mio collega alla sua precedente interrogazione.

Vengo a confermarle in pratica le notizie rese lo scorso mese di ottobre ricordando che la redazione del progetto definitivo rimane legata alla effettiva disponibilità di specifici finanziamenti a tutt'oggi non disponibili.

Le confermo che l'intervento è previsto nell'atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro, firmata dal Ministero delle infrastrutture e dall'ANAS il 17 dicembre 2007, nell'Area di Inseribilità del Piano degli Investimenti ANAS 2007-2011 ma poiché ad oggi non ha copertura finanziaria non è stato possibile avviare la progettazione definitiva.

Onorevole Lanzarin, questo Governo sta procedendo a passo spedito al recupero del tempo perduto nelle passate gestioni nel campo della indispensabile infrastrutturazione del Paese.

Sono state individuate delle priorità a cui si sta celermente dando seguito stanziando i finanziamenti necessari e cercando di accelerare il maggiormente possibile le procedure per la realizzazione delle opere di cui l'Italia ha grandemente bisogno.

Credo che lei riconoscerà l'impegno profuso in tal senso.

Garantisco, quindi, che è ferma intenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere al reperimento dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera in questione nei prossimi interventi di ridefinizione delle attribuzioni finanziarie.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di FEDERCHIMICA (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) sul trasporto di merci pericolose	91
Audizione di rappresentanti di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) sul trasporto di merci pericolose	91
Audizione di rappresentanti di Confcommercio sul trasporto di merci pericolose	91
INTERROGAZIONI:	
5-01107 Codurelli: Riduzioni dei finanziamenti destinati ai servizi di navigazione sui laghi lombardi e trasferimento alle regioni delle relative competenze	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-01765 Tullo: Malfunzionamenti della biglietteria della stazione ferroviaria di Rapallo ...	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	97
5-01916 Tullo: Valorizzazione e potenziamento della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Imperia-Nizza anche alla luce del progetto Calipso	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	98
5-01984 Pizzetti: Soppressione del collegamento ferroviario diretto Bergamo-Roma	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	100
5-01994 Marco Carra: Vetustà del materiale rotabile in servizio sulla linea ferroviaria Mantova-Milano e conseguenti disagi per gli utenti	93
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	101
5-02009 Piffari: Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario da e per la Sicilia e ritardo nella definizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale siciliano	93
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	103
5-02109 Velo: Soppressione di alcune fermate sulla linea ferroviaria tirrenica conseguenti all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	94
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	105
AVVERTENZA	94
ERRATA CORRIGE	94

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 novembre 2009.

Audizione dei rappresentanti di FEDERCHIMICA (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) sul trasporto di merci pericolose.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30

Audizione di rappresentanti di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) sul trasporto di merci pericolose.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.05.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio sul trasporto di merci pericolose.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 10.30.

5-01107 Codurelli: Riduzioni dei finanziamenti destinati ai servizi di navigazione sui laghi lombardi e trasferimento alle regioni delle relative competenze.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Segnala inoltre, a testimonianza dell'attenzione che il Governo sta ponendo ai temi oggetto dell'interrogazione, che con delibera CIPE del 26 giugno 2009 è stata disposta, a carico del Fondo infrastrutture, l'assegnazione di 12 milioni di euro da destinare al finanziamento di interventi di competenza della Gestione governativa navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como, volti in larga parte all'adeguamento della flotta aziendale.

Lucia CODURELLI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatta. Osserva che l'interrogazione presentata risale allo scorso marzo, e che nel frattempo sono stati predisposti numerosi interventi, segnalati nella risposta resa dal rappresentante del Governo. Esprime comunque perplessità in ordine ai tempi necessari per il trasferimento delle competenze in materia di trasporti lacuali alle regioni, dato che il gruppo di lavoro all'uopo costituito tra le regioni interessate e il ministero dell'economia e delle finanze ha svolto una sola riunione nell'ottobre del 2006. Ritiene che il ruolo delle regioni non sia tenuto in debita considerazione e che il rafforzamento delle competenze regionali venga di fatto esautorato dalla lunghezza dei tempi dei relativi processi di trasferimento. Ritiene, quindi, ancora opportuno sollecitare la questione, anche al fine di pervenire al reperimento delle

risorse necessarie ad attuare il trasferimento di competenze, che permetterebbe alle aree interessate di esprimere l'altissima potenzialità che hanno sotto il profilo turistico.

5-01765 Tullo: Malfunzionamenti della biglietteria della stazione ferroviaria di Rapallo.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TULLO (PD), replicando, prende atto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Segnala tuttavia che, al di là del singolo episodio che si è verificato nella stazione ferroviaria di Rapallo, e che forma oggetto dell'interrogazione, le stazioni ferroviarie sono spesso oggetto di numerosi disservizi. Ritiene comunque grave la chiusura di una biglietteria ferroviaria per assenza di personale disponibile, soprattutto in una località ad alta vocazione turistica e giudica preoccupante che non si riesca a sopperire alla mancanza di personale. Rileva che spesso anche le biglietterie automatiche sono fuori servizio. Rispetto alla possibilità di acquistare i biglietti sul treno, che nel caso in cui la biglietteria sia chiusa non comporta il pagamento di un sovrapprezzo, fa presente che non è facile per gli utenti dimostrare la chiusura della biglietteria e il mancato funzionamento delle emittitrici automatiche di biglietti. Auspica quindi che la società ferroviaria ponga maggiore cura riguardo all'esercizio delle biglietterie e al funzionamento delle emittitrici automatiche.

5-01916 Tullo: Valorizzazione e potenziamento della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Imperia-Nizza anche alla luce del progetto Calipso.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario TULLO (PD), replicando, prende atto della risposta dalla quale si evincono le difficoltà che insistono sul collegamento ferroviario Cuneo-Nizza, in ragione soprattutto delle differenti normative che vigono nei due Paesi interessati. Sottolinea, tuttavia, il forte interesse turistico che la linea oggetto dell'interrogazione riveste. Riguardo alla possibilità di velocizzazione dei collegamenti Torino-Cuneo-Limone-Ventimiglia attraverso la soppressione di alcune fermate intermedie, emerge una responsabilità delle regioni interessate; auspica quindi che ci sia un tavolo di confronto tra le regioni e la società ferroviaria affinché si pervenga ad una rapida soluzione della questione oggetto dell'interrogazione.

5-01984 Pizzetti: Soppressione del collegamento ferroviario diretto Bergamo-Roma.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando, ringrazia il Viceministro per la celerità con cui è stata resa la risposta all'interrogazione, che ritiene però insoddisfacente. Osserva infatti che il rappresentante del Governo ha formulato la propria risposta sulla base di dati forniti da Trenitalia, che effettua la programmazione dei treni in esercizio in funzione dei volumi di traffico. Rileva che la presenza di utenti sui treni è in funzione della funzionalità dell'orario di partenza e di arrivo nelle località servite. Sottolinea che la realizzazione e la concentrazione di risorse sul sistema ferroviario ad alta velocità comporta una penalizzazione delle località che non sono collocate sugli assi ferroviari principali. Auspica che il Governo si impegni affinché, in accordo con Trenitalia, vengano potenziati i collegamenti ferroviari che servono le città di Bergamo e di Cremona.

5-01994 Marco Carra: Vetustà del materiale rotabile in servizio sulla linea ferroviaria Mantova-Milano e conseguenti disagi per gli utenti.

Luciano PIZZETTI (PD), in accordo con il proponente, chiede di sottoscrivere l'interrogazione Marco Carra 5-01994.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciano PIZZETTI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia anche in questo caso il rappresentante del Governo per la celerità della risposta resa. Prende atto che con i lavori di infrastrutturazione previsti per la stazione di Milano parte dei problemi potranno essere risolti, ma sottolinea le particolari criticità di questa linea ferroviaria, dove quotidianamente si verificano disagi per l'utenza, anche di grande rilievo. Auspica che sia da parte del Governo sia da parte della regione Lombardia ci sia l'impegno a rendere disponibili risorse per attuare gli interventi necessari alla rapida soluzione del problema.

5-02009 Piffari: Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario da e per la Sicilia e ritardo nella definizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale siciliano.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) replicando, ringrazia il viceministro per la risposta resa, nella quale tuttavia non sono state fornite indicazioni precise rispetto ai tempi in cui si prevede di pervenire alla definizione del contratto di servizio. Fa presente che si è avuta una riduzione progressiva dei servizi di trasporto ferroviario da e per la Sicilia e che, pur essendo riconosciuti come servizi essenziali da rendersi a tutela del principio di continuità territoriale, non garantiscono lo spostamento e la mobilità dei cittadini e delle

merci dall'isola. In relazione al trasporto merci fa presente che sia la legge finanziaria del 2008 sia quella del 2009 recano una riduzione dello stanziamento destinato al trasporto ferroviario di merci in Sicilia, in parte giustificata dalla crisi economica in atto nel Paese, in seguito alla quale si sono ridotti i volumi di produzione dell'industria. Osserva, tuttavia, che la mancanza di collegamenti ferroviari penalizza l'industria siciliana recando un aggravio di costi per chi opera in quella regione. Quanto al numero di navi che permettono il collegamento nello stretto di Messina, emerge dalla risposta del sottosegretario che solo a partire dall'estate del 2010 sarà possibile effettuare la sostituzione della nave Sibari, che non sarà più operativa a partire dal prossimo mese di dicembre, con la conseguenza che nei prossimi mesi il trasporto via mare sarà fortemente penalizzato. Auspica, in conclusione, che si pervenga rapidamente alla stipula del contratto di servizio e chiede, in tal senso, un forte impegno del Governo.

5-02109 Velo: Soppressione di alcune fermate sulla linea ferroviaria tirrenica conseguenti all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Il viceministro Roberto CASTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Dichiarò altresì di essere disponibile a confrontarsi ancora con la Commissione sulle principali questioni relative al trasporto ferroviario.

Silvia VELO (PD) replicando, apprezza l'impegno del Governo a partecipare ad un confronto con la Regione Toscana finalizzato al raggiungimento di un assetto soddisfacente di servizi ferroviari. Osserva che le informazioni rese dal rappresentante del Governo non aggiungono nulla a quanto già noto e dichiarato dalla società Trenitalia. Fa presente che sulla linea oggetto dell'interrogazione si stanno pro-

gressivamente sostituendo i treni Intercity con treni Eurostar city, per viaggiare sui quali la società Trenitalia ha tariffe più alte e un numero minore di fermate, anche in ragione della tipologia di servizio che si intende offrire. Chiede al Governo di valutare l'opportunità di inserire i servizi ferroviari sulla tratta in oggetto nell'ambito del servizio ferroviario universale, prevedendone conseguentemente il finanziamento. Segnala peraltro che la programmazione dei treni sulla tratta in oggetto non è del tutto efficiente, essendoci due treni diretti a Roma, uno Intercity e un altro Eurostar city, con orari pressoché sovrapponibili. Ricorda che il servizio offerto dai treni Intercity sulla tratta oggetto dell'interrogazione integra il servizio ferroviario regionale ed è utilizzato, al pari di questo, da un gran numero di pendolari per i loro spostamenti. Auspica, in conclusione, che ci sia un'occasione di confronto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e regione Toscana, come annunciato dal rappresentante del Governo, al fine di pervenire alla soluzione della questione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01584 Cardinale: Riduzione del servizio ferroviario da e per la Sicilia.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 25 novembre 2009, pagina 270, prima

colonna, diciottesima riga, sostituire le parole «alla medesima tabella,» con le parole «alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» e alla pagina 282, prima

colonna, undicesima riga, sostituire le parole «alla medesima tabella,» con le parole «alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-01107 Codurelli: Riduzioni dei finanziamenti destinati ai servizi di navigazione sui laghi lombardi e trasferimento alle regioni delle relative competenze.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate ad autorizzare l'utilizzo di fondi derivanti da avanzi di amministrazione conseguiti negli anni 2007-2008 dalla Gestione Governativa Laghi, ai fine di fronteggiare i minori stanziamenti derivanti dal taglio delle risorse finanziarie introdotto dalla Legge Finanziaria 2009, destinate alla Gestione Governativa per i Laghi Maggiore, di Como e di Garda per l'espletamento dei propri servizi.

Come noto, il comma 4 dell'articolo 7-sexies della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione del decreto legge n. 5 del 2009 recante « Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi [...] » ha disposto che « Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 ».

Tale disposizione consentirà, per il biennio 2009-2010, alla gestione governativa di disporre di risorse sufficienti per coprire le esigenze di bilancio.

Per quanto concerne il trasferimento delle competenze in materia di trasporti lacuali alle regioni, si fa presente che la competente Struttura ministeriale aveva, a suo tempo, istituito un gruppo di lavoro con tutte le parti interessate la cui attività avrebbe dovuto essere finalizzata allo studio del trasferimento della Gestione Governativa Laghi alle regioni territorialmente competenti.

In data 26 ottobre 2006, si è tenuta una riunione, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, interessate della gestione governativa dei Laghi Maggiore, Garda e Como e del Ministero dell'economia e finanze. Nel corso di tale incontro sono emerse difficoltà in ordine alla realizzazione del trasferimento in argomento, riconducibili nell'individuazione e messa a disposizione delle risorse finanziarie necessarie al risanamento tecnico-economico della Gestione Laghi nonché nell'individuazione della percentuale di riparto di tali somme tra le Regioni interessate.

A seguito di quanto sopra, non si sono tenuti altri incontri stante la mancata adesione a partecipare da parte degli enti locali coinvolti alle riunioni successivamente programmate da parte del Ministero.

Si conferma, tuttavia, che rimane intenzione del Ministero procedere in ordine al trasferimento alle regioni della gestione e delle risorse al fine di attuare un reale decentramento.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01765 Tullo: Malfunzionamenti della biglietteria della stazione ferroviaria di Rapallo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'Atto parlamentare suindicato, riguardante il servizio di vendita dei titoli di viaggio ferroviari nella stazione di Rapallo, Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che lo scorso mese di settembre, nel pomeriggio di sabato 12 e nella giornata di domenica 13, il servizio di biglietteria della stazione di Rapallo è stato temporaneamente sospeso a causa della concomitante assenza per malattia dei tre addetti al servizio di vendita dei biglietti ferroviari.

L'imprevedibilità di tale evento ha determinato l'oggettiva difficoltà di assicurare, nell'immediato, l'apertura della biglietteria che è stata comunque ripristinata non appena individuate soluzioni organizzative alternative.

Per quanto concerne l'emittitrice automatica, è opportuno precisare che la stessa è risultata, invece, regolarmente

funzionante – nelle giornate citate dall'Interrogante – fino al tardo pomeriggio di domenica 13 (h. 18.10), quando si è verificata effettivamente un'avaria, che è stata comunque tempestivamente risolta fin dalla mattina del giorno dopo (14 settembre 2009).

Della situazione suddetta sono state, peraltro, immediatamente informate le Sale Operative Trenitalia ed è stato autorizzato l'acquisto dei biglietti a bordo dei treni della media/lunga percorrenza, senza sovrapprezzo oltre alla possibilità di accedere, come sempre, al servizio di biglietteria ferroviaria attraverso il call center o il sito internet aziendali.

Per quanto concerne l'acquisto dei titoli di viaggio del servizio regionale nella stazione di Rapallo, gli stessi possono essere acquistati anche presso l'edicola e la rivendita di tabacchi di stazione.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01916 Tullo: Valorizzazione e potenziamento della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Imperia-Nizza anche alla luce del progetto Calipso.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La ricostruzione della linea Cuneo-Ventimiglia/Nizza è avvenuta circa trent'anni fa, quasi interamente a spese dello Stato italiano, in virtù di una Convenzione intergovernativa del 24 giugno 1970; un successivo accordo del 1979 fra l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e la SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer ne regola l'esercizio e la manutenzione.

Sia la Convenzione del 1970 sia l'Accordo del 1979 non risultano più compatibili con il diritto comunitario in vigore a seguito delle profonde modifiche dello scenario ferroviario europeo introdotte con le misure di liberalizzazione dell'accesso all'infrastruttura con la direttiva 91/440 CE e sue successive modificazioni.

Infatti, con gli accordi stipulati all'epoca, vengono violati i principi di libertà di accesso all'infrastruttura, di separazione tra gestore ed impresa ferroviaria, di corretta imputazione della gestione dell'infrastruttura e di accertamento della responsabilità in caso di incidente.

Per quanto riguarda l'infrastruttura, la linea ferroviaria di cui trattasi si presenta a binario unico e risulta elettrificata solo fino alla stazione di Limone Piemonte; la stessa linea si divide in due rami nella stazione di Breil Sur Roya: di questi due rami uno, quello propriamente internazionale, prosegue fino alla stazione di Nizza mentre l'altro termina la sua estensione nella stazione di Ventimiglia.

Sino allo scorso mese di aprile, il servizio sulla relazione Cuneo-Nizza veniva effettuato in parte dalle Ferrovie

francesi con proprio materiale rotabile, costituito da automotrici termiche e in parte da Trenitalia. Successivamente a tale data, avendo le medesime Ferrovie francesi dismesso le suddette automotrici termiche, il servizio è temporaneamente proseguito solo con l'impiego di automotrici ALn 668 (serie 1000) di Trenitalia, dotate di sistema di sicurezza VACMA che, sebbene di prima generazione, in base alla normativa vigente in Francia consente la circolazione sulla rete francese.

Dalla fine di dicembre prossimo, in base a quanto disposto in Italia dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, le automotrici della serie 668, per poter circolare sulla rete italiana, dovranno essere attrezzate con il sistema di sicurezza SSC (Sistema di Supporto alla Condotta) previsto per questo tipo di rotabili e, quindi, successivamente a tale data, l'interoperabilità del materiale rotabile attualmente impiegato sulla linea Cuneo-Nizza, richiederebbe la coesistenza a bordo del locomotore di due diversi apparati di sicurezza (VACMA e SSC). Tale situazione non risulta tuttavia possibile per motivazioni di ordine tecnico e per incompatibilità di natura ergonomica, determinata dall'ingombro, sia fisico che visivo, che l'aggiunta di una seconda strumentazione determinerebbe nella cabina di guida.

Non è peraltro ipotizzabile l'impiego per questo servizio di mezzi diversi – come quelli già utilizzati da Trenitalia e da SNCF sulle tratte di competenza di ognuna (i « Minuetto » italiani sulla Cuneo-Venti-

miglia e gli «AGC» francesi tra Breil e Nizza) – in quanto questi mezzi sono, sin dall'origine, equipaggiati con i differenti sistemi di sicurezza previsti nell'ambito dei rispettivi Paesi (SSC e KVB).

Pertanto, il collegamento fra il Piemonte e la Costa Azzurra non può che essere assicurato attraverso le coincidenze tra i treni italiani e quelli francesi nella stazione di Breil Sur Roya.

Relativamente, infine, ad alcuni aspetti specifici richiamati dagli interroganti, si evidenzia che l'eventuale ripristino del servizio denominato «treni della neve» (dal Ponente Ligure verso Limone) e l'eventuale attivazione di «treni del mare» (dal Piemonte verso le coste del Ponente Ligure) non comporta attualmente l'esigenza di impiegare materiale rotabile interoperante. Trenitalia, peraltro, può verificarne la fattibilità tecnica a fronte di

una specifica richiesta in tal senso da parte delle Regioni interessate che – ovviamente – devono farsi carico del relativo costo. In tal senso, infatti, su richiesta e con oneri a carico della Regione Liguria, dal 13 dicembre 2009 sino a fine primavera, verrà realizzato un servizio di «treni della neve» nei giorni festivi, tra Imperia e Limone/Cuneo.

Per quanto concerne invece la possibilità di velocizzazione dei collegamenti Torino-Cuneo-Limone-Ventimiglia (da attuarsi – nell'ipotesi considerata dagli Interroganti – attraverso la riduzione del numero di fermate su alcuni treni), va tenuto conto che un'eventuale iniziativa in tal senso rientra nell'attività di programmazione dei servizi regionali che è di competenza delle Regioni le quali, in questo caso, dovranno individuare le località nelle quali non effettuare fermata.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-01984 Pizzetti: Soppressione del collegamento ferroviario diretto Bergamo-Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto parlamentare sopra riportato riguardante, il collegamento Eurostar Bergamo-Cremona-Roma e viceversa, si premette che la coppia di Eurostar 9458/9460 Bergamo-Roma e viceversa rientra tra i servizi a mercato, che vengono effettuati da Trenitalia a rischio d'impresa senza alcuna contribuzione pubblica.

Con il completamento dei più recenti e importanti interventi infrastrutturali, il collegamento Eurostar 9458/9460 Bergamo-Cremona-Roma e viceversa ha perso progressivamente la sua appetibilità per la clientela di estremità e ciò ha comportato una sensibile riduzione dei volumi di traffico passeggeri: dai dati rilevati dal sistema informatico di prenotazione nel periodo gennaio/settembre 2009 sulla coppia di ES 9458/9460, risultano mediamente 37/27

passeggeri al giorno in viaggio, rispettivamente tra Cremona/Bergamo e Roma.

Pertanto, tale collegamento non è stato confermato con il nuovo orario in vigore da dicembre prossimo.

Ferrovie dello Stato assicura tuttavia l'ampia disponibilità di soluzioni di viaggio, con interscambio a Milano, che consentono di raggiungere Roma (e di rientrare da Roma), con un tempo di percorrenza che, già oggi, è inferiore di quasi un'ora rispetto a quello dell'EuroStar diretto.

La relazione Cremona-Roma, sarà coperta con interscambio a Milano Centrale o Rogoredo, a cui si aggiunge una soluzione di viaggio, sia in andata che in ritorno, con cambio a Piacenza, con tempi di percorrenza complessivi per la maggior parte analoghi, e in alcuni casi inferiori, a quelli dell'Eurostar di cui trattasi.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-01994 Marco Carra: Vetustà del materiale rotabile in servizio sulla linea ferroviaria Mantova-Milano e conseguenti disagi per gli utenti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'Atto parlamentare sopra citato, riguardante i servizi ferroviari regionali sulla linea Mantova-Milano e, in particolare, il materiale rotabile utilizzato, va premesso innanzitutto che la programmazione dei servizi regionali è di competenza delle singole Regioni i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da appositi Contratti di Servizio nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Va difatti ricordato che ai sensi della normativa vigente, sono di competenza regionale gli aspetti relativi alla programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale riservati nel caso in esame alla Regione Lombardia.

Si fa presente tuttavia che non appena sarà attivato l'Osservatorio sul Trasporto Pubblico Locale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 244/07 (legge finanziaria 2008), le criticità analoghe a quella lamentata con l'interrogazione di cui trattasi saranno verificate a livello nazionale e comunicate agli enti territoriali competenti affinché adottino i necessari provvedimenti per ovviarle.

Per quanto riguarda la richiesta di sostituzione delle carrozze ferroviarie ormai usurate con nuovi rotabili, si informa che con l'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per gli investimenti del

gruppo Ferrovie dello Stato con uno stanziamento per il 2009 di 960 milioni di euro, di cui 425 destinati, in base al decreto di riparto interministeriale n. 288/09, all'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e locale da parte di Trenitalia s.p.a.

In merito alle specifiche criticità che attualmente si registrano sulla relazione Milano-Mantova Ferrovie dello Stato fa conoscere che queste sono, in buona parte, determinate dalle caratteristiche della linea tra Mantova e Codogno (linea a binario unico con numerosi passaggi a livello) e dalle interferenze nella circolazione tra i treni della Milano-Mantova e quelli della Milano-Parma, che hanno in comune la tratta Milano-Codogno.

La situazione è destinata a migliorare nel corso del 2010, quando – a seguito del completamento di importanti interventi infrastrutturali nell'ambito della stazione di Milano Centrale – sarà possibile separare il canale di partenza da tale stazione dei treni per Mantova da quello dei treni per Parma, con il risultato di assicurare una maggiore regolarità ad entrambi i sistemi.

Relativamente al materiale rotabile impiegato per i servizi Milano-Mantova, si fa presente che su tale direttrice circolano attualmente carrozze Media Distanza (che costituiscono una delle tipologie di materiale maggiormente utilizzate per il trasporto regionale, su tutto il territorio nazionale) per le quali è, peraltro, in corso

un intervento di ristrutturazione che sarà completato entro il prossimo mese di dicembre.

Va, in ogni caso, tenuto conto che le intese recentemente formalizzate tra Trenitalia e la Regione Lombardia, prevedono un investimento complessivo per il materiale rotabile di 250 milioni di euro (dei quali 205 per Trenitalia e 45 per FNM), a

cui si aggiunge la quota parte, destinata alla Lombardia, dei finanziamenti recati dalla legge 2/2009 allo stesso fine (oltre ad altre risorse rivenienti dall'« Accordo Milano », in corso di definizione).

Attraverso tali risorse, sarà possibile proseguire nell'azione già avviata di rinnovamento del parco rotabili della Lombardia.

ALLEGATO 6

Interrogazione 5-02009 Piffari: Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario da e per la Sicilia e ritardo nella definizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale siciliano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

I collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza della Sicilia, avendo un conto economico negativo, sono stati inseriti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fra i treni ammessi – nel 2008 – al contributo pubblico (Servizio Universale) per consentirne il mantenimento.

Attualmente, è in via di completamento la definizione del nuovo Contratto di Servizio (per gli anni a partire dal 2009) e, in questo ambito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta valutando i collegamenti da comprendere nel « Servizio Universale », tenendo conto delle risorse disponibili; nel frattempo il Ministero ha chiesto a Trenitalia di proseguire nell'erogazione dell'offerta già sovvenzionata nel 2008.

Circa la programmazione dei collegamenti ferroviari a carattere regionale, va ricordato che questa è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono regolati da specifici Contratti di Servizio nell'ambito dei quali vengono stabiliti, tra l'altro, il volume e la tipologia dei collegamenti da effettuare, sulla base delle risorse disponibili.

Nel caso della Sicilia, sono in via di completamento le procedure di trasferimento alla Regione delle competenze in materia e delle relative risorse economiche – così come disposto dall'articolo 63 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A seguito di tale trasferimento, i servizi ferroviari di interesse locale – precedentemente ricompresi nel Contratto di Servizio con il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti – verranno disciplinati dallo stipulando Contratto di Servizio fra Trenitalia e la Regione Siciliana.

Per quanto riguarda quindi il trasporto ferroviario delle merci, si osserva che i servizi ferroviari merci per le Isole – per la loro naturale struttura – tendenzialmente non solo risultano poco remunerativi ma non consentono neppure la copertura dei costi di esercizio e, pertanto, rientrano nel cosiddetto « servizio universale » merci per il quale sono previsti contributi pubblici; in base alla normativa comunitaria vigente, infatti, gli oneri di servizio pubblico devono essere adeguatamente compensati.

La riduzione delle risorse pubbliche disponibili per il finanziamento degli obblighi di servizio merci operata dalle Leggi Finanziarie per gli anni 2008 e 2009 e la contrazione della domanda conseguente alla nota situazione di congiuntura economica, hanno determinato la necessità di una riorganizzazione dei servizi ferroviari merci, sulla base delle reali esigenze e dimensioni del mercato.

Tale riorganizzazione ha riguardato, in particolare, il traffico cosiddetto « diffuso » (quello a carro singolo o a gruppi di carri), per il quale in Sicilia, come in altre realtà territoriali, la nuova struttura d'offerta prevede l'attestamento ferroviario di questo tipo di trasporti su alcune Piattaforme Logistiche, dalle quali è possibile attuare soluzioni modali alternative di inoltro alla destinazione finale per la presa/riconsegna nelle località di origine/destinazione delle

merci. Per la Sicilia – dal 4 maggio scorso – è attiva la Piattaforma/Nodo di Catania (Bicocca-Acquicella).

Nessuna modifica commerciale/produttiva, invece, è stata attuata per i trasporti a treno completo.

Resta in ogni caso prioritaria – ed è anzi l'obiettivo del contratto di servizio in via di definizione –, la salvaguardia di un livello minimo di trasporto di merci a beneficio dei Sud del Paese.

Un'ultima considerazione per quanto attiene il trasporto marittimo serve a rassicurare che non è prevista alcuna soppressione delle navi che traghettano i treni nello Stretto di Messina.

Al contrario, pur tenendo conto che le richieste di Trenitalia possono essere soddisfatte con l'esercizio di due sole navi, alla dismissione della nave Sibari – la quale sarà venduta entro il corrente mese di novembre – portando a quattro il numero delle navi disponibili, corrisponde il rinnovo della nave Logudoro che, a seguito del ridimensionamento del servizio

per la Sardegna, sarà destinata a Messina, non appena eseguiti ingenti lavori di manutenzione straordinaria, dopo l'estate 2010.

Inoltre è stato pubblicato il bando di gara europea per la costruzione di una nuova nave da destinare al trasporto nello Stretto di Messina. Se ne prevede l'entrata in servizio nei primi mesi dell'anno 2012.

Per quanto riguarda il traghettamento veloce di passeggeri nell'area dello Stretto, si fa presente che il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dal Consorzio Metromare e, in riforma della sentenza gravata, ha respinto il ricorso di primo grado avanzato dalla soc. SNAV. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi informato i Partner del Consorzio Metromare (RFI S.p.A. e Ustica Lines S.p.A.) che, in virtù di tale decisione, riavvierà il procedimento amministrativo per l'istituzione del servizio triennale di trasporto veloce sullo Stretto. Si prevede che il servizio possa avviarsi nel mese di gennaio 2010.

ALLEGATO 7

Interrogazione 5-02109 Velo: Soppressione di alcune fermate sulla linea ferroviaria tirrenica conseguenti all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto parlamentare citato in oggetto, riguardante i collegamenti ferroviari di media e lunga percorrenza della linea tirrenica (tratta Livorno-Grosseto-Roma), Ferrovie dello Stato, sentita in merito, ha fatto conoscere che con l'orario ferroviario che entrerà in vigore il prossimo 13 dicembre, sono stati previsti il potenziamento e la velocizzazione dei treni Eurostar City in servizio sulla linea tirrenica nord, attraverso i seguenti provvedimenti:

istituzione di una nuova coppia di ES City, destinata a rafforzare l'offerta nelle fasce di primo mattino e tarda sera;

razionalizzazione del sistema delle fermate tra Livorno e Roma.

Per effetto di quest'ultimo provvedimento (che è finalizzato alla riduzione dei tempi di percorrenza) ogni Eurostar City effettuerà una sola fermata oltre a quelle di sistema di Civitavecchia e Grosseto, alternando Cecina (2 fermate), Campiglia

(2 fermate), Follonica (4 fermate) e Orbetello (2 fermate).

Va evidenziato che gli Eurostar City sono treni a mercato, che vengono effettuati a rischio d'impresa (senza alcuna contribuzione pubblica) e la quantità di fermate è stata assegnata tenendo conto dei volumi di traffico passeggeri di lunga percorrenza di ciascuna stazione.

Nessuna variazione è invece prevista per le fermate che riguardano i collegamenti Intercity (8 treni).

Sulla stessa tratta, peraltro, è programmato un efficace servizio regionale biorario, con fermate in tutte le località toscane sopra indicate.

Si fa in ogni caso presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disponibile a partecipare insieme con la Regione Toscana ad un confronto finalizzato ad individuare un assetto soddisfacente dei servizi, tenuto anche conto della reciproca interazione dei servizi regionali e di quelli a media e lunga percorrenza.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.
 7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario (*Discussione congiunta e rinvio*) 106

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

- Incontro con una delegazione della Commissione per la politica economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca 108

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 108
 ALLEGATO (*Ulteriori emendamenti approvati*) 110

RISOLUZIONI

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 10.35.

7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.

7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario.
(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle risoluzioni in titolo.

Gianluca BENAMATI (PD) illustra la sua risoluzione n. 7-00148. Sottolinea, in particolare, che l'industria cartaria nazio-

nale nel 2007 ha prodotto oltre 10 milioni di tonnellate di carte e cartoni, realizzando un fatturato di oltre 7,6 miliardi di euro con 23 mila addetti diretti e almeno altrettanti nell'indotto. Il settore cartario è il primo anello di un'importante filiera produttiva che impiega complessivamente 254 mila addetti con un indotto di 578 mila unità, pari a oltre il 5 per cento dell'occupazione manifatturiera complessiva. Con un fatturato complessivo nel 2007 superiore ai 42 miliardi di euro e un saldo positivo della bilancia commerciale di circa 2,7 miliardi di euro, la filiera rappresenta inoltre il 3 per cento del prodotto interno lordo e il 6,5 per cento della bilancia commerciale italiana. Nel 2008 i livelli produttivi del settore sono scesi del 6,4 (la produzione ha registrato un calo di circa 700 mila tonnellate passando dai 10,1 milioni del 2007 ai 9,4 del 2008) per

cento rispetto all'anno precedente secondo le risultanze ufficiali ISTAT.

Osserva che i principali problemi tecnici che investono il settore cartario sono il costo delle materie prime e dell'energia. La cellulosa impiegata in Italia è in prevalenza d'importazione (da Nord America e Paesi scandinavi) in quanto la produzione nazionale è in grado di coprire solo il 13 per cento del consumo. Al riguardo, sottolinea che fatto 100 il consumo globale del legno, solo il 15 per cento è destinato alla produzione di carta. Tuttavia, l'aspetto maggiormente penalizzante rispetto ai concorrenti stranieri è quello della spesa energetica sia per il maggior costo del gas che con 2,5 miliardi di metri cubi all'anno costituisce la principale voce della bolletta energetica del settore, sia per il costo dell'energia elettrica di acquisto (circa 3,8 miliardi di kWh/anno). L'industria cartaria inoltre, rispetto ad altri settori *energy intensive* nazionali che usufruiscono di un'opportuna esenzione prevista dalla direttiva UE sulla fiscalità energetica deve far fronte a un pesante carico fiscale sul gas utilizzato a fini industriali risultante dalla somma dell'accisa nazionale e di quella regionale. Ricorda quindi che, tra le azioni poste in atto dall'industria cartaria italiana per migliorare la compatibilità ambientale delle proprie produzioni vi sono l'utilizzo del macero e incisivi interventi sull'efficienza energetica: gli investimenti nelle migliori tecniche disponibili hanno portato negli ultimi 12 mesi a ridurre l'esigenza di energia per unità di prodotto del 20 per cento. Il settore ha investito notevolmente anche in impianti di cogenerazione che, allo stato attuale consentono un risparmio di circa 1,2 milioni di tonnellate di CO₂ rispetto agli acquisti dalla rete elettrica nazionale. Nonostante ciò, l'industria cartaria nazionale deve fronteggiare un pesantissimo svantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti esteri per i costi dell'energia, che è materia prima fondamentale di un settore in cui i costi delle materie prime pesano da settore dal 55 al 60 per cento.

Sottolinea che, allo scopo di far fronte alla fase acuta della crisi del settore cartario, si potrebbero valutare specifici interventi finalizzati ad introdurre in forma stabile la riduzione complessiva dell'accisa del gas ad uso industriale al livello minimo previsto dalla direttiva UE n. 2003/96/CE sulla fiscalità energetica; attuare misure idonee a consentire una più razionale gestione degli scarti di produzione che, oltre al recupero energetico della biomasse in esso contenuta, permetterebbe di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e di contenere le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra; riattivare le iniziative di credito agevolato e di credito di imposta per gli investimenti in innovazione tecnologica, semplificando ed accelerando l'iter burocratico di ottenimento al fine di agevolare l'inserimento delle imprese italiane nello scenario competitivo globale; promuovere un efficace recupero dei rifiuti derivanti dal processo di produzione cartario; reintrodurre il credito d'imposta sugli acquisti di carta a favore di editori e stampatori, creando in tal modo benefici a cascata per tutte le componenti della filiera. Sollecita pertanto un'azione di supporto del settore che è stato notevolmente danneggiato dall'attuale crisi economica.

Chiede infine alla presidenza che la Commissione possa procedere ad un breve ciclo di audizioni informali con le associazioni di settore e le rappresentanze sindacali e dei lavoratori, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi sulla situazione attuale dell'industria cartaria italiana.

Laura FRONER (PD) chiede di sottoscrivere la risoluzione Benamati n. 7-00148.

Andrea GIBELLI, *presidente*, assicura che riferirà la richiesta del deputato Benamati nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Giovedì 26 novembre 2009.

**Incontro con una delegazione della Commissione per
la politica economica del Consiglio nazionale della
Repubblica slovacca.**

L'incontro informale si è svolto dalle 11 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 12.20.**Disposizioni per la tutela e la commercializzazione
di prodotti italiani.**

Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della I, della II, della III, della V, della VI, dell'VIII, dell'XI, della XII e della XIV Commissione, mentre la XIII Commissione e la Commissione per le questioni regionali hanno comunicato di non ritenere di esprimere il proprio parere. In relazione ai pareri pervenuti il relatore ha predisposto alcuni emendamenti, che sono in distribuzione (*v. allegato*).

Enzo RAISI, *relatore*, rileva che, in relazione ai pareri intervenuti, è stato

necessario predisporre alcuni emendamenti, il più rilevante dei quali è quello derivante dal parere espresso dalla Commissione Giustizia, che ha in pratica condotto ad una riscrittura complessiva dell'articolo 3 relativo alle sanzioni. Infatti, il parere della Commissione Giustizia è articolato in due parti: in una prima parte sono espressi i rilievi giuridici sulle disposizioni dell'articolo in questione ed illustrati i problemi che esse sollevavano, mentre nella seconda parte c'è l'indicazione, di carattere più strettamente politico, relativa ad una supposta non necessità di prevedere una disciplina sanzionatoria sulla materia, in considerazione del fatto che una disciplina sanzionatoria esiste già. Tale seconda parte conduce alla condizione indicata di sopprimere l'articolo 3. Il relatore ha ritenuto opportuno e necessario riscrivere l'articolo recependo i rilievi della Commissione Giustizia, nella convinzione che sia invece necessario mantenere un articolo dedicato all'impianto sanzionatorio nel testo che andiamo ad approvare. Rilievi sul comma 4 dell'articolo 3 sono stati sollevati anche dalla I Commissione, e la riformulazione proposta soddisfa anche la condizione da essa posta.

È stato inoltre predisposto un emendamento soppressivo dell'articolo 4 che, come aveva già rilevato anche il Viceministro Urso, appare privo di contenuto normativo e che andrebbe quindi più opportunamente trasformato in un ordine del giorno, cosa che il relatore si impegna a fare in Aula.

Infine, gli ultimi due emendamenti, che sono i primi due in ordine di votazione, derivano da condizioni poste dalla Commissione bilancio che hanno la chiara finalità di definire meglio alcune disposizioni per non creare oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.30, 2.31, 3.30 e 4.30. La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al

relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea GIBELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi).

ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole: « all'adozione di un capillare sistema » con le seguenti: « al rafforzamento del sistema »

2. 30. Il Relatore.

(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 31. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« ART. 3.

(Misure sanzionatorie).

1. Salvo il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è

diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro: Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono connesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni. Qualora le violazioni commesse attraverso le attività organizzate, si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni.

3. 30. Il Relatore.

(Approvato)

Sopprimere l'articolo 4.

4. 30. Il Relatore.

(Approvato)

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 ed abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 111

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 114

ALLEGATO (Emendamenti) 119

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 117

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio 118

AVVERTENZA 118

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.35.

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.

Nuovo testo C. 2624 ed abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla X Commissione sulla proposta di legge n. 2624, adottata come testo base, recante disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani, alla quale sono state abbinare altre proposte di legge di iniziativa parlamentare. Rileva, peraltro, che su tale proposta normativa si è concluso in X Commissione, nella seduta del 24 novembre 2009, l'esame degli emendamenti, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere; il parere deve essere reso entro la corrente seduta, per

consentire alla Commissione di merito di portare quanto prima il progetto di legge all'attenzione dell'Assemblea.

Al riguardo, fa presente che il provvedimento risultante dagli emendamenti approvati reca disposizioni in materia di riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani nei settori tessile, della pelletteria e del calzaturiero, in modo da rendere possibile al consumatore distinguere il prodotto che sia realizzato interamente in Italia; in sostanza, viene rafforzata la tutela del cosiddetto «*Made in Italy*» e vengono introdotte disposizioni per garantirne la migliore commercializzazione attraverso un sistema di etichettatura obbligatoria.

Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse, fatta eccezione per un limitato riferimento contenuto nel comma 3 dell'articolo 1, laddove si introduce la previsione, nell'ambito del sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi dei suddetti settori, dell'indicazione del luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione, fornendo in maniera chiara e sintetica specifiche informazioni riguardanti, tra l'altro, la conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, nonché la certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti.

Per tali ragioni, preso atto del condizionale contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, valuta positivamente la finalità di tutelare il consumatore attraverso un meccanismo che garantisca la qualità dei prodotti e salvaguardi, al tempo stesso, le aziende italiane dal rischio di una competizione alterata da elementi di contraffazione; propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO (PD) si domanda come la Commissione intenda procedere in relazione al provvedimento in titolo, atteso che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è informalmente concordato su un rinvio delle deliberazioni relative a

tutti i punti all'ordine del giorno previsti nella giornata di oggi.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si è chiaramente precisato che l'esame in sede consultiva del progetto di legge in titolo avrebbe dovuto concludersi oggi, in previsione di una sua possibile calendarizzazione in Assemblea a partire dalla prossima settimana. Fa presente, invece, che per i restanti punti all'ordine del giorno della Commissione si è convenuto esclusivamente di proseguirne l'esame, essendo tuttavia rimessa alla valutazione dei gruppi l'eventuale opportunità di un loro rinvio ad altra seduta per le definitive deliberazioni di competenza. Quanto, infine, all'altro punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta in sede consultiva, inerente il testo unificato delle proposte di legge n. 799 e abbinate, in materia di governo delle attività cliniche, osserva che – essendo stati richiesti i necessari approfondimenti dai gruppi di opposizione – il suo esame sarà senza dubbio rinviato ad altra seduta.

Teresio DELFINO (UdC) ritiene opportuno procedere all'approvazione del parere di competenza sul provvedimento in titolo, sul quale il suo gruppo non può che avere un orientamento positivo, attesa l'esigenza di favorire la tutela dei prodotti italiani e, più in generale, del cosiddetto «*Made in Italy*». Preannuncia, pertanto, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Lucia CODURELLI (PD), nel premettere che tutti i gruppi concordano sul principio della tutela dei prodotti italiani, avverte che tale tutela non può, tuttavia, ridursi a misure di estrema genericità. In particolare, ritiene che sussistano significativi problemi rispetto alla tracciabilità dei prodotti e della relativa filiera, che vanno oltre la semplice questione dell'eti-

chettatura degli stessi. Invita, quindi, la XI Commissione a riflettere con attenzione sul testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il relatore – pur consapevole delle varie questioni in gioco – si è opportunamente attenuto ai profili di competenza della XI Commissione, rilevando come, sotto questo aspetto, non sussistano particolari problemi all'interno del provvedimento in esame.

Maria Grazia GATTI (PD) ribadisce che il suo gruppo ha notevoli difficoltà ad esaminare un simile provvedimento in tempi eccessivamente ristretti, che non consentono di discutere approfonditamente dei vari problemi esistenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che – proprio per consentire i necessari approfondimenti – la presidenza ha convocato la Commissione sul provvedimento in titolo sin da venerdì della scorsa settimana. Peraltro, fa notare che il parere deve essere reso entro la corrente seduta, poiché – in caso contrario – esso non potrebbe più essere espresso, atteso che oggi la Commissione di merito ha già annunciato che procederà al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea. Considerato, quindi, che risulterebbe inopportuno che la Commissione non esprimesse il parere di competenza su un provvedimento di tale natura, invita i gruppi a lavorare in modo collaborativo per una conclusione dell'*iter* entro la seduta odierna.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto che l'incertezza sull'andamento dei lavori della seduta odierna è nata da un equivoco circa le modalità di organizzazione del calendario definite ieri, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadisce che l'argomento oggetto del provvedimento in esame è molto importante e richiederebbe ogni opportuno approfondimento; per tale ragione, ove la presidenza ritenesse di insistere per

la conclusione dell'esame nella corrente seduta, il suo gruppo non potrebbe che preannunciare un'astensione sulla proposta di parere favorevole del relatore, motivata sostanzialmente da ragioni tecniche e di metodo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, è stato precisato – proprio in ragione della presumibile difficoltà di molti deputati a garantire la presenza alla seduta odierna – che non si sarebbe potuto rinviare il corrente punto all'ordine del giorno. Segnalato, peraltro, che, da notizie acquisite per le vie brevi, risulterebbe sussistere presso la Commissione di merito un accordo unanime sul provvedimento in titolo, invita la Commissione a procedere all'espressione del parere di competenza, anche per non indebolirne il ruolo consultivo su provvedimenti di un certo rilievo politico e simbolico.

Donella MATTESINI (PD) ritiene che il provvedimento in titolo presenti un carattere eccessivamente settoriale, considerato che si limita a tutelare soltanto determinati comparti produttivi, senza introdurre misure idonee a garantire il sostegno anche nei riguardi di settori delicati, quale quello del mercato dei prodotti di oreficeria e dei metalli preziosi. Per tale ragione, ritiene che il testo in esame vada profondamente migliorato.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur prendendo atto delle considerazioni sinora svolte, ritiene che vi siano le condizioni per procedere all'espressione del parere di competenza della Commissione.

Cesare DAMIANO (PD), per le motivazioni espresse in precedenza, conferma che il suo gruppo non potrà andare oltre un'astensione, di natura tecnica, sulla proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.55.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare, per ulteriori approfondimenti richiesti dal Governo, l'esame degli emendamenti riferiti al progetto di legge in esame (*vedi allegato*). Chiede, pertanto, al relatore se vi siano ora le condizioni per esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Giuliano CAZZOLA, *relatore*, presenta una nuova formulazione del suo emendamento 1.5 (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione, segnalando che esso assorbirebbe anche l'emendamento Poli 1.4. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3. Ritira, infine, il suo emendamento 1.2, il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello dei predetti emendamenti, sui quali ha appena espresso parere favorevole.

Cesare DAMIANO (PD), nel concordare preliminarmente sull'opportunità di un intervento legislativo a favore degli iscritti

alle casse previdenziali privatizzate, fa presente di avere da qualche tempo presentato un progetto di legge a sua prima firma (n. 2715), che affronta anche la tematica disciplinata dal provvedimento in esame, riconducendola, però, all'interno di un contesto più ampio ed organico di riforma del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Chiede chiarimenti, pertanto, al relatore e alla presidenza circa le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in esame, anche in relazione all'opportunità di individuare un percorso procedurale che consenta di trattare in un'unica sede le tematiche affrontate dai due provvedimenti in discussione, precisando che la sua proposta non ha alcun fine dilatorio, ma mira soltanto ad approfondire i contenuti del dibattito, in vista di una decisione parlamentare maggiormente consapevole.

Nel dichiararsi favorevole allo spirito degli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3, prende poi atto positivamente del ritiro dell'emendamento del relatore 1.2 e della riformulazione del suo emendamento 1.5, che consente di superare la disparità di trattamento – che invece sembrava trasparire dall'originaria formulazione dell'emendamento – tra le casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 e quelle di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994. Prospetta, tuttavia, l'esigenza di ulteriori chiarimenti in ordine a talune questioni, che riguardano l'effettiva capacità dei maggiori contributi di incidere sui montanti individuali, la correlazione realmente esistente tra contributi integrativi e contributi soggettivi e la misura di gradualità ed equità generazionale dell'intervento posto in essere. Al riguardo, infatti, auspica che le misure che si intende introdurre possano concretamente recare un beneficio agli iscritti delle casse professionali in termini di adeguatezza delle prestazioni e non si limitino semplicemente ad incrementare il patrimonio delle casse stesse. Nel riservarsi, comunque, di svolgere ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito, ritiene opportuno, in conclusione, anche alla luce di quanto concordato ieri nell'ambito dell'Ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinviare la votazione degli emendamenti ad altra seduta, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di riflessione — eventualmente anche da parte del Governo — che consentano di predisporre un intervento equilibrato e ragionato.

Giuliano CAZZOLA, *relatore*, fa notare al deputato Damiano che la nuova formulazione del suo emendamento 1.5 e le altre proposte emendative presentate al testo rispondono in gran parte alle esigenze da lui stesso prospettate nel suo intervento, per quanto concerne il problema dell'equità per le casse che adottano il regime contributivo e la necessità di garantire agli iscritti un reale accrescimento delle prestazioni, che tenda ad incrementare i montanti più che il patrimonio degli enti. In ordine alla questione della gradualità degli interventi, ritiene opportuno evitare di porre « paletti » legislativi troppo rigidi, lasciando che tale criterio sia valutato autonomamente dagli organi amministrativi delle casse professionali, la cui adeguatezza delle decisioni è peraltro sottoposta a procedure di verifica ministeriale. Infine, quanto alla questione del rapporto tra contributo soggettivo e contributo integrativo, fa notare che la proposta di legge in esame si limita a prevedere la possibilità — anche per gli organi amministrativi delle casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 — di un superamento del tetto del 2 per cento per il calcolo del contributo integrativo (come è già consentito alle casse di cui al decreto legislativo n. 509), al fine di giungere ad un riallineamento della disciplina delle citate casse professionali, non entrando nello specifico della questione posta dal deputato Damiano. Osserva, pertanto, che tale problematica, che giudica meritevole di attenzione e di adeguati approfondimenti, dovrà essere necessariamente valutata in una sede più ampia, nell'ambito di un più complessivo ed organico processo di riforma degli organi previdenziali pri-

vatizzati, rispetto al quale il provvedimento in esame non si pone in antitesi, rappresentandone, semmai, un ideale punto di partenza e un presupposto quasi necessario.

In ogni caso, si rimette alle valutazioni della presidenza circa la tempistica dell'esame degli emendamenti presentati, oltre che dell'eventuale avvio delle iniziative di più ampio respiro prospettate dal deputato Damiano.

Silvano MOFFA, *presidente*, in relazione alle questioni di metodo poste nel corso del corrente dibattito, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante in Commissione del maggior gruppo di opposizione e acquisiti gli orientamenti del relatore, riterrebbe opportuno dare seguito alle intese informali già emerse nella giornata di ieri nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prospettando quindi l'eventualità di un rinvio della votazione degli emendamenti, ferma restando la forte utilità di avere sinora affrontato, con estrema pacatezza, una serie di questioni di merito di grande rilevanza.

Antonino LO PRESTI (Pdl), pur precisando di non aver alcuna intenzione di sindacare le determinazioni circa le modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento in titolo, sui cui la XI Commissione — di cui peraltro non è componente — ha pieno titolo di decidere, riterrebbe tuttavia opportuno procedere con il previsto esame degli emendamenti, anche considerando che dall'odierno dibattito è sembrato emergere un quadro di sostanziale vicinanza di vedute e di valutazioni. Non comprendendo appieno i motivi per cui taluni gruppi di opposizione chiedano un rinvio delle votazioni, atteso che tutti gli intervenuti hanno riconosciuto la capacità degli emendamenti presentati di dirimere le principali questioni poste, ritiene quanto mai necessario proseguire speditamente lungo l'*iter* di conclusione —

che ancora prevede, peraltro, il passaggio presso le Commissioni competenti in sede consultiva – di un provvedimento lungamente atteso dai soggetti interessati, che avvia un percorso di riforma la cui necessità è stata ampiamente riconosciuta anche nei competenti tavoli tecnici ministeriali.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), nel ritenere che non vi siano particolare ostacoli affinché si prosegua senza indugi nell'esame del provvedimento in titolo, dichiara che il suo gruppo è disponibile a procedere sin d'ora alla votazione degli emendamenti sui quali vi è il parere favorevole del relatore, non giudicando opportuno un ulteriore rinvio della discussione.

Cesare DAMIANO (PD) intende precisare che la sua proposta di rinvio – dalla quale non può presumersi alcun intento dilatorio né, a maggior ragione, un atteggiamento ostruzionistico dei gruppi di minoranza – si pone in coerenza con quanto stabilito nell'ambito della più volte richiamata riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, laddove si era convenuto sull'opportunità di non concludere taluni dei punti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, stante l'impossibilità per molti deputati – alla luce della programmazione dei lavori d'Assemblea – di essere presenti alle relative discussioni. Nel ribadire che anche il suo gruppo ha a cuore il buon esito dell'*iter* di approvazione del provvedimento in esame, di cui riconosce la validità e l'importanza, precisa che l'opportunità di un rinvio della votazione degli emendamenti deriva esclusivamente dall'esigenza di valutare con maggiore attenzione le proposte di modifica presentate, anche alla luce della riformulazione di talune di esse, su cui peraltro, anche considerati i chiarimenti di merito forniti dal relatore, ritiene presumibile il raggiungimento di un accordo di massima.

In vista della predisposizione di un intervento legislativo più ampio, che si ricolleggi in termini organici e senza alcuno spirito di contraddizione alla proposta normativa in esame, chiede poi alla

presidenza di valutare la possibilità di avviare quanto prima la discussione della già citata proposta di legge n. 2715, rispetto alla quale potrebbe prospettarsi la necessità di iniziare un breve ciclo di audizioni informali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ribadisce la sua immediata disponibilità ad offrire ogni possibile chiarimento sul merito del provvedimento, che possa contribuire a sciogliere tutti i nodi rimasti sul tavolo.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che, a prescindere dalla composizione delle questioni di merito, sulla quale non nutre alcun dubbio, l'unico vero nodo da sciogliere sia quello più politico, rappresentato dalle modalità di coordinamento tra la proposta normativa in esame e la sua proposta di legge n. 2715, di cui auspica una sollecita calendarizzazione nei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che il dibattito odierno sia stato positivo ed utile per chiarire numerosi aspetti di merito. Preso atto, peraltro, delle richieste di taluni gruppi, giudica opportuno un rinvio delle votazioni ad altra seduta, restando inteso che tale seduta sarà convocata per la giornata di giovedì 3 dicembre, senza ulteriori rinvii.

Assicura inoltre che, dopo la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, la presidenza intende avviare – in attesa dell'eventuale assegnazione della proposta di legge n. 2715, evocata dal deputato Damiano, di cui non risulta ancora disponibile il testo definitivo – un più complessivo percorso di analisi sulle prospettive del sistema delle casse previdenziali, anche con lo svolgimento di un eventuale ciclo di audizioni informali, da definire nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha convenuto di prospettare al Presidente della Camera il rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame, già previsto per il 9 novembre 2009, in attesa di verificare le indicazioni della V Commissione (Bilancio) in ordine al seguito dell'istruttoria sui profili di carattere finanziario.

Al riguardo, comunica che il Presidente della V Commissione ha nel frattempo inviato, in data 19 novembre, una lettera con la quale informa che la stessa Commissione ha svolto le audizioni informali di rappresentanti di INPS e INPDAP, al fine di approfondire gli aspetti problematici emersi dalla relazione tecnica trasmessa dal Governo per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento; lo stesso Presidente, peraltro, nel fornire indicazioni circa gli esiti delle predette audizioni, segnala altresì che la V Commissione – piuttosto che esprimere un parere contrario sul testo unificato – ha ritenuto opportuno rinviare l'espressione del parere medesimo, invitando la XI Commissione a « valutare formulazioni alternative del testo che consentano di circoscrivere i relativi oneri finanziari, salva ovviamente la necessità di individuare un'ideale copertura finanziaria ».

Avverte quindi che, preso atto della comunicazione ricevuta, la presidenza della XI Commissione ha a sua volta indirizzato, in data 23 novembre, una lettera al Ministro del lavoro, al fine di chiedere il massimo di collaborazione possibile sull'argomento, assicurando che le competenti strutture del dicastero, nonché gli istituti previdenziali da esso vigilati, possano contribuire fattivamente all'intervento normativo del Parlamento, attraverso l'elaborazione di dati che consentano di inquadrare nel modo più appropriato possibile tale intervento e definirne di conseguenza, con certezza, la platea di riferimento. In particolare, è stato richiesto un ulteriore contributo informativo inteso a: assicurare che dal complesso dei percettori dell'indennità di accompagnamento siano scorporati quelli totalmente inabili al lavoro; elaborare specifiche simulazioni che consentano di differenziare gli oneri previsti sulla base di una scala di età pensionabili minime; comprendere i termini del risparmio atteso nell'eventualità di precisare l'esclusione dal beneficio per i familiari di soggetti già deceduti all'atto della presentazione della domanda di pre-pensionamento; verificare l'eventuale maggiore onere che deriverebbe dall'includere i figli conviventi nel novero dei beneficiari stessi.

In tal senso, fa notare che la presidenza ha oggi convocato, immediatamente dopo la corrente seduta, anche una riunione del Comitato ristretto istituito per l'esame del provvedimento, in modo da concordare in quella sede ogni più opportuna iniziativa in materia; saranno, pertanto, rimesse alla prevista riunione del Comitato ristretto le determinazioni circa il seguito dell'iter dei progetti di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 26 novembre 2009.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.25 alle 10.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

ALLEGATO

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse e agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuta la facoltà, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.

1. 5. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse di cui al presente decreto legislativo e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.

1. 5. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Alle casse e agli enti di previdenza competenti è riconosciuta la facoltà di poter utilizzare parte del contributo integrativo per l'accrescimento dei montanti individuali.

1. 4. Poli, Delfino.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.

* **1. 1.** Lo Presti.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.

* **1. 3.** Poli, Delfino.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

« 3-bis. In fase di prima attuazione e per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo integrativo di cui al comma 3 non può superare il massimale del 5 per cento ».

1. 2. Il Relatore.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

SUI LAVORI DEL COMITATO:

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, dottor Francesco Piantoni	120
--	-----

SUI LAVORI DEL COMITATO

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 8.50.

Il presidente RUTELLI svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il deputato FIANO e il senatore PASSONI.

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, dottor Francesco Piantoni.

Il Comitato procede all'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, dottor Francesco PIANTONI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dal deputato FIANO e dai senatori CAFORIO e PASSONI.

La seduta termina alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella, e del Direttore responsabile della Direzione Federalismo Fiscale, Ing. Carlo Vaccari (*Svolgimento e conclusione*)

121

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella, e del Direttore responsabile della Direzione Federalismo Fiscale, Ing. Carlo Vaccari.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola alla prof.ssa Lapecorella e successivamente all'ing. Vaccari.

La prof.ssa LAPECORELLA, *Direttore generale delle Finanze*, e successivamente l'ing. VACCARI, *Direttore responsabile della Direzione Federalismo Fiscale*, svolgono ampie e dettagliate relazioni, al termine delle quali intervengono per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Lucio D'UBALDO (PD), Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Maurizio LEO, *presidente*.

La prof.ssa LAPECORELLA e successivamente l'ing. VACCARI rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato la prof.ssa Lapecorella e l'ing. Vaccari, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 122

Giovedì 26 novembre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
(*Svolgimento e conclusione*).

La seduta comincia alle 8.40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Aldo Fumagalli Romario, Presidente della Commissione Sviluppo sostenibile, che ringrazia per la sua presenza.

Aldo FUMAGALLI ROMARIO, *Confindustria*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), il senatore Candido DE ANGELIS (PdL) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Aldo FUMAGALLI ROMARIO, *Confindustria*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Aldo Fumagalli Romario, Presidente della Commissione Sviluppo sostenibile di Confindustria, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea in relazione ad « Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini ».	
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
Sull'ordine dei lavori	4
Audizione del Presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo On. Carlo Casini e del vicepresidente della Commissione giuridica del Parlamento europeo On. Luigi Berlinguer (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	4

ATTI COMUNITARI:

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini (COM (2009)262 def.) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Atto n. 142 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Stoccolma in occasione della Conferenza interparlamentare sull'uguaglianza di genere (12-13 novembre 2009)	6
<i>ALLEGATO (Relazione dell'On. Amici e dell'On. Saltamartini)</i>	7

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	30

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Pietro Rescigno, Professore emerito di diritto civile presso l'Università « La Sapienza » di Roma, in relazione all'esame della proposta di legge C. 1090 Vietti, recante la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute	44
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00211 Narducci: Sulle celebrazioni all'estero del centocinquantenario dell'Unità d'Italia (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00058</i>)	45
<i>ALLEGATO (Nuovo testo della risoluzione approvata dalla Commissione)</i>	52
7-00227 Stefani: Sulle relazioni bilaterali con la Repubblica di San Marino (<i>Discussione e conclusione</i>)	47
7-00230 Renato Farina: Sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica.	
7-00229 Narducci: Sulle relazioni bilaterali con la Confederazione Elvetica (<i>Discussione congiunta e conclusione</i>)	49
AVVERTENZA	51
<i>ERRATA CORRIGE</i>	51

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	54
Sull'ordine dei lavori	54
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili. Nuovo testo C. 2624 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Network</i> internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	69

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento</i>)	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il <i>Network</i> internazionale di Centri per l'Astrofisica relativistica in Pescara – ICRANET. C. 2815 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	72
Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni e abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	75
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. C. 2424 A. Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	77

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.	
Audizione del direttore generale del Tesoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI:

5-01580 Braga: realizzazione dei secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	87
5-01999 Vannucci: completamento dei lavori della E78 Fano-Grosseto	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-02031 Lanzarin: lavori sulla ss. n. 47 « Valsugana »	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	90

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti Ispra, di Edison, di Amici della Terra e del vicepresidente di LAGUNET, prof. Alberto Basset, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile	86
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di FEDERCHIMICA (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) sul trasporto di merci pericolose	91
Audizione di rappresentanti di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) sul trasporto di merci pericolose	91
Audizione di rappresentanti di Confcommercio sul trasporto di merci pericolose	91

INTERROGAZIONI:

5-01107 Codurelli: Riduzioni dei finanziamenti destinati ai servizi di navigazione sui laghi lombardi e trasferimento alle regioni delle relative competenze	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	96
5-01765 Tullo: Malfunzionamenti della biglietteria della stazione ferroviaria di Rapallo ...	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	97
5-01916 Tullo: Valorizzazione e potenziamento della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Imperia-Nizza anche alla luce del progetto Calipso	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	98
5-01984 Pizzetti: Soppressione del collegamento ferroviario diretto Bergamo-Roma	93
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	100

5-01994 Marco Carra: Vetustà del materiale rotabile in servizio sulla linea ferroviaria Mantova-Milano e conseguenti disagi per gli utenti	93
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	101
5-02009 Piffari: Riduzione dei servizi di trasporto ferroviario da e per la Sicilia e ritardo nella definizione del contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale siciliano	93
ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)	103
5-02109 Velo: Soppressione di alcune fermate sulla linea ferroviaria tirrenica conseguenti all'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario	94
ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)	105
AVVERTENZA	94
ERRATA CORRIGE	94

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00148 Benamati: Iniziative a favore del settore cartario.	
7-00161 Fava: Iniziative a favore del settore cartario (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	106

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione per la politica economica del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca	108
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza – Rel. Raisi) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	108
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti approvati</i>)	110

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
--	-----

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	119
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio	118
AVVERTENZA	118

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

SUI LAVORI DEL COMITATO:

Audizione del Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, dottor Francesco Piantoni	120
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore generale delle Finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella, e del Direttore responsabile della Direzione Federalismo Fiscale, Ing. Carlo Vaccari (*Svolgimento e conclusione*) 121

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione di rappresentanti di Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 122

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,62



16SMC0002530